
Stanford University Libraries
3 6105 119 158 298

Bogen 8 fehlt.

〃 11 doppelt.

Bogen 8 fehlt.
" 11 doppelt.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER IL RIORDINAMENTO

DELLA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE

SESSIONE DEL FEBBRAIO 1885.



ROMA
TIPOGRAFIA DEI FRATELLI BENCINI
Piazza S. Venanzio, 85

1885.


JULIUS KLAUS-STIFTUNG
ZÜRICH

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione straordinaria del febbraio 1885.

COMPONENTI LA COMMISSIONE. (*)

Presidente:

* S. E. il comm. GIOVANNI DE FALCO, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Commissari:

* BELTRANI-SCALIA comm. MARTINO, direttore generale delle carceri;
* BODIO comm. LUIGI, direttore generale della Statistica;
* CASORATI comm. LUIGI, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia;
CRISPI comm. avv. FRANCESCO, deputato al Parlamento;
* CURCIO comm. GIORGIO, consigliere di Corte d'appello, deputato al Parlamento;
* FERRI avv. ENRICO, professore nell' università di Siena;
* GABELLI comm. ARISTIDE, dottore in legge;
* GUALA comm. avv. LUIGI, deputato al Parlamento;
* GIURIATI comm. avv. DOMENICO, deputato al Parlamento;
* LOMBROSO cav. CESARE, professore nell'università di Torino;
* LUCCHINI cav. LUIGI, professore nell' università di Bologna;

(*) Sono contrassegnati con asterisco i nomi degl' intervenuti.

Messedaglia comm. Angelo, senatore del Regno, professore nell'università di Padova;

* Nocito comm. Pietro, professore nell'università di Roma deputato al Parlamento;

* Oliva comm. avv. Antonio, deputato al Parlamento;

Parenzo comm. avv. Cesare, deputato al Parlamento;

* Tondi comm. avv. Niccola, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Villa comm. avv. Tommaso, deputato al Parlamento;

Zanardelli comm. avv. Giuseppe, deputato al Parlamento.

Segretari:

* De' Negri cav. avv. Carlo, capo sezione nella Direzione generale della Statistica;

* Bruschetti cav. avv. Annibale, segretario nella Direzione generale della Statistica;

* Persico avv. Angelo, sostituto procuratore del Re, applicato al Ministero di grazia e giustizia.

Ordine del Giorno:

1. Comunicazione sullo stato dei lavori presso l' Ufficio della statistica giudiziaria (*relatore* Bodio).
2. Studio retrospettivo della delinquenza secondo le statistiche degli undici anni 1873-83 (*relatore* Bodio).
3. Relazione sul secondo esperimento fatto della scheda singolare di affari per la statistica giudiziaria civile (*relatore* De' Negri).
4. Programma di una statistica degli atti notarili (*relatore* De' Negri).

SESSIONE DEL FEBBRAIO 1885.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE al Ministro Guardasigilli sui lavori e sulle proposte formulate dalla medesima nella sessione del febbraio 1885.

ECCELLENZA,

Rimetto a V. E. i processi verbali delle cinque tornate tenute dalla Commissione per la Statistica giudiziaria nella sessione straordinaria del febbraio ultimo. È stata una sessione di preparazione di lavori, più che di risoluzioni intorno ai risultamenti dei medesimi. Tuttavia non sono di lieve importanza le notizie e gli studi che dalla Direzione generale di statistica vennero comunicati alla Commissione, nè di poca utilità le osservazioni e le proposte che, pure riserbando le risoluzioni definitive sugli stessi, furono fatte dai singoli Commissari.

A tenore dell'ordine del giorno prestabilito, nella prima tornata della Commissione, fu dal comm. Bodio presentata la Statistica civile, commerciale e penale per l'anno 1882, riassumendone per sommi capi i risultati e accompagnandola da importanti considerazioni sui punti più rilevanti della stessa, le quali si leggono compendiate nel processo verbale di quella tornata.

Fra queste considerazioni una relativa alla statistica civile e commerciale, merita speciale menzione. Dalle tavole statistiche degli ultimi anni si rileva una singolare, ma certa e continua diminuzione nel numero delle liti in tutti i gradi di giurisdizione. Essendo stata codesta diminuzione indicata dal relatore come segno di crescente prosperità del paese, e salutata come un progresso ottenuto nell'attività sana dell'agricoltura, delle industrie e dei commerci, sorse, sul proposito, grave ed interessantissima discussione.

Diversi furono i pareri sulla questione se la diminuzione delle cause civili possa essere sempre considerata come indizio di crescente prosperità, o non pure di diminuita ricchezza, di scemati commerci, di impacciato movimento economico, e forse anche di diffidenza nei giudizi e di sgomento per la eccessività delle spese.

La questione era ed è certamente grave e degna di serio studio, ma riusciva prematura per la Commissione, e mancavano i dati e le ricerche che potranno farla con piena cognizione risolvere. Essa provocò non pertanto un'altra, più generale e non meno importante, disputa sul cômpito assegnato alla Commissione di statistica: se esso, cioè, sia puramente *tecnico* e circoscritto alla sola ricerca dei fatti ed al migliore ordinamento delle cifre statistiche, o anche *induttivo* e congetturale e possa quindi estendersi all'esame, delle precipue deduzioni e delle più rilevanti conseguenze, che nei rapporti della scienza e della legislazione da quei fatti e da quelle cifre possono esser tratte. Le opinioni dei Commissari, come desumesi dal corrispondente verbale, furono varie, nè il dubbio fu definitivamente risoluto. Ma l' opinione che prevalse pare sia stata questa, che il cômpito della Commissione di Statistica non sia nè esclusivamente tecnico, nè esclusivamente accademico; che il suo ufficio principale sia quello di raccogliere i fatti ed ordinare su di essi le cifre statistiche, ma non sia ad essa interdetta, e stia invece nel suo stesso mandato, la facoltà di dedurre dai fatti e dalle cifre le opportune illazioni; le quali è anzi utile sieno esposte in apposita relazione che, come frutto de' suoi lavori, venga volta a volta rassegnata al Ministro.

Nella seconda tornata dallo stesso comm. Bodio, fu comunicato il lavoro compiuto dall'Ufficio della statistica giudiziaria, per soddisfare a un voto espresso dalla Commissione medesima, sopra il movimento della criminalità in Italia dal 1873 al 1883; lavoro difficile, di molta importanza e degno di serio studio.

Alla lettura di codesto studio retrospettivo della criminalità, che abbraccia il non breve periodo di undici anni, sorse non lieve disputa sui risultati delle cifre raccolte, e se mai da esse emerga effettivamente una progressiva diminuzione nella criminalità. I giudizi non furono concordi. Opinarono taluni che codesta diminuzione non vi sia, o se pure vi è, resti circoscritta soltanto all' alta criminalità, rilevandosi nella media e nella minima piuttosto accrescimento, che diminuzione. Sostennero altri che

le cifre dimostrino, almeno per gli ultimi anni, una diminuzione effettiva nella delinquenza generale del paese. Ma si vide bentosto che la semplice lettura del lungo ed accurato lavoro dell'Ufficio di statistica non bastava per formarsi un preciso criterio sul suo contenuto, e per risolvere la grave questione agitata. Per lo che la Commissione deliberò che siano stampate le tabelle della statistica penale dal 1873 al 1883 e comunicate ai componenti la Commissione; che alle tavole statistiche venga aggiunta una relazione, nella quale, in forma sintetica e narrativa, siano esposti i precipui risultati delle ricerche eseguite e delle cifre raccolte, e che sia rimessa alla prossima sessione ogni discussione ed induzione sui medesimi.

Nella terza tornata venne dal cav. De' Negri data lettura della relazione sul secondo esperimento delle *schede* per i giudizi civili.

E qui nacque lunga e animata contesa sulla utilità, eseguibilità ed efficacia di codesto sistema. Alcuni Commissari, argomentando dalle difficoltà che esso aveva incontrato e dalla non troppo felice prova che in generale aveva fatto, vigorosamente sostennero essere omai tempo di abbandonarlo, e di adottare altro mezzo d'investigazione, fosse pure quello antico dei registri delle cancellerie. Altri, per contrario, pur riconoscendo le difficoltà del sistema e le molteplici inesattezze che in molte delle schede sperimentate si riscontrano, opinarono tuttavia che non era il caso di abbandonare affatto l'esperimento, e che miglior consiglio sarebbe stato cercare innanzi tutto di migliorare la forma della scheda, in maniera da renderne più facile la compilazione, più precise le notizie, più distinte le nozioni di fatto e quelle di diritto che deve contenere. La Commissione dopo lunga discussione adottò quest'ultimo partito, e deliberò che a titolo di esperimento, sia mantenuto ancora il sistema della scheda singolare per i giudizi civili; che i membri della Commissione abbiano cura di studiare e comunicare all'Ufficio di statistica un modello di scheda più semplice, più preciso e di più facile esecuzione, e che il Comitato, nella nuova sessione, presenti un lavoro di comparazione e di scelta fra i vari modelli di scheda che possano essere escogitati.

Lo stesso avvenne rispetto all'ultimo argomento dell'ordine del giorno riguardante l'ordinamento di una statistica per gli atti notarili, del quale fece relazione lo stesso cav. De' Negri. Anche qui si riconobbe da tutti l'utilità di questa nuova statistica, che si vorrebbe

istituire. Se ne accennarono tuttavia alcune difficoltà; si ricercarono e si indicarono i mezzi che sembrarono più opportuni a poterle superare, e si raccomandò al Comitato di farne oggetto di speciale studio e di una nuova e più particolareggiata relazione.

Per tal guisa, come ho già annunziato, il lavoro dell' attuale sessione è stato più di preparazione, che di compimento. Le discussioni e risoluzioni definitive sopra i quattro argomenti trattati furono rimesse alla nuova sessione, quando stampate le singole relazioni abbiano potuto essere maturamente esaminate da ciascun componente la Commissione.

Compio pertanto il dovere di rimettere all' E. V. gli Atti della Commissione per la cennata sessione del febbraio 1885, e di presentarle il voto della stessa, che le notizie raccolte dall' Ufficio di statistica circa gli affari trattati dai pretori siano pubblicate per ciascuna pretura distintamente.

Accolga V. E. i sensi della mia distinta considerazione.

Roma, marzo 1885.

Il Presidente della Commissione
GIOVANNI DE FALCO
Procuratore generale del Re
presso la Corte di cassazione di Roma.

RESOCONTI DELLE SEDUTE.

Seduta del 23 febbraio 1885.

Presidenza di S. E. IL MINISTRO.

Presenti S. E. il ministro PESSINA ed i commissari: BELTRANI-SCALIA, BODIO, CASORATI, CURCIO, GABELLI, FERRI, GIURIATI, LOMBROSO, LUCCHINI, NOCITO, OLIVA e TONDI ed i segretari DE' NEGRI, BRUSCHETTI e PERSICO.

S. E. il Ministro apre la sessione salutando gli intervenuti. Annuncia che il presidente, senatore De Falco, lo ha avvertito per lettera di non poter assistere alla seduta d'oggi; invita la Commissione a dar principio ai suoi lavori, eleggendosi un presidente per la seduta odierna.

La Commissione elegge a presidente il consigliere Tondi.

S. E. il Ministro cede il posto all'onorevole Tondi ed esce dall' Aula.

TONDI. Ringrazia i colleghi per l'onore conferitogli di presiedere l'adunanza e dà la parola al direttore generale della Statistica, perchè riferisca sullo stato attuale dei lavori della statistica giudiziaria civile e penale.

RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI PRESSO L' UFFICIO DELLA STATISTICA GIUDIZIARIA.

BODIO. Mi onoro di presentare alla Commissione la Statistica giudiziaria civile, commerciale e penale per l' anno 1882.

La statistica della giustizia civile fu fatta per quest' anno sugli stessi modelli e seguendo lo stesso ordine di materie adottato per quella dell' anno precedente. Si aggiunge però questa volta una statistica delle riconciliazioni avvenute tra coniugi legalmente

separati, eseguita per ordine del ministro Giannuzzi-Savelli, come complemento alla statistica delle separazioni fatta secondo le norme dettate dal ministro Villa.

Le notizie sui fallimenti sono date per il 1882 come pei quindici anni anteriori, cioè a cominciare dall'attuazione del codice di Commercio del 1865. Ora col nuovo codice si tratta di un organismo nuovo. E per ora furono preparati i modelli per raccogliere le notizie sui fallimenti aperti dal principio del 1883, secondo la procedura e le disposizioni del nuovo codice.

Per la seconda volta in questa statistica figurano le vendite giudiziarie d'immobili presso i tribunali.

Nel volume che riguarderà il movimento degli affari del 1884, si aggiungeranno anche le vendite fatte presso i pretori, in esecuzione della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette.

Non intratterrò la Commissione coll'esporre, neppure per sommi capi, i risultamenti della statistica della giustizia civile e commerciale, perchè una siffatta esposizione riuscirebbe di necessità o troppo sommaria o soverchiamente prolissa, pei colleghi che non hanno sott'occhio le tavole analitiche del movimento degli affari, nè gli specchi riassuntivi.

Mi basterà accennare al fatto, che il numero delle liti è in diminuzione continua, da parecchi anni, in tutti i gradi di giurisdizione. Il numero delle liti ragguagliato ad un determinato numero di abitanti fu dall'onorevole Zanardelli denominato, con efficace espressione, coefficiente della litigiosità.

Addizionando tutti i procedimenti contenziosi iniziati davanti ai conciliatori, ai pretori, ai tribunali ed alle corti d'appello, il totale di essi in rapporto a 1000 abitanti, si trovava essere di 45 nel 1877, 48 nel 1878, 48 nel 1879, 49 nel 1880; esso è disceso a 42 nel 1881, è rimasto di 42 nel 1882, discese a 41 nel 1883.

Notiamo che questo coefficiente medio del Regno, nel 1883, è superato di gran lunga in parecchi distretti di corte d'appello. Esso è di 75 nel distretto di Roma, 83 in quello di Catanzaro, 128 in quello di Cagliari. Viceversa in alcuni distretti di corte d'appello quel coefficiente scende molto al disotto della media del Regno, e si riduce a 36 a Genova, a 31 a Torino, Venezia e a Lucca, a 29 ad Ancona, a 18 a Firenze, 16 a Modena, a 15 a Bologna, a 13 a Milano, a 11 a Brescia.

E siccome in generale il numero delle liti è minore in quelle regioni che hanno più abbondante il capitale, più attivo il movi-

mento dei traffici e meglio sviluppata l'industria manifattrice, mi pare che si possa considerare la diminuzione avvenuta nel coefficiente della litigiosità come un indizio di migliorate condizioni economiche; imperocchè, generalmente, si osserva una tendenza più acre, più ostinata al disputare fra i poveri, che non tra le persone più agiate; e massime nelle piccole città e nelle borgate sono molti che trovano volentieri da riempire le loro giornate disoccupate coltivando lunghi rancori, coll'intervento degli uscieri e coll'uso della carta bollata.

Per ciò, dove io vedo scemare il numero delle liti, mi rallegro come di un progresso ottenuto nell'attività sana dell'agricoltura, delle industrie, dei traffici. Aggiungo che, in generale, il numero degli avvocati è maggiore nelle città e nelle provincie dove abbondano le liti; il che potrebbe anche lasciar credere che la loro presenza in numero straordinario aiuti a farle nascere, a moltiplicarne gli incidenti e a prolungarle. È ovvio che gli uomini occupatissimi in affari di vera importanza preferiscono di tagliar corto nelle liti, sopprimerle, transigerle o fors' anche neppure portarle innanzi ai tribunali, limitandosi a non accettare altre proposte di affari coi clienti che hanno dovuto riconoscere di mala fede, anzichè sprecare il proprio tempo e farsi cattivo sangue coll' esigere fino allo estremo l'adempimento dell'obbligazione dalla parte avversaria.

Riguardo alla statistica penale del 1882, anche questa fu condotta su gli identici modelli usati per l'anno precedente.

E come si era fatto nel 1881 per la prima volta, si è evitata la commistione degli imputati giudicati dai tribunali in primo grado e di quelli giudicati in grado d'appello.

Pur troppo, rimangono tuttora confusi in un'unica cifra i reati giudicati dai tribunali nei due gradi di giurisdizione. Questo inconveniente si potrà togliere soltanto colla statistica del 1885, essendosi per la prima volta istituito un registro giornaliero distinto per gli affari penali trattati dai tribunali in 1° grado e un altro per quelli trattati in grado di appello.

La prima riforma dovette essere parziale e timida, come quella che si faceva per iniziativa dell'ufficio, e sotto sua particolare responsabilità, in attesa del riordinamento generale della statistica che si supponeva potesse attuarsi più presto.

Sempre in attesa della riforma che sarà deliberata dalla Com-

missione, furono messi in opera fino da ora vari miglioramenti per la statistica del 1884.

E precisamente, in ordine agli affari penali di competenza dei pretori, fu chiesto il numero delle denunzie e querele dei reati di competenza pretoriale ritenute tali fin dall'origine e presentate ai pretori direttamente; cosicchè sommando questa cifra con quella delle denunzie e querele presentate ai procuratori del Re, si avrà per la prima volta la rappresentazione intera della delinquenza d'un anno, in quanto questa possa essere espressa dal numero dei reati denunciati.

In secondo luogo, conviene ricordare che dal 1875 in poi si aveva *per i pretori* la classificazione dei reati pei quali *seguì condanna*, e non quella dei reati pei quali seguì giudizio; e viceversa, pei tribunali, si aveva la classificazione di tutti i reati giudicati e non quella dei reati pei quali seguì condanna; mentre poi per le corti d'assise (a cominciare dal 1880) si avevano entrambe le notizie. Colla statistica del 1883 avremo anche pei pretori la doppia notizia; e si potrà così fare per le tre magistrature la somma dei reati giudicati, secondo le varie specie. Si avrà almeno un complesso di dati omogenei pei vari gradi di giurisdizione.

Accenno ad un terzo miglioramento. La classificazione dei reati portati innanzi ai pretori, che fin qui era molto sommaria, ripartendosi in sole cinque categorie, a cominciare dal 1884 sarà più particolareggiata e si comporrà di dieci gruppi. Oltre a ciò, i delitti saranno distinti secondo che erano di competenza originaria del pretore, o che furono rinviati ad esso per circostanze attenuanti.

Riforme simili non si sarebbero potute introdurre per le altre magistrature inquirenti e giudicanti senza cagionare gravi perturbazioni, perchè si sarebbe dovuto mutare profondamente il sistema dei registri giornalieri in vigore, istituiti nel 1879 (dalla precedente commissione); la qual cosa avrebbe ecceduto la competenza del comitato esecutivo.

L'Ufficio di statistica e il Comitato nutrono fiducia che le modificazioni introdotte, e delle quali ho reso conto fin qui, siano per incontrare l'approvazione della Commissione plenaria.

Ritornando alla statistica del 1882, debbo ancora osservare che fu data una diversa distribuzione alle tavole, raggruppandole in tre parti, la prima delle quali riguarda l'istruzione nei suoi vari gradi; la seconda i giudizi delle varie magistrature; e la terza

raccoglie le notizie complementari, cioè la durata del carcere preventivo, le grazie, le estradizioni ecc., e finalmente la giustizia militare.

Non istarò a leggere cifre che danno la misura della delinquenza avvenuta nell' anno di cui presento la statistica definitiva, perchè avrò l' occasione in una prossima seduta di riferire sul movimento della delinquenza per il periodo di undici anni, dal 1873 al 1883 inclusivamente. Questo studio retrospettivo fu fatto per soddisfare al voto espresso dalla Commissione nostra nella scorsa sessione, in seguito a mozione del professor Ferri. Io presenterò le tabelle che riuniscono gli elementi comparabili per questo parallelo, non solamente per il complesso del Regno, ma anche per ciascun distretto di corte d' appello. Non si è potuto spingere la divisione fino a dare le cifre per le singole provincie o circondari, perchè nelle statistiche pubblicate degli anni 1875 e 76 e nei documenti esistenti in ufficio di quelle del 1877 e 78, non si hanno per ciascun tribunale e per ciascuna corte d' assise, i reati classificati secondo le specie loro, ma solo in complesso per corti d'appello.

Oltre alle statistiche annuali ordinarie ed allo studio retrospettivo di cui ho parlato, per il periodo 1873-83, furono eseguiti altri lavori.

Fu compilato un riassunto degli affari civili e penali trattati dalle singole preture e dai tribunali, in ciascun anno dal 1879 al 1882, disponendo le preture stesse e i tribunali secondo l' ordine decrescente del medio numero annuale degli affari trattati nel quinquennio. Questo riassunto fu fatto per ordine del Ministro guardasigilli, come elemento di studio per la riforma dell'ordinamento giudiziario e delle circoscrizioni.

Si è avviato un esame critico, un confronto fra i bollettini delle denunzie di reati che viene pubblicando trimestralmente l' autorità politica e la statistica definitiva che si raccoglie dalla magistratura giudiziaria. Il confronto fu fatto sulle risultanze ottenute dalle due autorità nei territorii delle corti d'appello di Roma e di Bologna (dove avevamo un egregio collaboratore nella persona del procuratore generale comm. Costa); e uno studio simile è avviato per altri distretti di corte di appello, e gioverà portare questo tema in discussione in una prossima sessione della Commissione nostra plenaria.

Lo studio comparativo a cui alludo, si è fatto sopra gli elenchi

nominativi, ossia sulle denunzie originali dei reati più gravi, specialmente allo scopo di spiegare le differenze non lievi che si osservano nel numero degli omicidi secondo le due indicazioni.

Accenno ancora alla scheda individuale per la statistica penale, che la Commissione approvava in massima, nell' ultima sessione, confidandone l' attuazione al comitato ed all'ufficio, coll' incarico di fissarne la redazione definitiva. Il comitato si è riunito per molte sedute ed ha concretato la scheda dell' imputato nella forma colla quale essa trovasi in attività dal 1° gennaio di questo anno 1885.

Quanto alla statistica civile fu fatto un secondo esperimento per dodici corti di appello, tanto per le corti medesime, quanto per i tribunali aventi sede nel capoluogo del distretto. Su questo esperimento farà una speciale relazione il Cav. De' Negri.

I prospetti sommari, annessi ai discorsi inaugurali dei procuratori generali, danno luogo alla pubblicazione riassuntiva e provvisoria che si fa dell' andamento degli affari giudiziari civili e penali nella Gazzetta Ufficiale, pochi mesi dopo la chiusura dell' anno giuridico.

E come furono pubblicate in questo modo la statistica penale per gli anni 1882 e 1883 e la civile per l' anno 1883, così si faranno conoscere fra qualche mese i dati del 1884.

In questi riassunti, conservando le divisioni già adottate per i due anni precedenti (al fine di rendere agevoli i confronti), furono sdoppiate molte rubriche e ne furono aggiunte delle nuove tanto per la giustizia civile che per la penale.

Fra le principali aggiunte noto questa, che i reati denunziati sono ora classificati secondo le specie, come i reati pei quali seguì giudizio, e come i reati pei quali seguì condanna. Ed è pure data la classificazione dei reati nel periodo istruttorio.

Per ultimo dirò che, per incarico ricevuto da S. E. il ministro guardasigilli, l'ufficio ha preparato un programma di statistica degli affari notarili sul quale è pronto a riferire il cav. De' Negri.

Tale è, signori colleghi, lo stato dei lavori statistici compiuti o avviati dalla data dell' ultima nostra riunione. Non v' ha dubbio che le osservazioni e proposte che saranno presentate in queste nostre conferenze contribuiranno ad affinare sempre più le ricerche della statistica giudiziaria.

Giuriati. Ho sentito dalla perspicua relazione del direttore generale della statistica annunciare anche questa volta una diminuzione della litigiosità civile, ed ho sotto gli occhi uno specchietto da cui risultano i fatti statistici da lui annunciati. Io desidero fare due osservazioni: una teoretica e l'altra pratica, e provocare, se non una deliberazione, almeno un voto da parte della commissione.

L'osservazione teoretica sarebbe questa: che, cioè, in generale la diminuzione della litigiosità non possa sempre salutarsi come una buona fortuna, ma che invece possa rivelare una diminuzione di ricchezza, una diminuzione nella circolazione di danaro, una diminuzione nell' agiatezza economica, ovvero una specie di diffidenza, di riluttanza nell'accedere alla giustizia, oppure ancora una conseguenza della nuova gravezza dell'imposta della carta bollata.

Questa sarebbe l'osservazione teoretica. L' altra osservazione è questa: voi avete fatto il calcolo della litigiosità, ma avete condensato i numeri grossi delle conciliazioni con le sentenze dei tribunali e delle corti d'appello. Questo è un sistema fallace, poichè le questioni che vengono risolute dai conciliatori non possono essere considerate come cause vere e proprie.

Concretando le due parti delle mie osservazioni, dirò che intenderei fosse istituita una tabella speciale destinata a darmi l'entità della litigiosità davanti ai pretori, ai tribunali e alle corti d'appello per conoscere con sicurezza l'indirizzo della litigiosità. È necessario fare un calcolo esatto di ciò che si chiama coefficiente di litigiosità, distinguendo tutto ciò che è trattato dai conciliatori dal resto che si affida al servizio ordinario, poichè facendo diversamente, il calcolo diventa erroneo, e mentre si giunge a conchiudere che abbiamo una diminuzione nella litigiosità, troviamo che essa appare bensì diminuita presso la magistratura ordinaria, ma è in aumento presso i conciliatori. Per esempio, nel 1877 abbiamo la cifra di 729,204 procedimenti; nel 1883 in confronto di quell' anno abbiamo un aumento: 745,880. Lo ripeto, adunque; per noi è interessante di sceverare una cosa dall'altra; il lavoro dei conciliatori deve essere calcolato a parte e non con quello delle preture, dei tribunali civili e delle corti.

De' Negri. Debbo avvertire l' on. Giuriati che le controversie le quali hanno termine mercè l' opera amichevole dei conciliatori non figurano nelle cifre esposte dal comm. Bodio. In queste non

si è tenuto conto che dei procedimenti decisi in sede contenziosa dai conciliatori statuenti come *giudici*, trattandosi di vere e proprie liti, sebbene di piccola entità pecuniaria. Del resto, quest'entità è affatto relativa, una contestazione di 25 o 30 lire potendo essere per taluno altrettanto importante quanto una di 2 o 300 per altri. E d'altronde, per poter istituire un esatto confronto con la Francia ed il Belgio, paesi che più si avvicinano al nostro per leggi e per costumanze e nei quali i *Juges de paix* giudicano pure delle liti attribuite in Italia alla competenza dei conciliatori, era necessario di aver termini omogenei e di tener conto anche dei *giudizi* dei nostri conciliatori. L'operare altrimenti avrebbe condotto a risultati incompleti e fallaci.

Aggiungo poi che, tanto le tavole analitiche, quanto le riassuntive contenute nelle introduzioni che illustrano le statistiche annuali, danno separata notizia della frequenza delle liti per ciascun grado di giurisdizione; cosicchè il voto espresso dall'on. Giuriati è già stato soddisfatto da più anni.

Lucchini. Se io volessi esprimere il mio avviso sulla questione sollevata dal comm. Bodio e discussa dal collega Giuriati intorno alle cause che possono determinare il movimento della litigiosità, dovrei egualmente scostarmi dagli apprezzamenti dell'uno come dell'altro preopinante. Io non credo, cioè, che lo stato economico di un paese o l'entità e il sistema delle tasse giudiziarie possano assumersi per sè stante quale causa influente sul movimento delle liti preso così nel suo generale complesso. E qui soggiunge bene l'on. Giuriati: bisogna scindere per gruppi distinti le liti secondo le diverse giurisdizioni; più ancora, soggiungo io: bisogna distinguerle anche secondo i diversi titoli delle azioni giudiziali. Forse allora, forse, ripeto, si potranno determinare, nel vortice delle umane e sociali vicende, le cause che involgono aumenti o diminuzioni, non già nella litigiosità complessiva, ma in particolari serie di procedimenti.

Io non presi però la parola per esporre le mie qualsiansi vedute in merito alla disputa sollevata, bensì per far notare alla Commissione il terreno infido e scabroso sul quale noi ci collocheremmo impegnandoci in siffatte controversie induttive, a risolvere congruamente una sola delle quali non basterebbe, forse, una intera delle nostre brevi sessioni. Non solo, ma io dubito sia

nostro ufficio porre sul tappeto questioni che sono d'indole affatto speculativa e scientifica, e di preoccuparne il più efficace svolgimento con affrettate soluzioni, a cui potrebbe attribuirsi l'artificiale autorità di un consesso ufficiale, quando, al contrario, esse non servissero a scemare l'autorità della nostra Commissione. La quale, a mio vedere, deve sopratutto attenersi a criteri ed obiettivi statistici d'indole tecnica. E della materia da discutere ed elaborare proficuamente ce n'avanza!

Giuriati. Io pregherei la Commissione di voler prescindere da questa ultima preoccupazione del collega Lucchini. È da 9 anni che faccio parte di questa Commissione; ho assistito alla sua vita, e posso dire che fra la Commissione, costituita in principio con una forma un po' sporadica, e la Direzione generale della statistica è sempre esistito una specie di accordo sottinteso, senza che vi siano stati urti. La Direzione di statistica coi suoi studi elevati, colle sue pregevoli tabelle, ha i suoi punti di veduta; con questi punti d'interesse generale procedono di pari passo certi punti d'interesse speciale, che possono aiutare l'opera del magistrato e dello scienziato, ed ecco perchè fu utile la costituzione di questa Commissione. Ammesso ciò, si fa chiaro il motivo per cui mi sono permesso d'innestare qualche osservazione a quanto fu raccolto dalla Direzione di statistica. Dissi che se dalla diminuzione della litigiosità si volesse dedurre l'aumentata prosperità del paese, questa, per me, sarebbe una deduzione fallace; bisognerebbe contemperare l'osservazione nostra, tenendo conto di altri fattori, massimo fra questi la grave spesa che bisogna sostenere in Italia per avere giustizia.

Di più bisognerebbe dimostrare se la diminuzione del numero delle cause (per le quali si spende danaro) dati precisamente dal tempo nel quale furono aumentate certe tasse (dopo la riforma del servizio di cancelleria); bisognerebbe provare se il numero delle cause diminuisca, perchè si lesina sulla giustizia che si dovrebbe fare ai cittadini, o perchè questi scemano in quella la fiducia loro.

Oliva. Mi permetto di richiamare alla mente del collega Lucchini un fatto che risponde e risolve il dubbio, in seguito al quale fu promossa la sua pregiudiziale. Questo fatto si riferisce al carattere che hanno i nostri studi. Or sono due anni, furono discussi da una Sotto-Commissione i modelli per la statistica della giustizia

civile. Quella Sotto-Commissione, di cui ebbi l'onore di far parte, insieme coi colleghi Curcio e Parenzo, fin da principio propose di investigare l' origine economica delle cause. L'anno scorso ritornò in discussione la questione stessa e si venne a confermare questo voto, che cioè s' avesse da conoscere la genesi delle liti.

Debbo aggiungere, in merito alla questione sollevata dal collega Giuriati, che il Cav. De' Negri ha ragione quando dice che il movimento della litigiosità è presentato nelle tabelle, tanto nel suo complesso, quanto nei vari elementi di cui si compone; ma ha parimenti ragione il collega Giuriati, quando si trattiene appunto ad esaminare i particolari e desidera vedere in quali rapporti di reciproca azione si trovino i diversi fatti che possono influire sull'andamento degli affari giudiziari. Cerchiamo adunque di fare una larga parte ai lavori analitici, e così le nostre discussioni potranno riuscire sempre maggiormente proficue.

Bodio. L' onorevole Giuriati dice giustamente che la diminuzione delle liti deve essere attribuita in parte alle spese gravi che importa l' azione giudiziale, per i forti diritti di bollo e di registro. Può darsi infatti sovente che le persone, le quali avrebbero motivo di ricorrere al tribunale per esigere il loro avere, si trattengano dal farlo per non andare incontro alle forti spese di giudizio; ed io ho accennato solo in tesi generale al fatto, che nelle provincie dov' è maggiore l' attività economica, il numero delle liti è comparativamente minore che in altre provincie, dove l' industria è languente. Del resto, ho annunciato fin dal principio che la diminuzione nel numero delle liti si osserva davanti a tutte le magistrature, tanto singolari che collegiali, da cinque o sei anni.

Così il numero dei procedimenti contenziosi innanzi ai conciliatori varia come appresso dal 1875 in poi (1). Le cifre degli ultimi tre anni sono inferiori a quelle del 1880 e quasi eguali a quelle del 1877; sono invece superiori alle cifre dei primi due anni del periodo. Non possiamo comprendere nel confronto il 1874 perchè la statistica di quell' anno dava soltanto il numero delle

(1) Avendosi ora anche le cifre definitive per il 1883, le poniamo al seguito di quelle presentate alla Commissione nella tornata del 23 febbraio 1885, in luogo delle cifre provvisorie che erano state estratte dai prospetti sommari allegati ai discorsi inaugurali del P. M.

sentenze pronunciate in sede contenziosa e non quelle dei procedimenti iniziati nell' anno stesso.

1875...........	578,065	e per 1000 abitanti	20.14
1876...........	638,755	»	22.44
1877...........	729,204	»	25.62
1878...........	798,218	»	28.05
1879...........	795,470	»	27 95
1880...........	839,920	»	29.51
1881...........	706,403	»	24.82
1882...........	717,703	»	25.22
1883...........	745,880	»	26.21

Similmente è disceso il numero dei procedimenti avanti ai pretori. Si osserva la diminuzione di un quarto circa dal 1877 al 1883; la cifra più alta si trova nel 1879.

1875...........	386,593	e per 1000 abitanti	13.58
1876...........	393,743	»	13.84
1877...........	421,530	»	14.81
1878...........	440,379	»	15.47
1879...........	441,039	»	15.50
1880...........	426,842	»	15.00
1881...........	376,016	»	13.21
1882...........	361,302	»	12.69
1883...........	319,535	»	11.23

E i procedimenti iniziati innanzi ai tribunali civili e di commercio sono diminuiti anch' essi quasi di un quarto, dal 1877 in poi, così:

1875...........	107,704	e per 1000 abitanti	3.78
1876...........	106.524	»	3,74
1877...........	110,093	»	3.87
1878...........	109,138	»	3.83
1879...........	105,990	»	3.72
1880...........	103,622	»	3.64
1881...........	99,376	»	3.49
1882......, ...,	98,756	»	3.47
1883...........	93,642	»	3.29

Finalmente i procedimenti portati innanzi alle Corti d' appello vengono anch' essi scemando, come si vede dalle seguenti cifre effettive e proporzionali:

1875...........	17,427	e per 1000 abitanti	0.61
1876...........	17,564	»	0,62
1877...........	17,062	«	0.60
1878...........	16,855	»	0,59
1879...........	16,906	»	0,59
1880...........	16,645	»	0.58
1881...........	17,205	»	0,60
1882...........	16,456	»	0,58
1883...........	15,933	»	0,56

Presento alla Commissione tre tavole, che danno le cifre effettive per ciascun distretto di corte d' appello, per gli ultimi tre anni, coll' aggiunta dei rapporti a 1000 abitanti (1).

Ferri. Io non so se la Commissione vorrà proseguire a discutere sulla pregiudiziale sollevata dal collega Lucchini. Qui però trovo nell' articolo 4 del regio decreto 20 aprile 1882, al capoverso *f)*, che è detto « la Commissione deve presentare in ciascun « anno al Ministro della giustizia una relazione sui risultamenti « principali delle statistiche che vengono pubblicate, e sui punti « che, dall' esame delle medesime e dei resoconti del Pubblico « Ministero, apparissero meritevoli di particolare considerazione ».

A me pare che questo capoverso del decreto venga a sciogliere la questione ; poichè esso non significa già che si debbano presentare cifre aride, ma bensì che conviene prendere in esame i punti che si credono più meritevoli di attenzione e fare su di essi anche un lavoro induttivo ; e ciò è per me cosa essenziale.

Ora la Commissione deve venire ad una votazione e perciò io propongo il seguente ordine del giorno:

Al chiudersi di ogni sessione la Commissione incarica uno o più dei suoi membri di compilare una o più relazioni generali riassuntive, le quali però debbono essere lette, discusse ed approvate, nella successiva sessione, dalla Commissione generale.

Con questo io non faccio che richiamare la Commissione all' esecuzione del comma lettera *f)* del decreto di costituzione.

(1) Vedansi le tre tavole in appendice al rendicondo di questa seduta a pag. 32 e ss.

In quanto all' osservazione fatta dal collega Giuriati circa il lavoro dei conciliatori, a me pare che anche quella parte del movimento degli affari rientri nella tabella generale.

Dunque, conchiudendo, io proporrei che ad ogni fine di sessione si facesse una relazione dei lavori eseguiti.

Questa relazione, quando fosse approvata dai membri della Commissione, dovrebbe essere presentata al Ministro di grazia e giustizia e da essa egli potrebbe vedere a quali risultati generali i nostri studi ci abbiano condotto.

Nocito. Il tema della relazione annuale è senza dubbio importante; ma io non comprendo come si possa collegare coi temi sottoposti alle nostre discussioni. Nessun punto dell'ordine del giorno della Commissione accenna alla proposta fatta ora dal collega Ferri, la quale, al postutto, non potrebbe aver luogo che quando i lavori dell' attuale sessione della Commissione fossero compiuti.

In ogni caso poi l' indole di questa relazione generale non potrebbe uscire dai limiti della statistica, che non è la filosofia dei numeri, come la cronaca non è la filosofia della storia.

L' art. 4 del nostro decreto organico parla di una relazione generale, ed il collega Ferri proporrebbe che si potessero anche compilare diverse relazioni generali. Da ultimo il Prof. Ferri vuole che queste relazioni generali siano riassuntive, ed anche qui la proposta non combacia col decreto organico, il quale non richiede che la relazione generale sia fatta come un sommario delle relazioni parziali. Le relazioni parziali possono versare nei particolari. La relazione generale, come dice il decreto organico, deve guardare ai *risultamenti principali delle statistiche.*

Ora vengo senz' altro alla quistione del numero delle liti civili.

Si è detto che dal numero delle liti si può vedere se il paese sia in progresso o no. A me sembra che il solo fatto del minor numero di liti non valga a dimostrare un progresso sociale. Bisognerebbe conoscere per quali ragioni le cause sono diminuite di numero: se cioè per fatto volontario dei litiganti, o per l'aumento delle tasse giudiziarie, o per le lunghe procedure; e queste sarebbero altre ricerche che verrebbero ad aumentare il lavoro.

Aggiungo che io non credo siasi rappresentata l' intera litigiosità, quando si è registrato il numero delle liti portate innanzi ai pretori,

ai tribunali ed alle corti. C' è un' altra serie di liti che sfuggono alla competenza giudiziaria: sono le liti composte avanti gli arbitri; e anche queste liti conviene che siano prese in esame dalla statistica, poichè danno un indizio dello spirito del paese, e segnano un progresso della nostra società. Perchè dunque non tener parola dei procedimenti composti in linea conciliativa avanti agli arbitri? Anche questo è un mezzo col quale si pone termine alla lite.

De' Negri. Nelle statistiche compilate prima che il servizio passasse alla direzione generale della statistica non si teneva conto alcuno delle sentenze pronunciate dagli arbitri. Ma già si è provveduto a colmare questa lacuna. Nel modello distribuito ai pretori per la statistica del 1883 si cominciò a richiedere il numero dei decreti loro, che resero esecutorie sentenze di arbitri, e dall'anno 1884 anche per i tribunali e per le corti d' appello si domanda separata notizia degli appelli interposti contro sentenze arbitrali in materia civile e in materia commerciale.

Presidente. Vediamo se possa venirsi a conclusione. In questa discussione si è presentata una pregiudiziale del prof. Lucchini intorno all' indirizzo ed ai confini degli studi della Commissione. L' onorevole Giuriati poi ha impugnata la deduzione accennata dal direttore generale della statistica, che, cioè la diminuzione nel numero delle liti sia indizio di una cresciuta prosperità del paese; ed infine il prof. Ferri vorrebbe si facesse al Ministro una relazione, approvata dai membri della Commissione, circa i lavori eseguiti e le questioni trattate nella sessione. Domando anzitutto al prof. Lucchini se insiste nella sua pregiudiziale.

Lucchini. Io davvero non aveva intenzione di sollevare una pregiudiziale formale. Ma poichè la mia osservazione è stata, pro o contro, raccolta, parmi opportuno che la Commissione decida intorno a questo concetto fondamentale del suo ufficio.

Presidente. Se non ho male inteso, non vi è opposizione a che ciascun membro della Commissione faccia sui lavori statistici già compiuti osservazioni e deduzioni di ordine legislativo e giudiziario. E quindi, mentre uno dei membri potrebbe, a modo di esempio, opinare che nella diminuita litigiosità sia da riconoscersi

un indizio della cresciuta floridezza del paese, l'altro invece potrebbe ravvisarvi l'effetto di gravezze ed impacci soverchi imposti allo esercizio dell'azione giudiziaria; di maniera che i cittadini si accontentino piuttosto di rinunziare ai propri diritti, anzichè domandarne con dispendio e difficoltà non lievi la soddisfazione per mezzo dei tribunali.

GIURIATI. Mi permetta, onorevole Presidente, di spiegare meglio il mio concetto. Io credo che fra me e il prof. Lucchini una vera antinomia non ci sia. Egli dice: la Commissione di statistica non ha il mandato concreto per fare deduzioni; io soggiungo che la Commissione di statistica ha indubbiamente una specie di giurisdizione ufficiosa per chiedere un indirizzo nei lavori statistici, piuttosto che un altro, affinchè possano meglio giovare al fine scientifico.

Il Direttore della statistica può coordinare le sue cifre per conseguire un dato fine; io lo richiamo e gli dico: abbiamo un'altra meta da raggiungere e desidero il vostro aiuto per raggiungere anche questa.

PRESIDENTE. In sostanza, primieramente si è lamentato che il fatto della diminuita litigiosità siasi interpretato esclusivamente come effetto ed indice di progresso economico, mentre esso poteva anche dipendere da un fatto legislativo sopravvenuto e significare null'altro che la poco favorevole influenza da questo spiegata sulla prontezza e facilità dell'azione ristoratrice del diritto. Ora (secondo le risposte dei signori Bodio e De' Negri) nelle tavole statistiche si rinverranno i dati necessari che possono dar fondamento agli apprezzamenti ed alle deduzioni più svariate, e porgere ad un tempo gli argomenti per fare degli uni e delle altre quella ragione che meriteranno. Ciò ricordato, parmi che ci possiamo trovar d'accordo nel sistema.

È venuta poi la proposta dell'onorevole Giuriati di sottrarre dalla valutazione della litigiosità il coefficiente del lavoro dei conciliatori.

I lavori dei conciliatori sono già rappresentati in quadri separati e distinti da quelli che compendiano i lavori dei pretori, dei tribunali e delle corti di appello. Le osservazioni analitiche quindi si hanno tutte, e la sottrazione delle cifre riferentisi ai concilia-

tori si può agevolmente eseguire anche nel sistema sinora tenuto, cosicchè non vi ha, per questa parte, più nulla da fare.

Abbiamo infine la proposta Ferri, la quale si riferisce alla lettera *f*) dell' articolo 4° del decreto di costituzione della Commissione. Il proponente vorrebbe che nella relazione da farsi al Ministro si accennassero tutte le conseguenze discendenti dai numeri messi insieme nei quadri statistici, la qual cosa riescirebbe contraria alla pregiudiziale dell' onor. Lucchini (appoggiata dal Prof. Nocito), che vorrebbe la Commissione si limitasse a prendere notizia dei dati numerici e deliberare circa i metodi per raccoglierli, lasciando agli studiosi di fare le deduzioni che stimassero opportune.

LUCCHINI. Devo replicare in merito alle osservazioni del collega Ferri. Riportandomi al testo del decreto di costituzione della Commissione, e precisamente all'art. 4°, non mi pare che esso suffraghi l'assunto suo. Ivi infatti non si parla che di una « relazione sui *resultamenti principali* delle statistiche che vengono pubblicate, e sui *punti* che dall'esame delle medesime ecc. apparissero *meritevoli di particolare considerazione* ». Ov' è qui l' attribuzione di compiti speculativi e induttivi? Le nostre relazioni annuali, quando si faranno e si potranno fare, non dovranno che *indicare* risultamenti principali e punti particolarmente notevoli; precisamente come si fa nelle introduzioni che sogliono premettersi alle tabelle nei volumi della statistica giudiziaria. Certo che noi dovremo esporre i motivi di tali speciali menzioni, ma senza avventurarci in quelle disquisizioni astratte a cui darebbero adito le discussioni dottrinali che di tratto in tratto qualcuno di noi viene qui provocando. E se queste ci fanno perdere tanto tempo in danno del *riordinamento* della statistica (lo scopo immediato per cui siam qui convenuti), immaginiamo quanto ce ne farebbe perdere la discussione dei concetti, dei criterî, delle espressioni stesse e delle parole con cui la nostra relazione dovrebbe essere dettata ed approvata, naturalmente, dalla maggioranza.

Le mie considerazioni sono mosse dall' intento che noi non veniamo qui a fare della scienza ufficiale, pericolosa o poco seria, ed a sfruttare un terreno che deve riserbarsi unicamente ai liberi e privati cultori della scienza.

Quanto poi alla relazione che vorrebbe imporsi *a priori* alla

Commissione, parmi una questione estemporanea. Giudicherà la Commissione volta per volta sulla opportunità, od anzi, meglio, sulla necessità di compilarla. A che prò fare una relazione, per esempio, se avessero a mancare voti o conclusioni da comunicarsi al ministero?

NOCITO. Io credo che sia prematura ogni discussione su questo argomento e perciò propongo formalmente che sia rinviata la proposta Ferri all' ultima seduta.

FERRI. In massima io sono d'accordo coll'onor. Nocito. Desidero sapere se la Commissione accetta il mio modo di vedere nella questione dei limiti che si dovrebbero imporre alla Commissione nel discutere il valore e la significazione dei fatti statistici raccolti a cura dell' Ufficio; questo mio modo di vedere l' ho già esposto nella tornata del 14 febbraio 1884 a questa Commissione e si legge a pag. 67 del volume 10° (serie 3ª) degli *Annali di Statistica.*

BODIO. L'ufficio della Commissione è doppio, a mio avviso, essendo essa chiamata a dettare le norme per la raccolta dei dati statistici ed a discutere sul valore delle risultanze ottenute.

Essa può adunque fare commenti sul numero dei reati, sulle circostanze che li hanno provocati ecc. Tutto ciò si comprende a mio avviso, nelle attribuzioni della Commissione nostra.

LUCCHINI. Spiegherò meglio il mio concetto.

Niuno può contestare che noi qui siamo chiamati, in primo luogo, se non in via esclusiva, per uno scopo essenzialmente tecnico, quale è appunto il *riordinamento* della statistica giudiziaria, da cui la Commissione s' intitola. Questo studio di riordinamento trae, gli è ben naturale, ad un esame assai più e meglio che materiale ed estrinseco dei registri, delle tavole e di quante altre fonti statistiche c' interessano. Per apprezzare e definire anche solo l'adozione o rimozione di una rubrica, o la sua formola, o la sua classificazione, è mestieri rendersi adeguata ragione del suo contenuto, della sua concludenza, dei servizi molteplici che può rendere la relativa notizia; bisogna insomma penetrarne l' essenza. È questo un compito già di per sè ben arduo e delicato, che richiede estesa cognizione della materia; ma è il compito che informa precisamente le nostre spettanze riordinatrici della statistica giudiziaria.

Vi è un secondo scopo per cui è anche costituita la nostra Commissione, e che neppur io contestai, purchè inteso nella sua giusta misura; ed è quello di predisporre al Ministro lo studio, agli intenti legislativi e amministrativi, delle risultanze e fonti statistiche, segnalandogliene i punti principali e più notevoli. Già dimostrai in quali termini e confini devono essere contenute queste relazioni al Ministro.

Un terzo campo di azione si sarebbe da taluno di noi ancora aperto all'operosità nostra collettiva e ufficiale: cioè non solo di *riordinare* le fonti statistiche, non solo di *segnalarne* al ministro i risultamenti, ma di *indurne* anche gli assunti scientifici che se ne possono trarre. Ed è ciò, per l'appunto, che io impugno; io che non sono del tutto estraneo agli studi di critica statistica, reputo che, ove si adottasse una tale estensione dei nostri lavori, mentre non si farebbe profittare molto alla scienza, seppure non le si recasse danno, nè al prestigio della nostra Commissione, si defrauderebbe questa di un tempo prezioso per adempire l'ufficio suo precipuo, che è ancora molto lungi dall'essere soddisfatto.

Per dare un esempio delle mie vedute, supponiamo che la Commissione nostra si dovesse occupare della statistica dei furti e delitti analoghi. Ebbene: dal punto di vista tecnico, nostro debito sarà, oltre la più esatta, ordinata e sicura raccolta dei dati che riflettono la figura delittuosa nel momento della denuncia e del giudizio, la ricerca altresì di tutte quelle altre notizie che giuridicamente, antropologicamente, sociologicamente, ecc., ce ne possono rappresentare le vicende, le caratteristiche speciali, i punti di relazione con altri fatti o fenomeni, avendo soltanto per limiti la serietà e la discrezione delle indagini; dal punto di vista del famoso art. 4 lettera *f*) del decreto che ci istituisce, noi, ad esempio, saremo indotti a richiamare l'attenzione del ministro sull'aumento progressivo del numero degli imputati o dei condannati per furti in generale, o per certi furti qualificati in particolare, in tutto il paese o in determinate località, ovvero sulla maggiore frequenza delle condanne o delle assoluzioni, ovvero sulla misura più o meno elevata delle pene inflitte, ecc. Ma quì, io dico, il nostro ufficio, già difficile e cospicuo, si esaurisce; e sarebbe, a mio avviso, snaturare l'indole e la destinazione del nostro istituto, se ci volessimo spingere più in là, per sentenziare, mettete caso, che la diminuzione dei furti significa aumento di prosperità

o di moralità, che le gravi pene applicate devono consigliare un maggior rigore della legge, o che, viceversa, la facilità nei giurati ad accordare le attenuanti deve consigliare una repressione più mite, ed altri cotali induzioni, che, per quanto arrischiate, possono essere dai singoli studiosi proposte e discusse, ma che, appunto perchè di ordine speculativo e scientifico, vogliono essere riservate a chi professa la scienza, che non è faccenda di un corpo ufficialmente costituito. Le Commissioni governative in generale devono occuparsi delle applicazioni, dell'accertamento dei fatti, che per noi sono le cifre statistiche, della proposta di atti e di provvedimenti legislativi od amministrativi, non mai di scienza teoretica, di astrazioni dottrinali, che non interessano immediatamente il Governo del quale le Commissioni medesime sono emanazione.

Ferri. Rifacendo la storia dei fatti la discussione sarà più breve. Prima di tutto si fece un determinato lavoro tecnico che riguardava il metodo di registrazione e si ebbe così la prima base, e compiuto questo lavoro si fece una relazione. Io fui incaricato della parte penale e con questo sistema si interpetrava l'art. 1°, comma *f*) del decreto di costituzione. Io vorrei però che la relazione non fosse per così dire consegnata *brevi manu*, dal relatore al Ministro, ma dovesse essere presentata alla Commissione, discussa da questa e approvata. La relazione non perde niente dal lato attraente e la Commissione non rinuncia a fare deduzioni, discutendola. E questo è avvenuto nel primo anno. Nel secondo anno la relazione non si è fatta; si è fatto ciò che ha dato luogo ad osservazioni e richiami; cioè si sono trovate negli Atti della Commissione delle cifre che i commissari qui avanti alla Commissione non avevano citate e che poscia hanno aggiunte nella relazione scritta.

Io credo fermamente che sia opportuno, per certi argomenti, che possono avere una grande importanza, di esaminarli prima; e questo non è fare della scienza ufficiale; poichè la Commissione ha la doppia funzione, tecnica e induttiva. Io pertanto insisto perchè si metta a partito la mia proposta, la quale è questa:

Che d'ora innanzi la Commissione, prima di chiudere i suoi lavori, dia l'incarico a due relatori di fare una relazione al Ministro sui lavori eseguiti, con riserva di darne prima lettura alla Commissione e riportarne l'approvazione.

... in campo questa
... è qualcheduno, Ori-
... altri del frutto più
... Così si perde il
... nulla. Ho inteso so-
... dei reati, come ho
... la criminalità è in
... una risoluzione de-
... allora: perchè ci
... della Commissione ab-
... conclusioni che si pos-
... limitarsi alla rilettura
... quali la competenza del

... che, anche ricono-
... tecnica alla nostra Com-
... lavoro. Tutt'altro! Ed
... importante egli vestisse
... altri vorrebbe attribuire.
... ad una discussione di
... missione, e mi sarei ben
... prima risoluta.
... ho mai chiesto che si
... reati, le quali ricerche
... l'ordinamento delle fonti;
... della Commissione dal-
... scogitabili dalle cifre rac-
... si converta cioè la Com-
... non si trasportino qui gli
... scuola, le quali hanno ben
... aver bisogno di voti

... costituzione di questa
... cooperare colla Direzione
... Ad onta di questo,
... azioni dalle cifre rac-
... un corpo nè esclusi-

vamente tecnico, nè esclusivamente accademico. Io credo che la Commissione debba dire: le cifre sono queste; senza poi interdire che si cavino le illazioni dalle cifre medesime.

PRESIDENTE. Vediamo di mettere insieme tutte le proposte fatte, all'infuori della pregiudiziale.

Il professor Lombroso ha parlato dell' aumento dei reati e ha detto che bisogna cercarne e distinguerne le cause; e su questo io credo non ci sia dissenso. Dopo fatta la statistica secondo la specie e la gravità dei reati, si possono fare deduzioni e apprezzamenti; è necessario però di sapere fino a qual punto ci venga ciò permesso dal decreto di costituzione. Ora questo decreto dice di presentare al ministro di grazia e giustizia una relazione sui risultamenti principali della statistica e sugli argomenti esaminati dal pubblico ministero nei resoconti annuali. Quando, esaminando una statistica, la Commissione trovi necessario di significare al ministro di grazia e giustizia quali siano i punti su cui la sua attenzione si è fermata, ben ha mandato ed obbligo di farlo, affinchè il ministro possa spiegare nella legislazione e nei regolamenti l' azione che costituzionalmente gli compete. Questi sono i confini entro i quali deve la Commissione restare per non trasformarsi in un corpo accademico.

Ora c'è l'altra proposta Ferri: che sia fatta una relazione, la quale dovrebbe essere letta e approvata in Commissione affinchè venga presentata al ministro con tutta l' autorità che è propria di un voto collegiale e plenario.

FERRI. C' è un aumento nella criminalità ? Ebbene gli ottimisti dicono di no. Il relatore viene davanti alla Commissione e fa la sua relazione molto succinta, poi negli Atti della Commissione aggiunge nuovi dati, che non erano stati prima comunicati ad essa. Io dico che la relazione dovrebbe essere letta qui, discussa, e allora risulterebbe che questi dati furono interpretati dalla Commissione, mentre adesso non è così.

PRESIDENTE. Si tratta di trovare il mezzo di fare senza ritardo delle relazioni speciali, nelle quali gli apprezzamenti che un relatore faccia individualmente, siano mantenuti come tali e non siano confusi per meno chiara e precisa redazione con i voti e le deliberazioni della Commissione.

Ha osservato giustamente il collega Gabelli che la Commissione non è nè un corpo puramente tecnico, nè un corpo accademico. Essa prepara tutti gli elementi per trarne conseguenze scientifiche e pratiche, e addita al ministro i punti sui quali egli potrebbe spiegare la sua azione, tanto nel campo amministrativo, che nel campo legislativo.

Adunque la Commissione, avendo discusso quest' argomento, è venuta nella deliberazione che l' estensione dei suoi lavori debba abbracciare la parte tecnica della statistica, più la parte deduttiva, in quanto questa possa occorrere per l'amministrazione della giustizia e per l' opera della legislazione.

Gabelli. Abbiamo due questioni secondo quello che fu detto fin qui; ma quella della quale è necessario chiarire la portata è la seconda, colla quale si vengono a determinare i rapporti della Commissione col Ministro. A mio avviso egli si rivolgerà a noi se ne avrà bisogno.

Quanto poi all'altra parte, cioè al modo di render conto dei nostri lavori verbali, mi pare che in tutte le Commissioni c' è uno che fa la relazione, poi il Corpo la rivede e l'approva. I voti individuali risultano poi dal processo verbale.

La seduta è sciolta.

ALLEGATI

ALLA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA STATISTICA

SULLO

STATO DEI LAVORI

presso l'Ufficio della Statistica giudiziaria.



(Seduta del 28 febbraio 1885).

Tavola della frequenza delle liti in

Distretto delle Corti d'appello di	Popolazione Cens. 31 dic. 1881	Procedimenti ai Conciliatori	
		in cifra assoluta	ogni 1000 abitanti
Genova	1,061,842	18,670	17,58
Casale	1,072,999	20,287	18,91
Torino	2,340,540	42,048	17,97
Milano	1,877,117	7,862	4,19
Brescia	1,460,209	7,718	5,29
Venezia	2,814,173	46,488	16,52
Parma	494,023	4,695	9,50
Modena (Sezione di Parma)	524,213	3,376	6,44
Lucca	689,659	12,235	17,74
Firenze	1,349,741	12,379	9,17
Bologna	1,165,155	9,725	8,35
Ancona	490,381	8,410	17,15
Macerata (Sezione d'Ancona)	448,898	11,960	26,64
Perugia (id.)	572,060	14,414	25,20
Roma	903,472	38,402	42,51
Aquila	951,781	34,421	36,17
Napoli	3,262,011	101,143	31,00
Potenza (Sezione di Napoli)	524,504	26,014	49,60
Trani	1,589,064	67,692	42,60
Catanzaro	1,257,883	70,159	55,78
Messina	460,924	13,161	28,55
Catania	904,983	32,980	36,44
Palermo	1,561,994	52,372	33,53
Cagliari	682,002	49,792	73,01
Regno	28,459,628	706,403	24,82

(1) Allegato citato a pag. 20 del presente rendiconto.

rie magistrature, per l'anno 1881. (1)

›si iniziati avanti.

ʼretori	ai Tribunali civili e di commercio		alle Corti d'appello		alle varie magistrature complessivamente	
ogni 1000 abitanti	in cifra assoluta	ogni 1000 abitanti	in cifra assoluta	ogni 1000 abitanti	in cifra assoluta	ogni 1000 abitanti
14,62	7,191	6,77	1,208	1,14	42,593	40,11
15,23	4.995	4,65	873	0,81	42,496	39,60
13,83	10,634	4,54	1,414	0,60	86,457	36,94
7,22	3,651	1,94	643	0,34	25,700	13,69
5,02	2,868	1,96	415	0,28	18,336	12,56
10,02	6,270	2,23	714	0,25	81,679	29,02
9,43	1,206	2,44	144	0,29	10,701	21,66
10,58	1,749	3,34	261	0,50	10,936	20,86
11,15	1,640	2,38	223	0,32	21,789	31,59
9,58	3,022	2,24	373	0,28	28,708	21,27
7,89	2,466	2,11	282	0,24	21,663	18,59
10,58	783	1,60	171	0,35	14,553	29,68
11,06	846	1,88	138	0,31	17,907	39,89
14,74	1,581	2,76	184	0,32	24,612	43,02
25,23	5,150	5,70	808	0,89	67,156	74,33
11,95	2,787	2,92	705	0,74	49,287	51,78
16,97	14,779	4,53	3,416	1,05	174,678	53,55
15,81	1,893	3,61	333	0,69	36,563	69,72
17,48	5,857	3,68	931	0,59	102,257	64,35
14,51	5,250	4,17	910	0,72	94,564	75,18
11,51	1,747	3,79	485	1,05	20,699	44,91
12,82	3,950	4,36	940	1,04	49,475	54,67
11,19	6,193	3,97	1,255	0,80	77,316	49,49
37,93	2,863	4,19	349	0,52	78,872	115,65
13,21	99,376	3,49	17,205	0,60	1,199,000	42,13

Tavola della frequenza delle liti inn

Distretto delle Corti d'appello di	Popolazione Cens. 31 dic. 1881	Procedi	
		ai Conciliatori	
		in cifra assoluta	ogni 100 abitan
Genova	1,061,842	17,161	16,1
Casale	1,072,999	20,063	18,7
Torino	2,340,540	32,991	14,0
Milano	1,877,117	8,263	4,4
Brescia	1,460,209	7,366	5,0
Venezia	2,814,173	43,791	15,
Parma	494,023	4,253	8,6
Modena (Sezione di Parma)	524,213	3,090	5,
Lucca	689,659	11,892	17,2
Firenze	1,349,741	11,763	8,7
Bologna	1,165,155	9,583	8,2
Ancona	490,381	8,047	16,4
Macerata (Sezione di Ancona)	443,898	11,008	24,
Perugia (id.)	572,030	15,284	26,7
Roma	903,472	37,612	41,
Aquila	951,781	33,054	34,7
Napoli	3,262,011	99,930	30,6
Potenza (Sezione di Napoli)	524,501	26,341	50,2
Trani	1,589,064	72,602	45,6
Catanzaro	1,257,833	74,774	59,4
Messina	460,924	12,865	27,9
Catania	904,983	36,148	39,
Palermo	1,561,994	53,651	31,5
Cagliari	682,002	66,143	96,
Regno	28,459,628	717,708	25,2

(1) Allegato citato a pag. 20 del presente rendiconto.

ırie magistrature per l'anno 1882. (1)

iosi iniziati avanti.

Pretori		ai Tribunali civili e di commercio		alle Corti d'appello		alle varie magistrature complessivamente	
ta	ogni 1000 abitanti	in cifra assoluta	ogni 1000 abitanti	in cifra assoluta	ogni 1000 abitanti	in cifra assoluta	ogni 1000 abitanti
7	14,49	6,865	6,47	1,188	1,12	40,601	33,24
0	14,45	4,831	4,50	835	0,73	41,239	38,43
7	12,96	9,932	4,25	1,402	0,60	74,652	31,90
9	6,94	3,735	1,99	549	0,29	25,563	13.62
8	4,33	2,618	1,79	424	0,29	16,726	11,45
2	9,01	6,172	2,19	772	0,27	76,077	27,03
7	9,10	1,309	2,65	141	0,29	10,200	20,65
9	9,63	1,581	3,02	250	0,48	9,970	19,02
9	9,92	1,611	2,34	230	0,33	20,572	29,83
5	8,82	2,692	1,99	321	0,24	26,634	19,77
2	7,61	2,522	2,16	284	0,24	21,261	18,25
0	10,42	851	1,74	159	0,32	14,167	28,89
5	10,97	926	2,03	131	0,29	16,990	37,85
2	13,53	1,506	2,63	185	0,32	24,717	43,21
35	24,61	5,178	5,73	740	0,82	65,765	72,79
30	11,17	2,783	2,93	647	0,68	47,119	49,51
14	15,83	14,355	4,40	3,050	0,94	169,009	51,81
23	15,30	1,918	3,63	412	0,79	35,694	69,96
33	17,60	5,911	3,72	963	0,61	107,439	67,61
37	15,08	5,789	4,60	886	0,70	100,416	79,83
25	11,34	1,989	4,32	393	0,86	20,475	44,42
31	12,74	4,104	4,53	961	1,06	52,744	58,28
36	10,84	6,102	3,91	1,083	0,69	77,772	49,79
06	40,04	3,471	5,09	447	0,66	97,337	142,77
02	**12,70**	**98,756**	**3,47**	**16,456**	**0,58**	**1,194,222**	**41,96**

Tavola della frequenza delle liti

Distretto delle Corti d'appello di	Popolazione (1) Cens. 31 dic. 1881	Pro ai Conciliato in cifra assoluta	al
Genova	1,061,842	17,161	
Casale	1,072,999	20,063	
Torino	2,340,540	32,991	
Milano	1,877,117	8,263	
Brescia	1,460,209	7,366	
Venezia	2,814,173	43,791	
Parma	494,023	4,253	
Modena (Sezione di Parma)	524,213	3,090	
Lucca	689,659	11,892	
Firenze	1,349,741	11,763	
Bologna	1,165,155	9,583	
Ancona	490,381	8,047	
Macerata (Sezione di Ancona)	448,898	11,008	
Perugia (id.)	572,030	15,284	
Roma	903,472	37,612	
Aquila	951,781	33,054	
Napoli	3,262,011	99,930	
Potenza (Sezione di Napoli)	524,504	26,341	
Trani	1,589,064	72,602	
Catanzaro	1,257,833	74,774	
Messina	460,924	12,865	
Catania	904,983	36,148	
Palermo	1,561,994	53,651	
Cagliari	682,002	66,143	
Regno	28,459,628	717,708	

(1) Allegato citato a pag. 20 del presente rendiconto.

varie magistrature per l'anno 1882. (1)

nsioni iniziati avanti.

ai Pretori		ai Tribunali civili e di commercio		alle Corti d'appello		alle varie magistrature complessivamente	
i in uta	ogni 1000 abitanti	in cifra assoluta	ogni 1000 abitanti	in cifra assoluta	ogni 1000 abitanti	in cifra assoluta	ogni 1000 abitanti
,387	14,49	6,865	6,47	1,188	1,12	40,601	38,24
,610	14,45	4,831	4,50	835	0,78	41,239	38,43
,827	12,96	9,932	4,25	1,402	0,60	74,652	31,90
,019	6,94	3,735	1,99	549	0,29	25,563	13.62
,318	4,33	2,618	1,79	424	0,29	16,726	11,45
,342	9,01	6,172	2,19	772	0,27	76,077	27,03
4,497	9,10	1,309	2,65	141	0,29	10,200	20,65
5,049	9,63	1,581	3,02	250	0,48	9,970	19,02
6,869	9,92	1,611	2,34	230	0,33	20,572	29,83
1,905	8,82	2,692	1,99	321	0,24	26,634	19,77
8,872	7,61	2,522	2,16	284	0,24	21,261	18,25
5,110	10,42	851	1,74	159	0,32	14,167	28,89
4,925	10,97	926	2,03	131	0,29	16,990	37,85
7,742	13,53	1,506	2,63	185	0,32	24,717	43,21
2,235	24,61	5,178	5,73	740	0,82	65,765	72,79
0,630	11,17	2,783	2,93	647	0,68	47,119	49,51
1,644	15,83	14,355	4,40	3,050	0,94	169,009	51,81
8,023	15,30	1,918	3,63	412	0,79	36,694	69,96
7,963	17,60	5,911	3,72	963	0,61	107,439	67,61
8,967	15,08	5,789	4,60	886	0,70	100,416	79,83
5,225	11,34	1,989	4,32	393	0,86	20,475	44,42
1,531	12,74	4,104	4,53	961	1,06	52,744	58,28
6,936	10,84	6,102	3,91	1,083	0,69	77,772	49,79
7,306	40,04	3,471	5,09	447	0,66	97,337	142,77
1,302	12,70	98,756	3,47	16,456	0,58	1,194,222	41,96

Tavola della frequenza delle liti innanzi

Distretto delle Corti d'appello di	Popolazione Cens. 31 dic. 1881	Procedimenti	
		ai Conciliatori	
		in cifra assoluta	ogni 1000 abitanti
Genova	1,061,842	17,429	16,[illegible]
Casale	1,072,999	22,760	21,[illegible]
Torino	2,340,540	34,403	14,[illegible]
Milano	1,877,117	9,122	4,[illegible]
Brescia	1,460,209	8,114	5,[illegible]
Venezia	2,814,173	59,596	21,[illegible]
Parma	494,023	4,272	8,[illegible]
Modena (Sezione di Parma)	524,213	3,063	5,[illegible]
Lucca	689,659	13,457	19,[illegible]
Firenze	1,349,741	11,726	8,[illegible]
Bologna	1,165,155	8,164	7,0[illegible]
Ancona	490,381	8,219	16,[illegible]
Macerata (Sezione di Ancona)	448,898	12,974	28,9[illegible]
Perugia (Id.)	572,060	14,897	26,0[illegible]
Roma	903,472	41,423	45,8[illegible]
Aquila	951,781	33,319	35,01
Napoli	3,262,011	99,615	30,54
Potenza (Sezione di Napoli)	524,504	24,148	46,04
Trani	1,589,064	74,054	46,60
Catanzaro	1,257,883	80,846	64,28
Messina	460,924	13,697	29,71
Catania	904,983	33,519	37,04
Palermo	1,561,994	57,329	36,70
Cagliari	662,002	59,734	87,59
Regno	28,459,628	745,880	26,21

(1) Allegato citato a pag. 20 del rendiconto.

rie magistrature per l'anno 1883. (1)

osi iniziati avanti

Pretori		ai Tribunali civili e di commercio		alle Corti d'appello		alle varie magistrature complessivamente	
...ta	ogni 1000 abitanti	in cifra assoluta	ogni 1000 abitanti	in cifra assoluta	ogni 1000 abitanti	in cifra assoluta	ogni 1000 abitanti
8	12,24	6,252	5,89	1,122	1,06	37,801	35,60
6	13,42	4,563	4,25	766	0,71	42,485	39,59
79	11,83	10,351	4,42	719	0,31	73,152	31,25
56	5,94	3,437	1,83	660	0,35	24,375	12,98
58	3,60	2,395	1,64	381	0,26	16,148	11,06
78	7,56	5,504	1,95	757	0,27	87,135	30,96
32	7,05	1,181	2,39	143	0,29	9,078	18,33
34	7,51	1,243	2,37	230	0,44	8,470	16,16
63	9,08	1,416	2,06	193	0,28	21,329	30,93
29	7,13	2,422	1,80	310	0,23	24,087	17,85
22	5,86	2,127	1,83	277	0,24	17,390	14,93
91	10,18	1,071	2,18	131	0,27	14,412	29,39
34	9,66	839	1,87	100	0,22	18,247	40,65
41	12,83	1,297	2,27	181	0,32	23,716	41.46
179	22,34	5,007	5,54	879	0,97	67,488	74,70
541	10,03	2,507	2,63	470	0,49	45,837	48,16
600	13,37	14,373	4,40	3,093	0,95	160,681	49,26
642	12,67	1,787	3,41	309	0,58	32,886	62,70
736	16,82	6,028	3,80	1,150	0,72	107,968	67,94
198	13,67	5,380	4,27	947	0,75	104,371	82,97
064	10,99	1,581	3,43	529	1,15	20,871	45,28
801	11,94	4,343	4,80	873	0,96	49,536	54,74
563	9,96	5,758	3,69	1,440	0,92	80,090	51,27
650	36,14	2,780	4,08	273	0,40	87,437	128,21
,535	11,23	93,642	3,29	15,933	0,56	1,174,990	41,29

Seduta del 24 febbraio 1885.

Presidenza del consigliere TONDI.

Presenti i commissari: BELTRANI-SCALIA, BODIO, CASORATI, CURCIO, FERRI, GABELLI, GIURIATI, LOMBROSO, LUCCHINI, NOCITO, OLIVA, DE-FALCO ed i segretari DE' NEGRI, BRUSCHETTI e PERSICO.

PRESIDENTE. Ricorderò brevemente quello che ieri s' è fatto. Il prof. Bodio diede lettura alla Commissione dei risultati sulla statistica del 1882 e degli altri lavori del suo ufficio: in questa relazione notò una progressiva diminuzione nel numero delle liti e conchiuse che lo spirito di litigiosità nel paese andava diminuendo. A questo proposito vennero fuori le osservazioni dell'onorevole Giuriati, il quale faceva giustamente osservare che la diminuzione nel numero delle cause civili trattate si poteva ripetere, in parte almeno, dalla gravezza delle spese che si esigono perchè uno possa far valere giudizialmente le proprie ragioni.

Seguì l'osservazione Nocito circa l'omissione delle sentenze arbitrali, che formano anch' esse parte della materia litigiosa e fu osservato che si era già a ciò provveduto.

Il prof. Bodio, nel concludere la sua relazione, aveva detto che la diminuita litigiosità poteva trovare una spiegazione nel fatto della cresciuta prosperità del paese. Su questo punto presentavasi alla Commissione il dubbio se le fosse consentito, secondo il suo istituto, di fare sui risultamenti della statistica tutte le induzioni possibili negli ordini della scienza, della legislazione e dell'amministrazione. Discutendo questo argomento, i commissari si trovarono d'accordo nel riconoscere che, dovendosi stabilire

le diverse categorie nelle quali i fatti avevano da collocarsi, giovasse seguire un criterio largo per modo che i dati statistici raccolti potessero servire allo scienziato, al giurista ed all'amministratore. La Commissione però, nel riservarsi la facoltà di fare osservazioni affinchè il lavoro fosse indirizzato per modo da poter corrispondere all' ampiezza dello scopo sociale ed economico, riconosceva che le sue deduzioni dovevano restringersi a quelle che potevano esercitare una salutare influenza nell'attuazione delle leggi vigenti e nelle proposte delle leggi da farsi. Venne in ultimo la questione del professore Ferri. Egli disse: si pubblicano delle relazioni speciali prima che vengano approvate dalla Commissione; in queste relazioni si leggono delle conclusioni circa le quali può nascere dubbio che siano state approvate dalla Commissione, mentre che in effetto non lo furono; perciò è necessario che d' ora innanzi ogni relazione, prima di essere presentata al Ministro e stampata negli Atti della Commissione, sia da questa discussa ed approvata.

Lucchini. La Commissione è certamente libera di provvedere come le talenta. Ciò che tuttavia ora importa assodare è questo solo: che sinora non si è presentato verun pericolo di equivoco, poichè relazioni compilate in nome della Commissione collettiva al Ministro non si sono fatte: soltanto si è dato incarico ad alcuno di noi di riferire al Ministro sui lavori della nostra prima sessione, e le relazioni, come tali, rimasero opera personale dei relatori, salve le emende che il Comitato esecutivo, cui furono comunicate, credette opportuno di suggerire. Poi al Ministro non si fecero altre relazioni; e le successive stampate negli Atti non furono che relazioni individuali di talun altro di noi alla Commissione, come lavoro preliminare sui temi da discutersi, e per incarico ricevuto dal Comitato. A persuadersene basta leggere il contenuto delle relazioni stesse.

Presidente. Dunque parrebbe che il collega Ferri avesse creduto conclusione della Commissione ciò che invece era conclusione del relatore.

Ferri. Le mie osservazioni erano rivolte alla compilazione delle relazioni; delle conclusioni non parlai. Entrano dei materiali

nuovi, che non furono discussi e dei quali la Commissione non ebbe cognizione prima.

Bodio. Non si fece che aggiungere i dati più recenti che si poterono desumere dai prospetti sommari annessi ai discorsi inaugurali dei Procuratori generali, pubblicati nel frattempo.

Casorati. Desidero fare qualche osservazione intorno all' indole delle relazioni. Abbiamo due specie di relazioni: una, che è individuale del relatore e consiste in una prefazione o illustrazione alle proposte presentate dal relatore medesimo allo studio della Commissione; l' altra è l'espressione dei convincimenti della Commissione e viene rassegnata al Ministro Guardasigilli in conformità a ciò che è prescritto dalla lettera *f*) del regio decreto 20 aprile 1882. Il punto, sul quale pare vi sia dissenso, sarebbe dunque risoluto e perciò crederei dovesse esser troncata questa discussione.

Ferri. Io faccio invece un' altra proposta. Per ottemperare veramente al decreto suindicato bisogna ritornare al sistema d'incaricare due Commissari affinchè, l' uno per la parte penale e l' altro per la parte civile, facciano una relazione riassuntiva dei lavori compiuti dalla Commissione, che questa dovrebbe prima discutere ed approvare e poi presentare al Ministro.

Bodio. Le relazioni che sogliono farsi alla Commissione si riferiscono allo stato dei lavori statistici in corso ed alla preparazione di lavori nuovi; sono, in generale, l' indicazione dei criteri che dovrebbero guidare le indagini statistiche, al fine di promuovere le discussioni e i voti della Commissione stessa; mentre invece il prof. Ferri desidera un' altra cosa; egli allude ad una relazione conclusiva, che a nome della Commissione s' avrebbe da presentare al Ministro per riassumere la parte sostanziale della discussione fatta. Converrebbe, egli dice, dopo finita la nostra discussione, pregare due relatori di fare distinte relazioni riassuntive, cioè una per le questioni attinenti alla statistica giudiziaria civile e l' altra per le attinenti alla penale. È difficile però di ottenere che le due relazioni siano pronte senza porre un intervallo di parecchi giorni fra quello in cui sono terminate le discussioni e l'altro in cui potrebbero essere lette le relazioni innanzi

alla Commissione, affinchè potessero essere approvate; e non sarà sempre cosa facile avere l' intervento della maggioranza dei commissari per codesta seduta finale.

De' Negri. Credo io pure che non sarà agevole ottenere che dopo altri sette od otto giorni la Commissione si raccolga nuovamente ed in numero sufficiente, per sentire la lettura delle relazioni preparate nel frattempo, poichè colla chiusura del Parlamento i membri di esso si disperdono. Questo ufficio di riferire al Ministro dovrebbe essere deferito alla Presidenza. Al termine di ogni sessione la Presidenza rassegnerebbe al Ministro una relazione, che riassumerebbe l' operato della Commissione ed accompagnerebbe i verbali delle discussioni.

Ferri. Mi pare che durante l' assenza del Presidente della Commissione non sia conveniente prendere una decisione. È meglio che egli ci sia per dire se accetta, o per far conoscere le ragioni per le quali non accetta.

Curcio. Io, che nel decorso anno sono stato onorato dell' incarico di riferire intorno alla statistica civile: debbo ricordare che per la penale fu nominato un altro relatore. Per quanto riguarda la parte da me disimpegnata, posso assicurare il professore Ferri, il quale vuole una relazione che dia le risultanze delle discussioni della nostra Commissione e riferisca le decisioni più importanti da essa prese, che questo è stato appunto il metodo da me seguito, come egli stesso può accertarsene, leggendo il mio rapporto pubblicato nel volume degli Atti della Commissione. Vedrà ancora che in quella mia relazione si è riassunto ciò che dissero i procuratori generali; e vorrà considerare che se si volesse fare un' analisi minuta di quei discorsi, si dovrebbe fare un lavoro molto lungo. Salvo la libertà naturale che non si può disconoscere nello scrittore di qualsiasi relazione, giova osservare che in quella che si legge negli Atti, i risultati de' lavori nostri furono riassunti nelle conclusioni presentate al Ministro, il quale le prese in considerazione; talchè, per la parte che poteva interessare il suo Ministero, fece una circolare ai procuratori generali, i quali si erano lagnati che molti minorenni non avessero tutore, ricordando loro che, una volta scoverto il male, incombeva ad essi il dovere di

scongiurarlo e che per porvi un rimedio era loro stretto dovere di promuovere l'istituzione e la convocazione dei Consigli di famiglia o di tutela. Quindi ciò che disse il professore Ferri non è esatto, perchè noi abbiamo appunto già stampate, secondo il suo desiderio, la relazione e le conclusioni fatte al Ministro per la parte civile, e furono presi, in seguito a quelle, de' provvedimenti di ordine giuridico ed amministrativo molto importanti.

Ferri. Io mi riferiva e mi riferisco soltanto alle relazioni sulla statistica penale, e quindi non alludevo alla relazione del collega Curcio.

Giuriati. Quando la Commissione pubblica i verbali delle sedute, non mi sembra che vi sia bisogno di una relazione riassuntiva. Nonpertanto, vista la discordanza delle opinioni e siccome la questione non è all' ordine del giorno ed è questione grossa, la quale va ponderata, anche per non scostarsi dalle disposizioni del decreto che ha costituito la nostra Commissione, propongo di rimandare ogni deliberazione su quest'argomento all'ultima tornata.

Ferri. Io non ho nessuna difficoltà ad accettare questo rinvio.

Nocito. Io appoggio pure la sospensiva Giuriati. Ieri fu questo il mio primo pensiero, e torno ad insistere per l' economia e la regolarità dei nostri lavori, che questa risoluzione sia rimandata alla fine della sessione, e che prima si discuta interamente l' ordine del giorno. È questo un metodo il quale, meglio che dal decreto organico ci viene imposto dalla logica, giacchè non sempre, nè su tutti gli argomenti discussi, si deve fare una relazione. La questione sarà risoluta in fine: se sarà il caso di fare una relazione sui risultati dei nostri lavori, per suggerire al Ministro provvedimenti da prendersi sull'amministrazione della giustizia, si farà; se non vi sarà nulla da raccogliere, nulla da proporre, siccome non vi è obbligo di fare la relazione, questa non si farà.

Lucchini. Io mi associo alla proposta Giuriati: si tratta di vedere se vi sia la convenienza volta per volta di fare una relazione. Prima di tutto, può mancar materia, come già accadde, per una relazione. Poi può mancare il tempo per debitamente compilarla,

discuterla ed approvarla. Ciò che a noi interessa si è che le nostre proposte siano accolte, non già che il Ministro abbia a compiacersi di una nostra elaborata, dotta e puntuale relazione. Ed a questo proposito noto che alcune delle nostre proposte furono onorate dall' accoglienza del Ministro senza bisogno di siffatte relazioni riassuntive. Ad esempio, e per stare a casi recenti, la scheda penale fu adottata, e fu diramata con apposita circolare. Che cosa possiamo desiderare di più?

Presidente. Domando se la sospensiva è accettata.
(È accettata).

Casorati. L' argomento pel quale ho domandato la parola si riannoda all' ordine del giorno, e dovrebbe essere discusso prima di passare all'argomento della criminalità. In diverse occasioni si è nel Ministero rilevata, a proposito di dati statistici, una lacuna sulla quale stimo conveniente di chiamare l' attenzione della Commissione. Avviene giornalmente che il Ministro, o qualche deputato o senatore, abbiano bisogno di dati statistici intorno ai lavori delle varie autorità giudiziarie, e specialmente negli ultimi tempi occorse di conoscere il numero delle cause trattate avanti la tale o tale altra pretura, avanti un tribunale od una corte di assise. Quando succede questo, il Ministero si trova in grandi difficoltà. Non può ricorrere ai prospetti sommari che pubblica la Direzione di Statistica, perchè sono notizie riassuntive nelle quali è dato il totale dei lavori, per esempio, dei pretori, per distretti di Corte d' appello e non per ciascuna pretura. Nemmeno può valersi delle statistiche ordinarie e complete, perchè tali pubblicazioni sono fatte col ritardo di alcuni anni, sicchè quando il Ministero ha bisogno di notizie, si deve riferire a statistiche vecchie, i cui dati sono spesse volte insufficienti a rappresentare lo stato attuale delle cose.

Io quindi propongo che la Commissione incarichi il Comitato di studiare il modo come provvedere al notato inconveniente, e di riferirne a suo tempo.

De' Negri. Mi credo in obbligo di dare alcuni schiarimenti a proposito degli inconvenienti lamentati. Fino al 1876 la statistica si pubblicava per tutte le preture singolarmente, ma la Commis-

sione del 1879, ritenendo che ciò aumentasse di troppo la mole del lavoro e la spesa senza corrispondente utilità, deliberò che le notizie delle preture fossero pubblicate riassunte per distretti di tribunale. Non pertanto la Direzione della statistica compila e conserva manoscritte le notizie analitiche delle singole preture ed è così che sulla fine del 1884 ha potuto dare, e in brevissimo tempo, al Guardasigilli, che lo aveva richiesto, un prospetto recante il numero delle sentenze pronunciate da ciascuna pretura, in materia sia civile come penale, negli anni 1879 a 1883 e la media del quinquennio. Ciò mostra che, sebbene l'Ufficio abbia dovuto provvedere alla liquidazione del passato e non siasi ancora potuto mettere intieramente al corrente nelle pubblicazioni, può già sopperire ad ogni richiesta dell' Amministrazione entro breve termine; onde non sussistono, per questa parte, i ritardi che deplorava il comm. Casorati.

Quando il nuovo ordinamento della statistica civile e penale sarà entrato nelle consuetudini degli Uffici giudiziari, ed il Mistero della Giustizia curerà che questi adempiano volonterosamente e convenevolmente al debito loro, sicchè non occorra più rimandare parecchie volte di seguito uno stesso quadro affinchè venga rettificato, si potrà ottenere anche una maggiore celerità e pubblicare nel novembre o dicembre di ciascun anno la statistica dell' anno precedente.

Quanto al pubblicare i dati analitici per ciascuna pretura, l' ufficio è agli ordini della commissione e del ministro, e potrà farlo a cominciare dal volume del 1884.

Presidente. Una cosa sola voglio soggiungere ed è questa: che conoscere i dati statistici in relazione alle singole località non sarà senza grande profitto per lo scienziato e per l' amministratore. Su questo siamo tutti d'accordo.

(Essendo presente il Presidente della Commissione senatore De Falco, il comm. Tondi lo prega di assumere la presidenza.)

Presidente De Falco. Essendo esaurita, a quanto pare, la discussione sorta sul primo argomento ch' era posto all' ordine del giorno, passiamo al secondo. Il comm. Bodio ha la parola per riferire sul movimento della criminalità nell'undicennio 1873-1883.

Relazione sullo studio retrospettivo della delinquenza secondo le statistiche degli undici anni 1873-1883.

Bodio. In seguito a mozione del prof. Ferri, la Commissione per la statistica giudiziaria espresse nella sessione dello scorso anno il desiderio che, a cura dell' Ufficio della statistica giudiziaria, si facesse uno studio sul movimento della delinquenza nel Regno, risalendo addietro per quanti anni fosse possibile trovare i termini di confronto. Mi onoro di presentare alla Commissione questo lavoro fatto per il periodo di undici anni 1873-1883.

Non si potè risalire più in là del 1873 perchè gli elementi si trovavano troppo manchevoli e disparati. Ed anche limitandoci al periodo suddetto, si trovano frequenti lacune e difetti di omogeneità nel materiale statistico, per cagione dei *momenti* diversi della procedura ai quali si riferiva l'indagine.

Talora, infatti, si adotta una classificazione dei reati in pochissime grandi rubriche: tal'altra se ne fa una classificazione meno sommaria; per alcuni anni si classificano i *reati* e non gli *autori*, ovvero i reati *denunziati* e non quelli pei quali seguì *giudizio* o *condanna*, per altri anni si dà la classificazione dei reati pei quali seguì *giudizio*, ovvero di quelli pei quali seguì *condanna*, e non quella dei *reati denunciati*. Talvolta si classificano, secondo i titoli dei reati, gli *imputati*, e non i *giudicati*, nè i *condannati*; altra volta solamente i *condannati* e non i *giudicati*, nè gli *accusati*; e così via discorrendo per i vari elementi e loro svariate combinazioni.

Nello studio comparativo, che si presenta oggi alla Commissione, i reati furono divisi in 19 gruppi, secondo la classificazione adottata nelle statistiche dal 1875 al 1879 inclusivo; riconducendo a questa classificazione (per rendere possibili i confronti) anche quella più particolareggiata che trovasi fatta nelle statistiche degli anni 1880 e successivi. Solamente pei giudizi innanzi ai pretori si dovette mantenere la divisione più sommaria in quattro soli gruppi, quale era stata adottata nel 1875.

Stabilita la classificazione dei reati, si comincia a dare il numero dei *reati denunciati pei quali provvidero gli uffici del Pubblico Ministero* (compresi quelli di cui erano ignoti gli autori) e

il numero degli *imputàti* noti o indiziati, contro i quali venne iniziato procedimento.

Segue la notizia dei reati ed imputati pei quali fu avviata istruzione, sia presso i tribunali, sia presso le sezioni di accusa; colle risultanze dell'istruttoria, indicando cioè, se vi fu proscioglimento o rinvio al giudizio.

Vengono infine i giudizi che ebbero luogo innanzi ai pretori, ai tribunali correzionali (in primo grado) e alle corti di assise, porgendosi distinte notizie dei reati e degli imputati pei quali seguì giudizio, e dei reati e degli imputati pei quali seguì condanna. (Vedasi il modello in bianco annesso a questa relazione).

Le lacune sono varie e numerose, come dissi. Ad ogni modo questo grande lavoro di liquidazione delle antiche statistiche, se anche non è riuscito cosa completa, come sarebbe stato desiderabile, dispensa gli studiosi da qualunque altra ricerca retrospettiva. Tutto quanto si poteva trovare fu utilizzato colla maggiore diligenza e colla più sottile critica dei documenti.

Passiamo a rassegna il materiale, anno per anno, seguendo lo schema adottato pei confronti.

Per l'anno 1873 si hanno solamente i dati complessivi per tutto il Regno, non essendo mai state pubblicate le tavole per le singole corti d' appello; nè potendosi ora rintracciare gli elementi originali per ciascun tribunale o corte.

Per l' anno 1874 non si ha neppure la divisione dei reati nei 19 gruppi suddetti, ma una classificazione molto più sommaria. Rispetto alle Corti di assise le suddivisioni sono cinque, cioè: Reati contro la pubblica amministrazione; contro la fede pubblica; contro le persone; contro le proprietà; altri reati preveduti dal Codice penale o da leggi speciali.

Quanto ai tribunali ed ai pretori le suddivisioni sono anche minori, riducendosi a quattro.

Oltre a ciò, per il 1874 mancano affatto le cifre dei *reati denunziati* e degli *imputati* noti o indiziati, e qualsiasi notizia sugli imputati e reati nel periodo istruttorio. Riguardo ai giudizi si hanno soltanto le cifre degli imputati *giudicati* e dei *condannati* dai pretori, dai tribunali e dalle corti d'assise e le cifre dei *reati* pei quali seguì *condanna* innanzi ai tribunali e alle corti d'assise.

Per gli anni 1875, 1876, 1877 e 1878 la raccolta dei dati fu fatta con identici modelli.

Per tutti questi anni è dato bensì il numero dei *reati denunciati* in ciascun anno, ma non quello corrispondente degli *imputati* noti o indiziati.

Per le sezioni di accusa, il numero dei reati pei quali seguì istruttoria non è distinto secondo l'esito della medesima, nè secondo che si trattava di imputati noti od ignoti.

I giudicati ed i condannati dai pretori non sono classificati secondo i reati, essendo fatta la classificazione solamente pei reati pei quali seguì condanna, e manca poi ogni notizia per quelli pei quali seguì giudizio.

Pei giudizi (di primo grado) innanzi ai tribunali, pel 1875, nelle tabelle sono riuniti in una sola rubrica i diversi reati contro le persone, e la stessa agglomerazione è fatta pei reati contro le proprietà.

Analoghe osservazioni occorrono rispetto ai giudicati ed ai condannati per gli stessi due ordini di reati.

Per gli anni 1876, 1877 e 1878 poi (a differenza del 1875), nei reati contro le persone si distinguono gli omicidi d'ogni specie (compresi i ferimenti seguiti da morte) dagli altri reati contro le persone, ed i furti qualificati sono separati dal complesso dei reati contro le proprietà.

Riguardo alle corti d'assise manca la classificazione dei reati pei quali seguì il giudizio.

Per il 1879 ed il 1880 le notizie sono anche più scarse che non per gli anni precedenti. Manca il numero degli imputati in corrispondenza alla classificazione dei reati denunciati, e si ha soltanto il numero degli imputati in complesso. Così pure nel periodo istruttorio si conosce il numero totale degli imputati prosciolti e quello dei rinviati a giudizio, ma senza distinzione di reati. Pei reati, poi, manca la notizia dell'esito dell'istruttoria. Per i giudizi pronunciati dai pretori manca ogni dato circa i reati pei quali seguì giudizio; avendosi solamente la classificazione dei reati pei quali seguì condanna. Anche pei tribunali non si hanno le notizie sugli imputati distinti per reati, ma solamente il numero totale degli imputati; manca pure ogni notizia dei reati pei quali seguì condanna e si conosce solo il numero dei reati pei quali seguì giudizio, classificati secondo la specie loro. Però tanto la notizia sommaria sugli imputati condannati, quanto la notizia particolareggiata circa i reati, sono viziate per il fatto che esse riguar-

dano complessivamente gli imputati condannati ed i reati giudicati in primo grado di giudizio ed in appello dai pretori.

Per gli anni 1881, 1882, 1883 si lamentano gli stessi difetti come pei due anni precedenti, con questo solo miglioramento che si sono potuti sceverare dal complesso degli imputati condannati quelli condannati in primo grado, mentre invece, rispetto ai reati, continuano a rimanere commisti quelli giudicati in appello con quelli giudicati in primo grado.

Per le corti d' assise, invece a cominciare dal 1879, si hanno sempre le notizie complete, poichè appunto dal 1879 per le corti d'assise i dati sono nominativi e descrittivi per ciascuna sessione.

Procediamo all'esame dei dati raccolti.

Per farsi un concetto del movimento della delinquenza un primo elemento che si deve prendere in esame è il numero dei reati denunziati agli Uffici del Pubblico Ministero. Lasciamo da parte, per ora, le denunzie per delitti di competenza pretoriale fatte direttamente ai pretori stessi, che sono annualmente circa 82 mila (1) trattandosi di reati di minima gravità che non possono importare una pena maggiore di tre mesi di carcere e di 300 lire di multa.

---

(1) Dal numero dei procedimenti iniziati ogni anno direttamente dai pretori per delitti di loro originaria competenza si può argomentare il numero dei delitti denunziati, poichè questi stanno in un rapporto costante coi procedimenti, e le due cifre non possono differire che di poco tra loro. Le statistiche pubblicate fanno conoscere il numero complessivo dei procedimenti sopravvenuti nell' anno e pendenti dall' anno precedente, che i pretori ebbero a carico per delitti di loro competenza originaria, compresi quelli rinviati dal Pubblico Ministero.

Ora, per conoscere anzitutto il numero dei procedimenti iniziati nell'anno, è chiaro che bisogna detrarre dalla cifra suindicata il numero dei pendenti dall' anno precedente. Ma questo numero, per gli anni 1875-83, è dato per tutti i procedimenti pendenti, in complesso, e non per i delitti di competenza pretoriale e per le contravvenzioni, separatamente. Tale distinzione non si ha che per l'anno 1884. Si può però, senza pericolo di incorrere in un grave errore, ritenere che il rapporto dei procedimenti pendenti per delitti rispetto al numero complessivo dei procedimenti pendenti sia stato per gli anni dal 1875 al 1883 quello stesso che si riscontra nell'anno 1884, cioè di 37.24 a 100, e calcolare per mezzo di questo rapporto il numero dei procedimenti arretrati in ciascun anno. Si otterrà così la cifra annua dei procedimenti per delitti di competenza dei pretori, esclusi quelli rinviati loro, sia per ragione di competenza sia per circostanze attenuanti, dai magistrati inquirenti superiori (art. 251 e 252 cod. proc. pen.), non compresi però quelli rinviati dal Pubblico Ministero. Il numero di questi risulta per altro dalla tavola dei lavori del Pubblico Ministero (col. 3); cosicchè basterà sottrarlo dalla cifra anzidetta per avere in fine il numero dei procedimenti iniziati direttamente nell' anno dai pretori per delitti di loro

Vediamo adunque quante furono le denunzie o querele sulle quali provvide il Pubblico Ministero, escluse quelle esaurite dal medesimo coll'invio all'archivio per inesistenza di reato.

Ecco quali sarebbero le cifre registrate sotto questa rubrica nei volumi annuali:

Anno	Reati denunciati esclusi i fatti riconosciuti dal Pubblico Ministero insussistenti o non costituenti reato	Anno	Reati denunciati esclusi i fatti riconosciuti dal Pubblico Ministero insussistenti o non costituenti reato
1875	233 468	1880	290 432
1876	223 784	1881	264 529
1877	240 326	1882	263 019
1878	259 355	1883	260 276
1879	273 251		

Notiamo in questa serie di cifre un salto, un aumento improvviso di circa 14,000 reati dal 1878 al 1879.

Dal 1880 in poi il numero dei reati è in diminuzione sensibile; ma per quanto ne sia disceso il numero, si contavano nel 1883 circa 27,000 reati denunziati di più che nel 1875 e 37,000 di più che nel 1876.

Questo aumento sarebbe un fatto grave; ma esaminando minutamente l'organismo della statistica penale nelle sue varie fasi, si arriva a persuadersi che la differenza tra il primo periodo (1875-78)

originaria competenza: numero che rappresenta con molta approssimazione, come abbiamo detto in principio, quello dei reati ad essi denunciati.

Ecco le cifre ottenute, eseguito il calcolo nella maniera sopraindicata, per gli anni 1875-83.

1875	69 000	1880	100 000
1876	66 000	1881	84 000
1877	74 000	1882	87 000
1878	78 000	1883	84 000
1879	000		

e il secondo (1879-83) deve essere minore di quella che apparisce dalle cifre riprodotte più sopra.

Infatti si deve ritenere che per il primo periodo non siano contemplati quei reati che dal Pubblico Ministero erano stati inviati, per ragioni di competenza, al giudizio del pretore, poichè in testa ai modelli distribuiti agli Uffici giudiziari per la raccolta dei dati originali negli anni 1875-78 si leggeva: *reati denunziati pei quali ebbe luogo citazione diretta o istruzione formale.*

Aggiungendo alle cifre dei reati denunciati per gli anni 1875-78 la cifra di 14,300, che corrisponde alla media dei reati inviati dal Pubblico Ministero al giudizio del pretore nello stesso periodo e arrotondando le cifre, formiamo la seguente serie, che consideriamo come la rappresentazione dell'andamento della criminalità, la più proporzionata al vero, in quanto quest'andamento può essere indicato dalle denunzie e querele ritenute fondate dal Pubblico Ministero (1).

Anno	Reati denunciati	Per ogni 10,000 abitanti	Anno	Reati denunciati	Per ogni 10,000 abitanti
1875.	248 000	90.24	1880.	290 000	101.67
1876.	233 000	85.71	1881.	265 000	93.11
1877.	255 000	91.04	1882.	263 000	91.53
1878.	274 000	97.13	1883.	260 000	89.62
1879.	273 000	93.00			

Che se invece di paragonare tra loro le cifre dei *reati denunziati*, il confronto tra i vari anni della serie si fa sul *numero dei procedimenti esauriti* dal Pubblico Ministero, avendosi cura di eliminarne quelli inviati all'archivio per inesistenza del fatto o perchè il fatto non costituiva reato (secondo il provvedimento dato

(1) Veggasi la nota aggiunta a questa relazione, la quale nota non fu presentata alla Commissione nella sessione del febbraio 1885, ma fu elaborata in seguito dall'Ufficio, a maggiore schiarimento delle conclusioni.

dal Pubblico Ministero), si trovano queste cifre, delle quali si può garantire l'omogeneità per tutta la serie degli anni.

Anno	Totale dei procedimenti esauriti dal P. M. (1)	Inviati all' archivio	Inviati ai pretori o agli uffici d'istruz. o chiamati al giudizio per citazione diretta	Anno	Totale dei procedimenti esauriti dal P. M. (1)	Inviati all' archivio	Inviati ai pretori o agli uffici di istruz. o chiamati al giudizio per citazione diretta
1875............	240 987	12 271	228 716	1880............	286 762	17 820	268 942
1876............	231 588	15 584	216 004	1881............	259 576	18 626	240 950
1877............	249 878	14 394	235 484	1882............	256 024	18 049	237 975
1878............	254 550	14 243	240 307	1883............	252 904	17 817	235 087
1879............	264 038	16 058	247 980				

Questa tavola dimostra che nel 1883 il numero dei procedimenti (esclusi, com'è ovvio, gl'inviati all'archivio) pur essendo molto inferiore a quello del 1880, è stato leggermente inferiore a quello del 1877 e di poco superiore a quello del primo anno della serie, cioè del 1875.

Abbiamo visto che nell' anno 1880 si ebbe a contare il maggior numero di *reati denunciati*. Parimente, se si osserva il numero degli *imputati*, il *maximum* cade nel 1880. Conviene tuttavia riflettere che il numero degli imputati non è un indice altrettanto sicuro come il primo, del movimento della criminalità; poichè ad eguale numero di reati la cifra degli imputati noti o indiziati può essere diversa; ed anzi, sotto un certo aspetto, torna ad onore delle autorità politiche una più alta proporzione degli imputati in confronto alla cifra dei reati denunziati.

Non avendo per tutti i nove anni la cifra degli imputati de-

(1) Per gli anni 1875-78 non sono computati i procedimenti speciali per contravvenzione alla sorveglianza della P. S. la media annua dei quali, nel quinquennio 1879-83, fu di 2,941.

nunziati pei quali provvidero gli uffici del Pubblico Ministero (1), vediamo quanti furono gl'imputati negli uffici d'istruzione, distinguendo fra essi quelli rinviati al giudizio o al procedimento di accusa.

Anno	Imputati noti e pei quali fu provveduto — dagli Uffici d'istruzione (2) — In complesso	Rinviati al giudizio o al procedimento di accusa	dalle sezioni di accusa — In complesso	rinviati al giudizio — Totale	dei Tribunali o d'altre autorità	delle Corti d'assise — cifra assoluta	ogni 100 rinviati al giudizio
1875........	230 099	174 403	27 715	25 260	16 669	8 591	34.01
1876........	220 991	162 783	25 767	23 421	15 402	8 019	34.24
1877........	220 760	166 727	27 265	25 180	17 471	7 709	30.62
1878........	241 004	178 962	30 419	28 198	19 863	8 335	29.56
1879........	240 010	165 330	34 766	31 421	21 849	9 572	30.46
1880........	253 823	174 245	39 300	36 431	26 333	10 098	27.45
1881........	212 431	146 228	32 899	30 002	21 018	8 984	29.94
1882........	217 715	151 689	30 034	27 705	19 872	7 833	28.27
1883........	218 818	153 187	30 355	27 989	20 119	7 870	28.12

Vediamo poi quanti furono giudicati e quanti condannati dai pretori, dai tribunali correzionali e dalle assise.

(1) Questa cifra si ha solamente dal 1879 in poi, come segue:

1879..................	267 485
1880..................	280 500
1881..................	258 324
1882..................	260 866
1883..................	256 354

(2) Nelle cifre degli anni 1875 a 78 sono compresi gli imputati pei quali ebbe luogo citazione diretta del P. M.

Anno	Giudizi dei Pretori		Giudizi dei Tribunali correzionali in 1° grado		Giudizi delle Corti di assise	
	Giudicati	Condannati	Giudicati	Condannati (1)	Giudicati	Condannati
1873	299 830	204 860	81 783	61 753	9 656	7 270
1874	318 612	217 381	85 025	63 982	9 795	7 497
1875	304 989	214 092	79 581	61 196	9 596	7 238
1876	269 227	182 882	76 220	55 933	9 005	6 682
1877	301 025	206 019	73 084	53 822	8 795	6 727
1878	276 813	187 472	73 009	48 704	8 433	6 394
1879	323 538	231 735	77 612	?	9 475	7 109
1880	364 991	262 035	95 310	?	10 581	7 805
1881	328 577	231 665	88 575	66 244	10 364	7 684
1882	338 252	235 808	80 979	61 509	8 228	6 065
1883	335 800	232 594	75 816	58 414	8 127	5 702

Dalle cifre effettive si ricavano i seguenti rapporti ogni 10,000 abitanti.

Anno	Imputati condannati ogni 10000 abitanti dai Pretori	dai Tribunali correzionali in primo grado	dalle Corti d'assise	Anno	Imputati condannati ogni 10000 abitanti dai Pretori	dai Tribunali correzionali in primo grado	dalle Corti d'assise
1873	75.41	22.73	2.68	1879	81.49	?	2.50
1874	79.66	23.43	2.75	1880	91.86	?	2.74
1875	77.90	22.27	2.63	1881	81.40	23.28	2.70
1876	65.86	20.14	2.41	1882	82.07	21.41	2.11
1877	73.55	19.21	2.40	1883	80.17	20.00	1.97
1878	66.46	17.27	2.27				

Prendiamo ora ad esaminare particolarmente i giudizi delle varie magistrature. Quanto ai pretori, salvo che pei reati rispetto ai

(1) Non si conosce il numero dei condannati negli anni 1879 e 1880, perchè per questi due anni si trovano riuniti nella statistica i condannati dai tribunali in 1° grado e quelli condannati in sede di appello.

quali seguì condanna, si ha una serie non interrotta di dati dal 1873 in poi.

Procedimenti innanzi ai Pretori.

Anno	Procedimenti	Procedimenti terminati con condanna	Reati pei quali seguì condanna	Condannati
1873	289 172	146 803	167 545	204 860
1874	295 366	158 271	(1)	217 381
1875	293 667	158 158	186 918	214 092
1876 (2)	292 427	138 108	153 538	182 882
1877	311 082	157 473	171 185	206 019
1878 (3)	310 772	144 486	156 576	187 472
1879	321 954	178 361	193 559	231 735
1880	345 692	192 793	210 455	262 065
1881	318 844	175 823	189 288	231 635
1882	323 727	178 041	196 533	235 806
1883	312 225	170 212	181 951	232 594

Il numero dei condannati nel 1876 è stato basso per causa dell'amnistia data verso la fine dell'anno; la quale circostanza influì ad attenuare il numero dei condannati anche nell'anno successivo. Nel 1878 poi l'amnistia, data al principio dell'anno, per l'avvenimento del Re Umberto al trono, fece diminuire considerevolmente il numero del condannati. Al contrario nel 1880, oltre che vi fu realmente un maggior numero di reati denunziati, fu accresciuto il numero delle condanne anche per le ispezioni straordinarie ordinate dal ministro Villa ai diversi uffici giudiziari; per effetto delle quali si accelerò il movimento degli affari, diminuendosi l'arretrato.

Il leggero aumento osservato dal 1881 al 1882 deve imputarsi ai reati minori e più specialmente alle contravvenzioni; *i condannati al carcere* (con o senza multa), che sono i rei dei reati più gravi giudicati *dai pretori* ed erano cresciuti da 57,283 nel

(1) Mancano i dati.
(2) Amnistia data sul finire dell'anno.
(3) Amnistia data sul principio dell' anno.

1879 a 68,785 nel 1880, ridiscesero a 55,185 nel 1881 ed a 53,581 nel 1882. (1)

Ecco ora le cifre dei condannati dai tribunali correzionali in primo grado di giudizio:

Anno	Condannati	Anno	Condannati
1873	61 753	1879 (5)	....
1874	63 932	1880 (5)	....
1875	61 196	1881	66 244
1876 (2)	55 933	1882	61 509
1877 (3)	53 822	1883	58 414
1878 (4)	48 704		

Dunque siamo ritornati press' a poco alle cifre dei primi anni del periodo, non ostante che la popolazione del Regno sia cresciuta dalla fine del 1872 (26,994,338) alla fine del 1883 (29,010,652) di oltre 2 milioni di abitanti (precisamente 2,016,314), il che equivale al 7 e mezzo per cento. La criminalità avrebbe potuto crescere del 7 e mezzo per cento nell'intervallo degli 11 anni, senza che potesse dirsi realmente maggiore sul complesso della popolazione.

Anche rispetto alla gravità dei reati, si vede che non vi fu peggioramento, perchè il numero dei condannati al carcere (con o senza multa) è rimasto pressochè stazionario.

(1) Il numero dei condannati dai pretori al carcere ha variato come segue dal 1873 al 1883.

1873	41 408	1879	57 283
1874	47 044	1880	68 785
1875	48 342	1881	55 185
1876	41 806	1882	53 581
1877	50 128	1883	53 051
1878	46 318		

(2) Amnistia del 2 ottobre.

(3) Effetto ancora sensibile della amnistia data sul finire dell' anno precedente.

(4) Amnistia del 19 gennaio condonante fino a 6 mesi di carcere.

(5) Non si hanno le cifre per questi due anni, perchè non furono distinti condannati in primo grado dai condannati in grado d'appello.

Anno	Condannati al carcere	Anno	Condannati al carcere
1873	48 326	1879	?
1874	50 304	1880	?
1875	48 937	1881	53 885
1876 (1)	45 506	1882	50 106
1877 (1)	43 922	1883	47 273
1878 (1)	41 203		

Gli effetti delle amnistie sono molto diversi nei vari anni, come si scorge dalle seguenti cifre:

Anno	Prosciolti per amnistia dalla sezione d'accusa	Anno	Prosciolti per amnistia della sezione d' accusa
1875	2 821	1880 (2)	5 916
1876	25 842	1881 (3)	8 340
1877	30 525	1882 (3)	11 047
1878	100 046	1883	2 914
1879	32 609		

Vediamo per ultimo come variano le cifre dei giudicati e dei condannati dalle Corti di assise:

Anno	Giudicati	Condannati	Anno	Giudicati	Condannati
1873	9 656	7 270	1879	9 475	7 109
1874	9 795	7 947	1880	10 581	7 805
1875	9 596	7 283	1881	10 364	7 684
1876	9 005	6 682	1882	8 228	6 065
1877	8 795	6 727	1883	8 127	5 702
1878	8 433	6 394			

(1) Amnistie.

(2) Con R. Decreto del 29 settembre 1880, n. 5632 serie 2ª, fu data un'amnistia per tutti i reati commessi col mezzo della stampa.

(3) Amnistia data con R. Decreto del 19 settembre 1881, n. 502 serie 3ª, che fece sentire i suoi effetti anche nel 1882.

Il fatto più saliente nel movimento della delinquenza è questo precisamente della grande diminuzione nel numero dei condannati dalle corti d'assise dal 1880 in poi, per cui codesto numero è disceso anche molto al di sotto di quello che era nel 1873, nonostante che nello stesso periodo di tempo la popolazione del Regno sia accresciuta del 7 $^{1}/_{2}$ per cento.

Abbiamo visto il movimento della criminalità nel complesso del Regno senza distinguere i reati secondo la specie loro.

Consideriamo ora distintamente alcune tra le principali categorie dei reati per vedere se siano cresciuti o diminuiti nel periodo dal 1875 al 1883 (non possiamo risalire anteriormente al 1875 per difetto di dati omogenei).

Ricordo l' osservazione già fatta, che le cifre dei reati denunciati dal 1879 in poi comprendono anche quelli inviati dal Pubblico Ministero al giudizio dei pretori, perchè riconosciuti di loro competenza originaria, e che per rendere paragonabili le cifre della serie sotto questa rubrica si sono dovuti aggiungere circa 14,300 reati al numero di queste per gli anni anteriori al 1879. Siffatta aggiunta non possiamo farla che per il complesso dei reati, non già per le singole specie di essi, e però dobbiamo limitarci a confrontare le cifre tali e quali si trovano nelle statistiche, avendo sempre presente le riserve fatte e le necessità di un integrazione di cifre per il primo periodo.

Intanto però notiamo che alcune categorie non comprendono reati di competenza originaria del pretore e quindi la serie è perfettamente omogenea per tutto il periodo dal 1875 al 1883. Tale categorie sono :

1.° Reati contro la sicurezza dello Stato ;
2.° contro la religione dello Stato ed altri culti ;
3.° omicidi qualificati ;
4.° omicidi semplici ;
5.° grassazioni, estorsioni, rapine con omicidio ;
6.° grassazioni, estorsioni, rapine senza omicidio ;
7.° furti qualificati.

Le altre categorie invece comprendono (per gli anni 1879-83) anche i reati di competenza pretoriale.

Premessa questa osservazione allo scopo di ben determinare il

valore dei dati e le basi dei confronti, raccolgo nel seguente prospetto le cifre dei reati denunciati pei quali ebbe luogo citazione diretta o invio agli uffici d'istruzione negli anni 1875-78 e i reati denunciati pei quali provvidero gli Uffici del Pubblico Ministero dal 1879 al 1883, distinti secondo le 7 categorie di reati, di cui è cenno sopra, che sono perfettamente comparabili; la media annua del novennio ed il rapporto per 100,000 abitanti della media.

Reati denunciati, pei quali ebbe luogo citazione diretta o invio agli uffici d'istruzione negli anni 1875-78, *e reati denunciati pei quali provvidero gli uffici del P. M. dal* 1879 *al* 1883.

Anno	Specie dei reati						
	Reati contro la sicurezza dello Stato	Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	Omicidi qualificati	Omicidi semplici ed improvvisi e ferimenti con susseguita morte	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio	Furti qualificati
1875	67	160	1,101	2,946	329	3,491	37,784
1876	40	130	1,250	2,902	611	3,789	37,230
1877	71	160	979	2,578	256	3,767	43,030
1878	191	233	1,104	3,066	440	4,478	52,124
1879	129	341	1,861	3,924	255	4,489	43,980
1880	105	393	1,671	3,551	196	3,947	56,021
1881	98	483	1,523	3,152	183	3,121	41,631
1882	106	564	1,592	2,922	131	2,522	40,511
1883	193	529	1,552	2,925	113	2,221	38,024
media del novennio	111	333	1,404	3,107	279	3.535	43,932
ogni 100,000 ab.	0.4	1.2	4.9	10 9	1.0	12.4	154.4

Si osserva che i reati contro la religione dello Stato e gli altri culti sono aumentati, tanto da raggiungere nel 1883 quasi il doppio

della media del novennio ed il quadruplo di quelli denunciati nel 1875; sono pure aumentati i reati contro la sicurezza dello Stato e gli omicidi qualificati, che nel 1875 erano 1101 e sono invece 1552 nel 1883, notandosi tuttavia un sensibile miglioramento dal 1879 che segnava il massimo della serie.

Negli omicidi semplici ed improvvisi e ferimenti con susseguita morte da 2946 che erano nel 1875, dopo varie oscillazioni, siamo ritornati quasi all' identica cifra, e precisamente 2925 nel 1883.

Ma dove si manifesta più sensibile il miglioramento è nei reati contro le proprietà. Infatti le grassazioni, i ricatti, le estorsioni con omicidio, che nel 1875 erano 329, sono salite nel 1876 a 611; discesero nel 1877 a 256; nel 1878 sono cresciute di nuovo fino a 440; quindi dal 1879 sono venute diminuendo fino a 113 nel 1883, cioè al disotto della metà del rapporto medio del novennio, e appena il terzo della cifra del 1875.

Le grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio da 3,494 nel 1875 sono discese a 2,221 nel 1883. Miglioramento adunque e non lieve si nota pure in questa classe.

Un aumento lievissimo però si scorge nei furti qualificati, i quali da 37,784 del 1875 salirono nel 1883 a 38,024.

Passiamo ora a considerare le altre specie dei reati, ossia quelle che possono essere influenzate più o meno dall'elemento perturbatore che sono i reati di competenza originaria del pretore.

Questi reati, che nel 1875 erano 27,140, sono discesi nel 1883 a 20,051.

La distinzione dei reati commessi col mezzo della stampa si comincia ad avere nel 1879; essi vanno d'anno in anno aumentando, tanto che nel 1883 se ne contano 812, mentre nell'anno precedente erano stati 648.

Geografia della delinquenza per Corti d' appello, nel novennio 1875-83.

Dato così un rapido sguardo al movimento della delinquenza ed alla trasformazione, piuttosto che induzione numerica, che si viene in essa effettuando nel territorio del Regno considerato in complesso, prendiamo a confrontare tra loro le varie regioni, ossia i 20 distretti di corte d' appello, per quanto l'intensità della criminalità possa ritenersi rappresentata dal numero dei reati denunciati, nelle varie categorie. Presento a tale scopo le medie per 100,000 abitanti di alcune specie principali di reati. In questo prospetto si sono aggruppati i reati dell'uno e dell'altro periodo, senza tener calcolo del difetto di omogeneità che si dovesse lamentare nelle cifre dei due periodi più volte ricordati per alcune categorie di reati; tanto più che nel caso presente, essendo la statistica fatta coll'eguale metodo in ciascun anno per tutte le corti, il confronto sotto l'aspetto geografico non dovrebbe esserne sensibilmente infirmato.

Numero medio annuo dei reati denunciati agli Uffici del

Corti di appello	Popolazione (Cens. 31 dic. 1881)	S…					
		Ribellioni e violenze contro depositari od agenti della autorità e della forza pubblica	Altri reati contro la pubblica amministrazione	Reati contro la fede pubblica	Reati contro la pubblica tranquillità	Reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	Omicidi qualificati (c…
Genova	1,061,842	21.4	13.9	56.0	63.7	15.7	[illegible]
Casale	1,072,999	9.2	10.3	31.2	62.8	7.5	[illegible]
Torino	2,340,540	15.1	9.3	46.1	58.3	9.7	[illegible]
Milano	1,877,117	13 8	8.0	42.4	46.0	9.1	[illegible]
Brescia	1,460,209	14.2	13.6	43.4	46.8	11.7	[illegible]
Venezia	2,814,173	18.6	16.8	52.2	50.4	11.0	[illegible]
Parma	1,018,236	14.3	12.9	44.1	51.8	7.7	[illegible]
Lucca	689,659	24.5	31.4	33.4	81.2	20.7	[illegible]
Firenze	1,349,741	14.3	18.1	41.4	60.0	14.2	[illegible]
Bologna	1,165,155	22.5	11.0	82.6	108.4	9.7	[illegible]
Ancona	1,511,339	20.1	17.6	60.5	75.4	11.6	[illegible]
Roma	903,472	49.4	37.0	65.0	161.3	24.9	[illegible]
Aquila	951,781	33.7	35.2	48.8	103.7	21.3	[illegible]
Napoli	3,786,515	35.7	30.4	41.9	186.4	21.7	[illegible]
Trani	1,589,064	22.7	21.0	34.8	77.9	16 1	[illegible]
Catanzaro	1,257,883	31.4	63.3	28.0	160.4	35.9	[illegible]
Messina	460,924	28.0	41.7	36.7	81.6	16.3	[illegible]
Catania	791,141	17.1	36.7	40.6	71.6	23 5	[illegible]
Palermo	1,675,836	33.6	33.8	36.5	101.9	22.8	[illegible]
Cagliari	682,002	31.5	82.7	71.6	84.1	16.5	[illegible]
Regno	28,459,628	23.4	24.0	46.2	91.2	15.9	[illegible]

N. B. La popolazione segnata in questo prospetto per i due distretti delle corti d… queste due corti nel 1877.

(*a*) Queste medie sono state calcolate sulle medie di quattro anni soltanto, poichè p… sono state comprese fra gli omicidi qualificati.

(*b*) In questa colonna sono raggruppate le medie delle 3 colonne segnate con la lettera…

ico Ministero nel novennio 1875-83 ogni 100,000 abitanti.

reati							
Omicidi semplici ed improvvisi, ferimenti con susseguita morte (c)	Altri reati contro le persone	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio (c)	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio	Furti qualificati	Altri reati contro le proprietà	Omicidi qualificati, semplici ed improvvisi, ferimenti con susseguita morte, grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio (b)	Reati denunciati in complesso
6.2	171.1	0.4	5.0	125.0	210.1	9.0	830.2
4.7	92.6	0.6	8.5	87.4	136.0	7.2	500.6
4.9	94.8	8.2	12.0	99.6	118.2	10.5	521.6
1.9	109.3	0.3	8.4	135.5	174.4	3.5	646.2
4.0	117.5	0.3	6.6	181.4	209.9	5.8	731.6
4.3	125.4	0.5	4.4	196.6	343.0	6.5	955.1
3 1	74.8	0.7	7.3	180.2	228.6	5.4	680.8
9.3	208.5	0.2 (a)	5.2	137.6	185.8	12.8	899.0
6.9	107.6	0.1 (a)	11.7	102.1	184.2	10.6	652.3
7.8	117.2	0.5	19.8	228.6	254.2	12.0	928.5
9.8	189.5	0.5	6.0	127.7	189.8	15.2	800.2
18.0	377.2	0 8	25.5	291.5	381.0	25.4	1,537.4
17.4	340.5	0.6	6.2	117.6	172.5	23.6	1,026.5
19.7	335.3	0.6	17.4	156.3	207.5	27.6	1,212.7
10.4	191.2	0.3	5.8	114.0	137.8	14.8	729.0
22.6	340.7	0.9	14.1	172.6	210.4	31.2	1,286.6
9 8	240.8	0.9	5.4	140.0	194.6	16.0	985.6
15.5	225.7	1.2	14.6	164.2	218.8	22.7	920.7
25.4	244.6	4.3	39.0	157.3	214.8	46.9	1,048.1
17.2	157.5	1.6	19.7	238.0	372.3	32.5	1,293.4
10.9	**192.9**	**1.0**	**12.4**	**154.4**	**213.9**	**16.8**	**901.2**

...ello di Catania e di Palermo è stata calcolata tenendo conto delle variazioni subite da

...la Toscana dopo il 1879, con l'adottamento dei nuovi registri, le grassazioni con omicidio

La media del totale generale dei reati denunciati per il Regno è di 901 ogni 100,000 abitanti.

Disponendo le corti secondo l'ordine decrescente di questi rapporti proporzionali, si forma il seguente specchietto, nel quale troviamo Roma col massimo numero dei reati, seguita con un certo intervallo da quella di Cagliari. I distretti di Torino e Casale ne hanno meno di tutti:

Reati denunciati

(ogni 100,000 abitanti).

Roma	1,537	Genova	830
Cagliari	1,293	Ancona	800
Catanzaro	1,287	Brescia	732
Napoli	1,213	Trani	729
Palermo	1,048	Parma	681
Aquila	1,027	Firenze	652
Messina	986	Milano	646
Venezia	955	Torino	522
Bologna	929	Casale	501
Catania	921		
Lucca	899	Regno	901

Ma questi rapporti possono essere influenzati dalla quantità dei reati minori, laonde, per cavarne conseguenze più giuste, conviene portare l'esame sopra determinate categorie, fra le più importanti.

Prendiamo dunque a considerare le grassazioni con omicidio, gli omicidi qualificati, gli omicidi semplici ed improvvisi e i ferimenti susseguiti da morte, scrivendo una appresso all'altra le corti, come abbiamo fatto precedentemente, in ordine decrescente delle cifre proporzionate a 100,000 abitanti.

Omicidi qualificati e semplici, ferimenti seguiti da morte e grassazioni con omicidio, denunciati ogni 100,000 *abitanti*

Palermo	46.9	Lucca	12.8
Cagliari	32.5	Bologna	12.0
Catanzaro	31.2	Firenze	10.6
Napoli	27.6	Torino	10.5
Roma	25.4	Genova	9.0
Aquila	23.6	Casale	7.2
Catania	22.7	Venezia	6.3
Messina	16.0	Brescia	5.3
Ancona	15.2	Parma	5.4
Trani	14.8	Milano	3.3

Palermo adunque si trova per questa specie di reati, al sommo della scala, avendo 13 volte più omicidi che Milano. Le corti d'appello che superano la media del Regno (16.8) sono 7, cioè (oltre Palermo) Cagliari, Catanzaro, Napoli, Roma, Aquila e Catania. Tutte le altre corti sono al disotto della media generale. Le corti che ne hanno meno sono quelle di Venezia, Brescia, Parma, e Milano; questa ultima ha appena il 1/5 della media del Regno.

Reati di ribellione, violenza contro depositari od agenti dell'autorità e della forza pubblica.

(ogni 100,000 abitanti).

Roma	49.4	Ancona	20.1
Napoli	35.7	Venezia	18.6
Aquila	33.7	Catania	17.1
Palermo	33.6	Torino	15.1
Cagliari	31 5	Firenze	14.3
Catanzaro	31.4	Parma	14.3
Messina	28.0	Brescia	14.2
Lucca	24.5	Milano	13.8
Trani	22.7	Casale	9.2
Bologna	22.5		
Genova	21.4	Regno	23.4

Roma, colle proporzioni di 49.4 ha il massimo dei reati di ribellioni, violenze, contro depositari od agenti della autorità e della forza pubblica, segue quindi Napoli con 35.7; Casale ha il minimo con 9.2.

Il maggior numero di reati contro la pubblica amministrazione si ebbe nei distretti di:

Cagliari	82.7	ogni 100,000 abitanti
Catanzaro	63.3	id.
Messina	41.7	id.
Roma	37.0	id.
Catania	36.7	id.

il minor numero nei seguenti:

Bologna	11.0	Torino	9.3
Casale	10.3	Milano	8.0

La media del Regno è 24.0

Esaminando i reati contro la fede pubblica notiamo che i di-

Numero medio annuo dei reati denunciati agli Uffici del

Corti di appello	Popolazione (Cens. 31 dic. 1881)	Ribellioni e violenze contro depositari od agenti della autorità e della forza pubblica	Altri reati contro la pubblica amministrazione	Reati contro la fede pubblica	Reati contro la pubblica tranquillità	Reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie
Genova	1,061,842	21.4	13.9	56.0	63.7	15.7
Casale...........	1,072,999	9.2	10.3	31.2	62.8	7.5
Torino	2,340,540	15.1	9.3	46.1	58.3	9.7
Milano	1,877,117	13 8	8.0	42.4	46.0	9.1
Brescia	1,460,209	14.2	13.6	43.4	46.8	11.7
Venezia.........	2,814,173	18.6	16.8	52.2	50.4	11.0
Parma	1,018,236	14.3	12.9	44.1	51.8	7.7
Lucca...........	689,659	24.5	31.4	33.4	81.2	20.7
Firenze	1,349,741	14.3	18.1	41.4	60.0	14.2
Bologna	1,165,155	22.5	11.0	82.6	108.4	9.7
Ancona	1,511,339	20.1	17.6	60.5	75.4	11.6
Roma	903,472	49.4	37.0	65.0	161.3	24.9
Aquila	951,781	33.7	35.2	48.8	103.7	21.3
Napoli	3,786,515	35.7	30.4	41.9	186.4	21.7
Trani	1,589,064	22.7	21.0	34.8	77.9	16.1
Catanzaro	1,257,883	31.4	63.3	28.0	160.4	35.9
Messina..........	460,924	28.0	41.7	36.7	81.6	16.3
Catania..........	791,141	17.1	36.7	40.6	71.6	23.5
Palermo	1,675,836	33.6	33.8	36.5	101.9	22.8
Cagliari	682,002	31.5	82.7	71.6	84.1	16.5
Regno	28,459,628	23.4	24.0	46.2	91.2	15.9

N. B. La popolazione segnata in questo prospetto per i due distretti delle corti
queste due corti nel 1877.

(*a*) Queste medie sono state calcolate sulle medie di quattro anni soltanto, poich
sono state comprese fra gli omicidi qualificati.

(*b*) In questa colonna sono raggruppate le medie delle 3 colonne segnate con la lett

Reati contro l'ordine della famiglia e il buon costume

(ogni 100,000 abitanti)

Catanzaro	35.9	Firenze	14.2
Roma	24.9	Brescia	11.7
Catania	23.5	Ancona	11.6
Palermo	22.8	Venezia	11.0
Napoli	21.7	Torino	9.7
Aquila	21.3	Bologna	9.7
Lucca	20.7	Milano	9.1
Cagliari	16.5	Parma	7.7
Messina	16.	Casale	7.5
Trani	16.1		
Genova	15.7	Regno	15.9

Il numero dei reati contro l'ordine delle famiglie e il buon costume trovasi in rapporto più alto in Catanzaro (35. 9). Seguono Roma (24. 9) e Catania (23. 5). Tali reati si trovano in numero comparativamente inferiore nei territori delle corti di Milano (9. 1), Parma (7. 7) e Casale (7. 5).

Altri reati contro le persone (ferite, percosse, diffamazioni, duelli ecc.)

(ogni 100, 000 abitanti)

Roma	377. 2	Cagliari	157.5
Catanzaro	340. 7	Venezia	125.4
Aquila	340. 5	Brescia	117.5
Napoli	335. 3	Bologna	117.2
Palermo	244. 6	Milano	109.3
Messina	240. 8	Firenze	107.6
Catania	225. 7	Torino	94.8
Lucca	203. 5	Casale	92.6
Trani	191 2	Parma	74.8
Ancona	189. 5		
Genova	171. 1	Regno	192.9

Gli altri reati contro le persone (ferite, percosse, diffamazioni, duelli, ecc.) predominano nella corte d'appello di Roma con 377. 2, Catanzaro 340. 7, Aquila 340. 5, Napoli 335. 3. Viene dopo, facendo un salto notevole, Palermo, con 244. 6.

La corte di Parma, che ne ha meno di tutti, è rappresentata da 74. 8.

Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio.

(ogni 100,000 abitanti.)

Palermo	39.0	Parma	7.3
Roma	25.5	Brescia	6.6
Bologna	19.8	Aquila	6.2
Cagliari	19.7	Ancona	6.0
Napoli	17.4	Trani	5.8
Catania	14.6	Messina	5.4
Catanzaro	14.1	Lucca	5.2
Torino	12.0	Genova	5.0
Firenze	11.7	Venezia	4.4
Casale	8.5		
Milano	8.4	Regno	12.4

Le medie maggiori delle grassazioni ecc., senza omicidio sono date da Palermo (39.0), Roma (25.5), Bologna (19.8).

La più bassa è quella di Venezia (4.4), vengono poi subito Genova (5.0) e Lucca (5.2).

Furti qualificati.

(ogni 100,000 abitanti.)

Roma	291.5	Lucca	137.6
Cagliari	238.0	Milano	135.5
Bologna	228.6	Ancona	127.7
Venezia	196.6	Genova	125.0
Brescia	181.4	Aquila	117.6
Parma	180.2	Trani	114.0
Catanzaro	172.6	Firenze	102.1
Catania	164.2	Torino	99.6
Palermo	157.3	Casale	87.4
Napoli	156.3		
Messina	140.0	Regno	154.4

Anche in questa specie di reati Roma, Cagliari e Bologna trovansi in prima linea, come nelle grassazioni senza omicidio, mentre Palermo se ne è allontanata, avvicinandosi alla media generale; in ultima linea troviamo Casale, Torino e Firenze.

Altri reati contro le proprietà

(ogni 100,000 abitanti)

Roma	381.0	Messina	194.6
Cagliari	372.3	Ancona	189.8
Venezia	343.0	Lucca	185.8
Bologna	254.2	Firenze	184.2
Parma	223.6	Milano	174.4
Palermo	214.8	Aquila	172.5
Catania	213.8	Trani	137.8
Catanzaro	210.4	Casale	136.0
Genova	210.1	Torino	118.2
Brescia	209.9		
Napoli	207.4	Regno	213.9

Negli altri reati contro le proprietà (furti semplici, truffe, appropriazioni indebite, ricettazioni, incendi, ecc.) Roma (381), Cagliari (372. 3), Venezia (343), hanno i rapporti più alti, mentre che Trani (137), Casale (136) e Torino (118. 2) ne danno i più piccoli.

Roma presenta i rapporti massimi alla popolazione, per il complesso dei reati denunciati, pei reati di ribellione, pei reati contro le persone, esclusi gli omicidi, pei furti qualificati e per gli altri reati contro le proprietà.

Palermo ha i rapporti massimi per gli omicidi tanto qualificati, che semplici, per le grassazioni ecc., con omicidio e per le grassazioni ecc. senza omicidio.

Cagliari il massimo per i reati contro la pubblica amministrazione, escluse le ribellioni.

Bologna similmente, pei reati contro la fede pubblica.

Napoli pei reati contro la pubblica tranquillità.

Catanzaro pei reati contro l'ordine della famiglia e il buon costume.

Il più basso rapporto per il complesso dei reati denunciati si trova nel distretto di Casale; il quale ha pure il minimo per le ribellioni, violenze ecc; pei reati contro l'ordine delle famiglie e il buon costume, e pei furti qualificati.

Milano ha la media più piccola degli omicidi qualificati e semplici, delle grassazioni con omicidio, e dei reati contro la pubblica amministrazione (escluse le ribellioni) e dei reati contro la pubblica tranquillità.

Catanzaro ha il minimum dei reati contro la fede pubblica.

Parma quello dei reati contro le persone, (esclusi gli omicidi).

Venezia il minimum delle grassazioni ecc. senza omicidio.

Torino il minimum dei reati contro la proprietà, (escluse le grassazioni e i furti qualificati).

Vediamo se gli aumenti e le diminuzioni osservate nell'insieme del territorio del Regno si verifichino egualmente nei vari distretti di Corte d'appello.

Prendiamo le corti di:

Milano - Casale - Catanzaro - Cagliari - Torino - Roma - Palermo - Lucca - Venezia - Bologna.

Negli omicidi qualificati semplici, ferimenti seguiti da morte e grassazioni ecc. con omicidio, si osserva, sempre in confronto al primo anno della serie, nella corte d'appello di Milano un leggero aumento e in quella di Catanzaro uno più forte ed in tutte le altre corti prese ad esame una diminuzione più o meno sensibile, come risulta dalle seguenti cifre effettive:

Omicidî semplici e qualificati e grassazioni con omicidio.

Anno	Corti d' appello di									
	Milano	Casale	Catanzaro	Cagliari	Torino	Roma	Palermo	Lucca	Venezia	Bologna
1875	53	117	273	191	327	245	710	103	161	223
1876	45	38	236	273	259	212	1,399 (1)	64	155	137
1877	42	56	230	254	284	153	539	72	223	91
1878	92	74	473	209	377	194	650	59	180	107
1879	78	94	513	280	222	290	934	111	241	183
1880	89	91	525	225	179	246	786	81	241	112
1881	61	86	446	193	194	268	730	103	158	127
1882	74	69	385	207	166	245	677	116	143	137
1883	63	70	400	164	207	209	651	90	131	134

(1) Questa cifra, che troviamo enormemente elevata, è confermata dalla relazione « Sulla amministrazione della giustizia nel distretto della Corte d'appello di Palermo nel periodo 1° dicembre 1875 al 30 novembre 1876 del sostituto procuratore generale cav. Giuseppe Mangano Pulvirenti, Palermo, 1877. Tip. diretta da G. Barravecchia. »

L'aumento che abbiamo veduto nei reati contro la fede pubblica nel Regno avviene anche per le corti d'appello prese a considerare, ad eccezione di Roma, la quale n'ebbe nel 1875 nientemeno che 1,272, mentre che l'anno dopo ne registra soltanto 330.

Torino ha un aumento rilevantissimo nel 1883, cioè un numero di reati 6 volte più grande di quelli denunciati nel 1875.

Le varie fluttuazioni di aumento e di diminuzione saltano immediatamente all'occhio, dal semplice esame del prospetto seguente:

Reati contro la fede pubblica.

Anno	Corti d'appello di									
	Milano	Casale	Catanzaro	Cagliari	Torino	Roma	Palermo	Lucca	Venezia	Bologna
1875	443	134	213	334	292	1,272	540	168	873	299
1876	443	217	245	318	263	330	620	177	596	201
1877	834	311	280	431	455	416	862	260	1,227	1,202
1878	1,304	255	336	526	564	302	541	233	1,108	785
1879	854	318	449	440	893	331	509	203	1,167	862
1880	1,282	442	482	581	1,750	502	515	250	1,629	1,040
1881	898	593	341	414	2,314	706	457	322	2,228	1,112
1882	473	385	355	608	1,587	838	611	216	2,339	1,610
1883	589	359	366	742	1,582	588	842	246	2,064	1,546

In quest'altro prospetto sono registrate le ribellioni e violenze contro depositari od agenti della forza pubblica. La corte di appello di Lucca presenta una diminuzione; tutte le altre sono in aumento. Aumento del doppio nei distretti di Milano, Casale, Catanzaro, Roma, Venezia e Bologna.

Ribellioni, violenze, oltraggi contro depositari ed agenti dell'autorità o della forza pubblica.

Anno	Corti d' appello di									
	Milano	Casale	Catanzaro	Cagliari	Torino	Roma	Palermo	Lucca	Venezia	Bologna
1875	108	67	289	161	338	394	377	320	332	163
1876	122	65	201	137	363	254	722	159	337	155
1877	191	68	359	180	352	164	501	190	412	197
1878	182	80	335	195	436	400	371	296	415	217
1879	259	93	417	188	233	497	574	89	462	279
1880	310	123	470	222	295	532	632	117	562	267
1881	394	128	486	268	379	547	628	124	705	340
1882	362	128	445	287	403	495	609	117	734	372
1883	396	134	549	296	387	727	655	105	748	367

Seguono due prospetti: nel primo di questi sono classificate le grassazioni ecc. senza omicidio, per le quali si osserva, come ne Regno, una diminuzione; nel secondo i furti qualificati, con aumento nelle corti di Casale, Catanzaro, Cagliari, Torino, Roma, e diminuzione nelle altre, cioè: Milano, Palermo, Lucca, Venezia e Bologna.

Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio.

Anno	Corti d' appello di									
	Milano	Casale	Catanzaro	Cagliari	Torino	Roma	Palermo	Lucca	Venezia	Bologna
1875	94	123	169	107	332	354	552	67	112	256
1876	190	61	164	138	299	300	936	16	128	243
1877	254	94	263	197	253	249	600	48	137	288
1878	206	123	268	103	315	271	813	33	158	296
1879	198	164	155	185	371	232	956	47	165	248
1880	129	71	230	184	221	244	708	27	157	222
1881	124	76	104	106	279	154	568	36	82	228
1882	107	72	131	108	264	129	438	27	87	157
1883	109	39	108	83	194	143	310	24	79	142

Furti qualificati.

Anno	Corti d'appello di									
	Milano	Casale	Catanzaro	Cagliari	Torino	Roma	Palermo	Lucca	Venezia	Bologna
1875	3,192	661	1,390	1,261	1,433	1,840	2,671	1,065	4,850	2,218
1876	2,742	752	1,361	1,046	1,583	2,298	2,398	1,003	5,623	2,009
1877	1,800	881	2,027	1,009	2,158	2,407	2,711	1,155	6,619	2,909
1878	2,225	1,209	3,418	1,424	3,006	2,633	2,723	1,042	6,594	3,384
1879	2,881	1,187	2,509	2,027	2,965	2,660	3,030	875	5,662	3,149
1880	2,869	1,116	3,385	2,475	2,684	3,775	3,173	1,242	5,916	3,437
1881	2,500	850	1,779	1,789	2,798	2,632	2,371	886	4,687	2,481
1882	2,266	924	1,984	1,637	2,106	2,889	2,706	750	5,226	2,265
1883	2,415	856	1,682	1,939	2,243	2,565	1,941	579	4,612	2,121

In questi altri tre prospetti sono classificati gli altri minori reati contro le proprietà, e cioè in uno i furti semplici, nell'altro le truffe, appropriazioni indebite ed altre frodi, e finalmente nell'ultimo le ricettazioni di oggetti furtivi, le contravvenzioni commesse dai negozianti, incendi, distruzioni, danni e guasti.

I dati per questo ultimo confronto cominciano solo dal 1879, poichè anteriormente non si fecero tali distinzioni.

Furti semplici.

Anno	Corti d'appello di									
	Milano	Casale	Catanzaro	Cagliari	Torino	Roma	Palermo	Lucca	Venezia	Bologna
1879	1,959	856	1,411	1,471	1,672	1,987	2,134	960	8,746	2,183
1880	2,366	1,014	1,960	1,375	1,858	2,107	2,445	1,129	8,246	2,493
1881	2,032	988	1,333	902	1,770	2,256	1,646	961	5,086	1,746
1882	1,843	976	1,469	1,193	1,994	2,049	1,737	913	5,760	1,733
1883	1,885	800	1,208	1,322	1,964	2,142	1,752	807	5,651	1,600

Truffe, appropriazioni indebite ed altre frodi.

Anno	Corti d' appello di									
	Milano	Casale	Catanzaro	Cagliari	Torino	Roma	Palermo	Lucca	Venezia	Bologna
1879	748	228	562	411	602	734	758	166	1,350	455
1880	777	232	780	543	571	917	844	164	1,370	492
1881	765	247	529	583	738	787	710	154	1,273	419
1882	742	214	602	540	846	884	664	165	1,197	387
1883	637	224	615	730	597	1,001	634	184	1,194	288

Ricettazione d'oggetti furtivi, contravvenzioni commesse da negozianti, incendi, distruzioni, danni, guasti e deterioramenti.

Anni	Corti d' appello di									
	Milano	Casale	Catanzaro	Cagliari	Torino	Roma	Palermo	Lucca	Venezia	Bologna
1879	447	398	805	795	555	536	939	289	947	308
1880	316	339	1,002	970	469	620	907	300	1,140	327
1881	364	404	832	1,199	671	636	956	267	967	432
1882	356	379	885	811	594	598	846	282	1,182	468
1883	424	337	855	747	540	631	851	269	940	515

Dall' esame di questi tre prospetti, che insieme riassumono gli *altri reati contro le proprietà*, si scorge che la maggior parte di questi consiste in furti semplici.

Tali sono i risultati più generali del parallelo istituito sulla delinquenza avvenuta nel periodo 1873-83, per l' insieme del Regno e per il territorio delle singole Corti d' appello. A soddisfare il voto espresso da questa Commissione rimangono da suddividere i dati relativi alle Corti medesime per ciascuna provincia.

I colleghi della Commissione riceveranno in bozze di stampa le tabelle preparate fino ad oggi e quelle che si stanno allestendo per la dimostrazione della delinquenza per provincie.

Quest' ultima dimostrazione, per altro, deve limitarsi al quinquennio 1879-83, perchè anteriormente le cifre dei reati si raccolsero per distretti di Corti d'appello e non per tribunali, cosicchè non è possibile aggruppare le cifre dei vari circondari per formarne i totali per provincie.

Seguono gli allegati:

A. *Nota esplicativa del numero dei reati denunciati nei vari anni.*

B. *Modello adottato per riunire gli elementi di confronto del movimento della criminalità nell'undicennio 1873-83.*

ALLEGATO A.

Nota esplicativa del numero dei reati denunciati nei vari anni (1).

L'esattezza di questi risultati è confermata dall'esame della serie dei reati denunciati al Pubblico Ministero parallelamente a quella dei procedimenti inviati agli uffici d'istruzione.

Si trova infatti che la differenza che passa fra il numero dei procedimenti e quello dei reati denunciati sarebbe molto più piccola nel primo periodo che nel secondo; nel primo varia, a seconda degli anni, da 39 mila a 56 mila, in cifre tonde: mentre nel secondo s'aggira tra 70 e 78 mila.

Ma queste differenze si attenuano qualora si aggiunga al numero dei reati denunziati negli anni 1875 a 1878 quello dei reati che il Pubblico Ministero rimise al giudizio dei pretori; che può calcolarsi a circa 14,300 ogni anno, sapendosi che 13,000 erano i procedimenti e che a 100 di questi corrispondono in media 110 reati.

Inoltre conviene rammentare che la proporzione dei procedimenti inviati agli uffici d'istruzione è minore nel secondo periodo in confronto del primo, per il fatto che dal 1879 in poi è cresciuto il numero delle citazioni dirette e direttissime, e quindi è sceso di altrettanto il numero dei procedimenti sottratti agli uffici di istruzione. E invero la media delle citazioni dirette e direttissime fu di 25,721 negli anni 1875-78 e di 33,434 nel secondo periodo differenza fra le due medie: 7713, cioè poco meno di 8 mila all'anno.

In conseguenza, se da un lato si aggiunge la cifra di 14 mila a quella dei reati denunziati al Pubblico Ministero nel primo quadriennio e dall'altro si aggiunge la cifra di 8000 a quella dei pro-

(1) Questa nota esplicativa si riferisce a quanto fu detto più avanti nella relazione a pag. 50.

cedimenti inviati agli uffici d'istruzione negli anni 1879-83, le differenze trovate, che apparivano gravissime e poco verosimili, se attenuano come nell'ultima colonna del seguente specchietto.

Anni	Reati denunciati nell'anno al P. M.	Procedimenti sopravvenuti nell'anno agli uffici d'istruzione	Differenze assolute in migliaia	
			Secondo le cifre grezze	Secondo le cifre corrette come sopra
1875	233 468	183 169	45	59
1876	223 784	185 025	39	53
1877	240 326	196 217	44	58
1878	259 355	203 812	56	70
1879	273 251	195 257	78	70
1880	290 432	220 370	70	62
1881	264 529	187 204	77	69
1882	263 019	191 786	71	63
1883	260 276	187 502	72	64

ALLEGATO B. *Modello adottato per riunire gli elementi di c*

Specie dei reati	Denuncie e querele (a) — Reati denunciati pei quali: provvidero gli Uffici del P.M.	Denuncie e querele (a) — Reati denunciati pei quali: ebbe luogo citazione diretta o invio agli Uffici d'istruzione	Denuncie e querele (a) — Imputati pei quali: provvidero gli Uffici del P.M.	Denuncie e querele (a) — Imputati pei quali: ebbe luogo citazione diretta o invio agli Uffici d'istruzione	pei quali ebbe luogo citazion… P. M. e istruzione forma… Uffici d'istruzione — Reati pei quali si procedette (b) — contro autori noti: in complesso	contro autori noti: con citazione diretta o con rinvio al giudizio o al proced. di accusa	contro autori ignoti	in complesso Col. 5+7	Imp… e fu…: in complesso …
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Reati contro la sicurezza dello Stato..									
Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti									
Ribellione, violenza, contro depositari od agenti della autorità e della forza pubblica									
Altri reati contro la pubblica amministrazione									
Reati contro la fede pubblica									
Reati contro il commercio..............									
Reati contro il buon costume.........									
Reati contro la pubblica tranquillità									
Reati contro l'ordine delle famiglie...									
Reati contro le persone: Omicidi qualificati.									
Reati contro le persone: Omicidi semplici ed improvvisi e ferimenti con susseguita morte......									
Reati contro le persone: Altri reati contro le persone........									
Reati contro le proprietà: Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio.									
Reati contro le proprietà: Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio									
Reati contro le proprietà: Furti qualificati...									
Reati contro le proprietà: Altri reati contro le proprietà......									
Altri reati previsti dal codice penale...									
Reati commessi col mezzo della stampa.									
Reati previsti da leggi speciali									
Totale.........									

(a) Nelle colonne 1 e 3 sono compresi i reati e gli imputati rinviati dal Pubblico Mi… esposte nella colonna 2 per gli anni 1875-78 non comprendono quei reati.
(b) Esclusi quei fatti che non rivestivano il carattere di reato.
(c) Le cifre di questa rubrica rappresentano tanto i reati che si ritennero provati q…
(d) Nelle statistiche degli anni 1879 e 1880 non erano distinti i reati e i condannati in… reati rispetto ai quali segui giudizio.

movimento della criminalità nell'undicennio 1873-83.

…ratoria					Giudizi											
…tati					dei Pretori				dei Tribunali correzionali (in primo grado) *(d)*				delle Corti d'assise			
…quali ebbe luogo istruzione formale					Imputati		Reati		Imputati		Reati		Imputati		Reati	
…esso gli Uffici d'istruzione		presso le Sezioni d'accusa														
Imputati noti e pei quali fu provveduto		Reati *(c)*	Imputati noti e pei quali fu provveduto													
in complesso	con rinvio al giudizio o al procedimento di accusa		in complesso	con rinvio al giudizio	giudicati	condannati	pei quali seguì giudizio	pei quali seguì condanna	giudicati	condannati	pei quali seguì giudizio	pei quali seguì condanna	giudicati	condannati	pei quali seguì giudizio	pei quali seguì condanna
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

…giudizio dei Pretori per ragione di competenza negli anni 1879 e seguenti. Invece le cifre

…lli che non si ritennero provati.
…do da quelli di appello. In quella degli anni 1881, 1882 e 1883 tale distinzione manca per i

Presidente. Avendo il relatore terminato la sua esposizione, apro la discussione su questo tema.

Si è fatta la proposta di stampare le tabelle e riservare alla prossima sessione ogni discussione sulle stesse. A me pare però che non sia opportuno troncare adesso ogni osservazione o proposizione che si credesse utile di fare sul proposito. Potrebbe giovare di avere presenti le speciali avvertenze e raccomandazioni, che possono fin da ora esser credute necessarie per meglio compiere e regolare la stampa del lavoro, di cui si è data lettura, e su ciò apro la discussione.

Ferri. Non ho domandato la parola sulla convenienza o no di mettere questo lavoro in bozze di stampa; ma quando ciò debba farsi, è necessaria qualche osservazione. Pare a me dal complesso delle affermazioni poste innanzi dal comm. Bodio, che si sia insistito sopra una diminuzione di criminalità, e io questa diminuzione non la vedo, o la vedo soltanto nell'alta criminalità.

Mi riservo di presentare particolareggiate conclusioni statistiche quando sarà compiuta la stampa dei dati raccolti e la Commissione se ne occuperà di proposito, per venire ad una conclusione circa il lavoro da me proposto e così bene eseguito dalla Direzione generale della statistica.

Per ora mi limito a due sole osservazioni generali. La prima, che è un'abitudine altrettanto comune quanto scientificamente inesatta, quella di considerare soltanto l'alta criminalità. Anche l'Oettingen ha insistito contro questa abitudine presa dai cultori della statistica criminale. Gli è come se nelle statistiche sanitarie si tenesse conto solo dei morti per apoplessia o per tifo o non per tutte le malattie minori: mentre per fare una statistica della salute è necessario raccogliere tutti questi elementi. Così quando la statistica criminale accenna ad una diminuzione, in alcune categorie di crimini, si metta in rilievo anche l'aumento che si avrebbe tenendo conto delle sentenze delle preture e dei tribunali, altrimenti la diminuzione nella criminalità è un'apparenza processuale. Io insisto su questo punto: quando si voglia accennare che dalla risultanza delle cifre si è avuta una diminuzione nella criminalità, si faccia anche la doppia affermazione, che il movimento in senso opposto è anche più grande, come mi riservo di mostrare a suo tempo.

Però vi è un'altra abitudine, a proposito delle statistiche criminali italiane, che merita una seconda osservazione: quella di considerare soltanto il 1880 come punto di partenza, mentre noi teniamo conto di tutta la serie dal 1875 al 1883. Ora, se partiamo dal massimo, come termine di confronto, si capisce che si debba trovare una diminuzione; gli è come se in una malattia si partisse dal massimo della febbre. Io quindi formulo questa conclusione, la quale desidero sia specificatamente messa a verbale: che, cioè, quando si parla della criminalità di competenza delle assise si trova bensì una diminuzione, ma che si ha per contro un aumento, ove si comprenda anche la criminalità minore e più numerosa.

Lucchini. Io vedrei la convenienza di temporeggiare ogni discussione in merito alle cifre con tanta diligenza raccolte dall'Ufficio statistico; ma dacchè l'on. Presidente conviene che lo esporre qualche idea possa essere utile per questi studi, dirò alcune parole.

A mio avviso, uno studio veramente serio della criminalità non si compie che procedendo per via di disintegrazione, sceverando cioè specie da specie di reati, studiandone ciascuna classe o famiglia distintamente. Ogni specie di delitti ha il suo proprio significato, non solo giuridico, ma anche sociologico e morale; ed è così soltanto che lo studio sul movimento della delinquenza può avere una importanza scientifica.

Se quindi evvi errore fondamentale da rigettare, è questo, di considerare tutta la criminalità nel suo complesso.

Nè dicasi che altri, e per avventura il collega Bodio, sia caduto in errore opposto, considerando invece una frazione, artificialmente distinta, della delinquenza. Egli ha esaminato più specialmente quella che suol dirsi *alta criminalità*, è vero; ma cos'è quest'alta criminalità, se non una categoria propria e naturale di delitti, la cui caratteristica è il massimo grado della violenza e dell'avidità di lucro, che si estrinsecano con l'omicidio e col latrocinio? Altre specie di reati comuni e naturali si dovranno certamente assumere in esame per apprezzare il grado di moralità del paese; ma frattanto è pur di suprema importanza lo studio di quelle che rappresentano il vertice dell'umana e sociale depravazione.

E poichè sono sulla via di esporre le mie vedute intorno ai

criteri da seguirsi in questi studi, invito i miei colleghi a considerar pure se, per rendersi il conto più esatto e compiuto del vero movimento e stato della criminalità, debbansi limitare le indagini e gli apprezzamenti alle cifre dei reati denunciati, che poi nel corso del processo possono cessare di essere reati, o se il calcolo non si debba estendere e coordinare anche a quelle dei reati giudicati, ed in terzo luogo a quella dei reati per cui seguì condanna, che sono i reáti veramente e legalmente constatati.

Nè ciò può essere ancora sufficiente a tranquillizzare la coscienza scientifica di uno studioso che voglia approfondire le sue ricerche in argomento. La Commissione nostra, però, che intende certamente procedere con profondità di studio, non dovrebbe neppur trascurare un altro coordinamento, quello della statistica giudiziaria con la statistica della pubblica sicurezza e con la carceraria, entrambe le quali versano pure sui medesimi soggetti criminali, ma emanano da fonti diverse.

Un' ultima considerazione: giacchè si fa un rinvio ad un' altra sessione, io esprimo il desiderio che ai dati del 1883 si aggiungano quelli del 1884; così si completerà il decennio.

Ferri. Senza impegnarci ora in una discussione, che abbiamo convenuto di differire ad un' altra sessione, farò soltanto alcune osservazioni. Nessuno di noi ha messo in dubbio, non soltanto l'utilità, ma la necessità imprescindibile di studiare la delinquenza sia nel suo totale, come nelle sue speciali categorie e nei momenti successivi della procedura. E se io non mi diffusi su questo, è stato per la ristrettezza del tempo, ma mi riserbavo di parlarne in un momento più opportuno.

Quanto poi all' opinione che l' *alta criminalità* sia una categoria propria e speciale di reati, mi permetto di dissentirne. Ed osservo che quando si studiano, ad esempio, i furti o i falsi giudicati dalle assise (*alta criminalità*), non si possono lasciare in disparte i furti e i falsi giudicati dai tribunali, perchè quella distinzione è semplicemente procedurale e non vi ha tra l' una e l' altra categoria degli stessi reati giudicati o dalle assise o dai tribunali differenza di natura, *ma soltanto di grado*. E così dicasi di tutte le altre specie criminose, non esclusi gli omicidi, che si giudicano in ambedue i gradi procedurali e che si devono quindi studiare sempre nelle cifre cor-

rispondenti all' una e all' altra competenza, e non soltanto nella cosiddetta *alta criminalità.*

Giuriati. Fino da ieri in seno alla Commissione si sono fatte strada due correnti d'opinioni: l'una sta per la diminuita criminalità; l'altra la vuole accresciuta. A tutti noi può interessare molto di diffondere la buona notizia che in Italia le condizioni si migliorano. Io ho inteso la relazione dell'on. Bodio con un sentimento di compiacenza, e dico: arrestiamo la discussione al punto in cui è, e mettiamo in contumacia i criteri lugubri del collega Ferri. Il Bodio ci fornirà le tabelle analitiche in bozze di stampa; noi promettiamo di studiarle e di più ci promettiamo reciprocamente di non diffondere apprezzamenti prematuri. In questo senso propongo che soprassediamo a qualunque proposta; quando l'ufficio statistico ci avrà dato tutto il materiale, e quando avremo avuto agio di studiarlo, ci pronuncieremo.

Lombroso. Noi dobbiamo ringraziare l'Ufficio statistico per tutti i dati che ha raccolti, vagliati e ordinati nelle tavole di confronto dei dieci anni, con tanta scrupolosa imparzialità e diligenza; poichè queste notizie appunto mi sembra giovino a risolvere la grave questione dell'andamento della criminalità. Secondo la mia opinione, non è tanto l' aumento che da queste cifre si mette in chiaro, quanto la trasformazione nella criminalità, così come, del resto, accade, ora in tutt' Europa. I delitti di sangue, le grassazioni, i ricatti, le estorsioni, con e senza omicidio, scemano, e forse crescono i reati contro il buon costume, i reati di ribellione, quelli contro il commercio, contro la fede pubblica, contro la pubblica tranquillità e i reati commessi col mezzo della stampa. La criminalità, se l'espressione non paresse strana, dovrebbe dirsi che assume una forma più civile, conforme a quanto accade nei paesi anche più colti del nostro, salvochè non si nota ancora fra noi quell'aumento nella criminalità femminile che è proprio di quelli. Gradirei che, insieme alle bozze che l'Ufficio ha promesso di mandare, si unisse una statistica dei salari nelle varie regioni, come pure dei prezzi dei grani e del vino, se non per tutti i paesi, almeno per quelli ove la criminalità é massima. Inoltre sarebbe utile di vedere la media temperatura nei vari anni e mesi.

Presidente. Queste notizie vengono fornite da altre statistiche, ma non pare possano far parte integrante della statistica giudiziaria. Si possono, al caso, consultare le pubblicazioni fatte dall' osservatorio centrale di meteorologia, quelle che riguardano la produzione agraria e industriale. Il comm. Bodio vedrà tuttavia, se ed in quale misura, si possa soddisfare ai desideri espressi dal prof. Lombroso, e curerà di mandargli un esemplare delle statistiche speciali che contengono le chieste notizie.

Lucchini Se si vuol battere questa via di ricerche, anche il movimento degli operai gioverebbe conoscere. Io conosco soltanto quello degli operai occupati nelle miniere.

Bodio. Rispondo al prof. Lombroso che l' *Annuario statistico* dà per una trentina di stazioni il numero dei giorni piovosi. Per il numero degli operai si può consultare il 3° volume del censimento oltre ad una *Statistica industriale* del 1876 e ad alcune monografie pure di statistica industriale pubblicate racentemente negli *Annali.* Riguardo ai salari si hanno notizie frammentarie sparse in parecchie pubblicazioni ufficiali e private, ed uno studio sul movimento dei salari dal 1847 fino al presente si trova nel volume N.° 14 (Serie 3ª) degli *Annali di Statistica.*

Presidente. Veniamo ad una conclusione. Io approvo, e credo la Commissione approvi con me le proposte del comm. Bodio, e, ad un tempo, meco lo ringrazi dello studio coscienzioso e diligente che ha fatto. Parmi resti anche approvata la raccomandazione fatta dall' onor. Giuriati, di non pubblicare, cioè, notizie sui risultati delle ricerche compite, finchè gli studi e i lavori sono ancora in preparazione, nel senso che i giornali, poco o inesattamente informati, non possano dire essere peggiorate ovvero migliorate le condizioni della criminalità, mentre poi potrebbe tornare necessario il giorno dopo rettificare l'asserzione poco esatta. Rimane del pari approvata la proposta del prof. Ferri, che quando, cioè, il comm. Bodio abbia messo in bozze di stampa il lavoro, l'accompagni con una prefazione o conclusione che sia, in cui si trovino aggruppate possibilmente le cifre in forma sintetica e narrativa. Per me, lo confesso, non ho una grande facilità o abitudine a leggere la lunga sequela dei numeri agglomerati nelle tabelle. Una esposizione e

relazione compendiosa del lavoro compiuto, mi pare sia il miglior mezzo per farne intendere i risultati nelle loro svariate combinazioni e proporzioni. E in luogo di dire, in genere, esser diminuita o cresciuta la grande, ovvero la piccola criminalità, parmi sia più opportuno determinare per gruppi i reati che sono venuti aumentando o scemando, lasciando a colui che legge di estimare se e quanto le condizioni morali del paese siano migliorate.

Rimandiamo pertanto a domani il terzo argomento posto all'ordine del giorno.

---

presenti non

ricordare

in bella prima ses-

Commissione incaricata

giudiziaria civile propo-

riguardanti gli affari

dai diversi collegi giudi-

La Commissione sug-

Savelli accolse il

del nuovo metodo propo-

definitivamente.

di appello e nei Tribunali

durante un periodo di tre

alla Commissione nella

de

pre

mati.

dizio

il gio

approva

Bodio al

una prefa

possibilm

fesso, non

sequela dei

I risultati ottenuti, per quanto favorevoli in generale, posero in luce alcuni inconvenienti, ad ovviare i quali la Commissione consigliò varie modificazioni alle schede, intese a chiarire meglio taluni quesiti in esse contenuti e ad integrarne altri, proponendo che delle schede così modificate si ordinasse un nuovo e più largo esperimento (1).

Questo secondo esperimento è stato fatto, pure per un trimestre, presso le cinque Corti di cassazione, presso quindici delle ventiquattro Corti d'appello (Genova, Casale, Brescia, Venezia, Parma Modena, Bologna, Lucca, Macerata, Perugia, Aquila, Potenza, Messina, Catania, Cagliari), e presso i Tribunali civili e di commercio aventi sede nelle città suindicate.

In tutte le Corti di cassazione, come pure nelle Corti d'appello e nei Tribunali di Venezia, Bologna e Cagliari l'esperimento avveniva per la prima volta; presso gli altri Collegi si ripeteva. Le schede raccolte durante il periodo dell'esperimento furono circa 11,000. Non di tutte però si è fatto lo spoglio, poichè ciò avrebbe richiesto troppo tempo e pregiudicato il compimento degli altri lavori affidati all' Ufficio. Non pertanto fu esaminato un numero considerevole di schede per ciascun grado di giurisdizione, procurando che vi concorressero in giusta proporzione, tanto le Magistrature presso le quali l'esperimento erasi rinnovato, quanto quelle per le quali il sistema della scheda era riuscito affatto nuovo.

Premessi questi brevi cenni di fatto, passerò ora a render conto dello spoglio eseguito, dividendo la mia esposizione in due parti.

Nella prima dirò, innanzi tutto, dei risultati del nuovo esperimento considerato nel suo insieme, cioè senza distinzione di giurisdizione; e poi dei risultati dell' esperimento medesimo presso le singole Magistrature, avuto riguardo alla disformità parziale delle notizie richieste per i varii gradi di giurisdizione, poichè è noto che le schede si differenziano in qualche parte, secondo che si tratta di giudizi in prima istanza, in appello, o in cassazione.

Rilevati gl' inconvenienti comuni alle diverse schede e quelli particolari a ciascuna, nella seconda parte accennerò brevemente ai temperamenti che mi parrebbero più adatti a rimuoverli.

(1) I modelli di queste schede trovansi riprodotti al seguito di questa relazione.

I.

Dallo spoglio fatto si può argomentare che la prova è, in complesso, riuscita soddisfacente, tanto più se si tiene conto di queste due circostanze: che il congegno della scheda per una parte delle Corti e dei Tribunali tornava interamente nuovo, e che si trattava di un semplice esperimento, onde non vi si è forse messo tutto quell' impegno che in caso diverso sarebbe stato certamente posto in opera; poichè non è neanche a supporre che da taluno, contrario al sistema della scheda per ragioni d'ordine tecnico o di comodo personale, nell'intento di scongiurare, per quanto dipendeva da lui, il pericolo di un nuovo carico, siasi procurato che l' esperimento non riuscisse a bene.

Le schede incomplete o riempite in modo non interamente soddisfacente sommano ad un quarto circa del totale.

A prima vista questa proporzione potrà parere elevata, trattandosi di un secondo esperimento. Ma importa ricordare che una metà delle schede esaminate appartenevano a Collegi presso i quali facevasene l'esperimento per la prima volta, e che anche per i Collegi dove l'esperimento aveva già avuto luogo le schede in qualche parte riuscivano nuove, i moduli primitivi essendo stati modificati in più punti.

Debbo inoltre soggiungere che eziandio di molte fra queste schede manchevoli o parzialmente errate s'è fatto lo spoglio, sia correggendo l' errore dove appariva manifesto, sia riempiendo le lacune, dove era possibile farlo, col sussidio delle risposte date agli altri quesiti; e che si scartarono soltanto le schede mancanti di alcuno dei dati essenziali, e non accertabili almeno indirettamente, o contenenti qualche manifesto errore di fatto.

Uno tra i quesiti ai quali più frequentemente è data incompleta o incerta risposta è « l' oggetto cui si riferisce la domanda proposta nell' atto introduttivo della lite ».

Rispondendo a questo quesito, i compilatori delle schede non solo non si uniformano il più delle volte alla nomenclatura adottata nella tavola dell'oggetto dei giudizi (come ne è fatta espressa raccomandazione in calce alla scheda per ottenere una classificazione

quanto più sia possibile uniforme ed agevolare così lo spoglio e la traduzione in cifre delle notizie descrittive), ma all'oggetto della domanda principale sostituiscono talora l'oggetto della domanda accessoria, subordinata, secondaria, di quella insomma che ha formato oggetto del giudizio interlocutorio od incidentale.

Aggiungasi che nell'enunciare l'oggetto cui si riferiva la domanda principale, le schede, oltre a scostarsi ben di sovente dalla nomenclatura adottata nella anzidetta tavola dell'oggetto dei giudizi, si scostano anche, nelle stesse cause più facili e più frequenti, dalla dizione comune, per modo che riesce assai difficile il rilevare l'oggetto vero, la cagione prima, originaria della lite.

Nel maggior numero dei casi si è trovato poi che al predetto quesito si risponde troppo scarsamente: ad esempio con una sola parola « omologazione » o con due « pagamento di somma, liquidazione di credito »; ovvero troppo diffusamente, facendo un oscuro sunto storico della lite, trascrivendo il nome e cognome delle parti in causa e perfino quello dei patrocinanti, ed esponendo notizie che vengono poi ripetute in altri punti della scheda.

Non infrequentemente si è dovuto pure avvertire che non era data risposta ai quesiti « numero e data della iscrizione a ruolo » e « data dell'atto introduttivo della lite », mentre, per quanto riguarda quest'ultimo quesito, sia dalla data dell'atto di citazione e dal numero e data delle sentenze precedentemente pronunciate nella medesima lite, sia dal sunto del dispositivo della sentenza e dall'enunciazione delle questioni decise colla sentenza stessa, si scorgeva di leggieri che l'atto di citazione registrato nella scheda non poteva essere il primo atto introduttivo della lite.

Non dico poi della data delle eventuali domande riconvenzionali e in garantia e dell'intervento in causa, che non si è trovata quasi mai registrata, neppure quando al successivo quesito « se le domande riconvenzionali, di compensazione o di garantia proposte dal convenuto sono state accolte ecc. » era data risposta.

Un altro quesito al quale si risponde con criteri molto differenti e spesso sbagliati è quello in cui si richiede il sunto del dispositivo e l'enunciazione delle questioni decise dalla sentenza, coll'indicazione degli articoli applicati o interpretati.

E anche la misura nelle risposte è singolarmente ineguale; poichè o si risponde con troppa prolissità, o in modo insufficiente; il quale ultimo caso è il più comune, tanto che riesce bene spesso assai

malagevole lo stabilire con sicuro criterio se una sentenza è definitiva o no, e se l'oggetto del giudizio è quello stesso cui si riferisce la domanda originaria principale, o se non piuttosto si è deciso un altro punto controverso, accessorio alla quistione principale.

Che se, oltre a non dare un sunto chiaro, esatto e completo del dispositivo, si ometta l'indicazione degli articoli applicati o interpretati e si enuncino solamente le questioni decise dalla sentenza (come si riscontra in molte schede), torna assolutamente impossibile lo stabilire dove vada classificata una sentenza secondo l'oggetto del giudizio, vale a dire quale controversia sia stata veramente definita con quella sentenza.

Infine, nel rispondere al quesito « numero e data delle sentenze precedentemente pronunciate nella medesima lite », taluni hanno registrato la data del giorno in cui la causa passò in istato di deliberazione, i più quella della decisione, altri, infine, quella della pubblicazione della sentenza; mentre parrebbe ovvio che si avesse a registrare da tutti la data della *pronunciazione*, che è la sola legale e dev'essere apposta a tutte le sentenze (art. 360 e 361 C. p. c.) sotto pena di nullità.

Premessi questi ragguagli circa i difetti rilevati nelle risposte a quelle notizie che sono comuni a tutte le schede, o poco meno, toccherò ora brevemente di quelli che si hanno a lamentare rispetto alle notizie proprie delle diverse schede.

Nelle schede dei giudizi avvenuti presso i Tribunali in prima istanza si è notato innanzi tutto che mancava spesso la data dell'atto di citazione. Ciò forse può dipendere da un'interpretazione troppo letterale del quesito, al quale non si è data risposta quando il giudizio non era stato realmente iniziato con una citazione propriamente detta, ma bensì con altro atto equivalente negli effetti: ad esempio con ricorso (come nel caso che s'impugni la tassazione degli onorari d'avvocato o di procuratore, o nelle cause di stato), ovvero con ordinanza di magistrato (come avviene nei giudizi di graduazione).

Ma il quesito che sembra riesca maggiormente imbarazzante (viste le risposte discordanti e spesso fuori di luogo che vi sono state date) è quello che riguarda l'esito del giudizio e nel quale è richiesto « se la domanda principale dell'attore è stata accolta in tutto, in parte, oppure rigettata ». È evidente che a questo punto

non da tutti fu tenuto presente che, nel sistema della scheda, per domanda principale s' intende quella proposta nell'atto introduttivo della lite, come è espressamente indicato nella scheda stessa in un precedente quesito, e che perciò al quesito in discorso non si poteva e quindi non si doveva rispondere che allorquando il giudizio si fosse chiuso con una sentenza definitiva; poichè non può essere che una sentenza definitiva quella che accolga o rigetti la domanda principale contenuta nell'atto introduttivo della lite.

E la notizia suindicata è importantissima, perchè solo da essa può ricavarsi quante fra le liti intentate debbano legalmente ritenersi come temerarie.

Ma è d'uopo anche riconoscere che vi sono dei casi nei quali una sentenza, pur essendo definitiva, non pronuncia sul merito della domanda principale proposta nell'atto che iniziò la lite. Così, quando il magistrato dichiara la propria incompetenza, o non trova luogo a deliberare per nullità degli atti, o per una qualsiasi ragione assolve dall'osservanza del giudizio, non può, a stretto rigor di termini, darsi risposta al quesito « se la domanda originaria dell'attore fu accolta in tutto o parzialmente, oppure rigettata ». Per questa parte le risposte non appropriate troverebbero quindi una qualche scusa nella dizione del modello.

Nelle schede pei Tribunali civili e di commercio giudicanti in grado di appello, i quesiti che dànno luogo a maggiori inconvenienti sono quelli che concernono l'esito dell'appello principale e dell'appello incidentale.

Molte volte è accaduto di trovare registrate di fronte al quesito dell'appello incidentale le notizie degl'incidenti sollevati nel corso del giudizio di appello; la qual cosa fa supporre, che coloro i quali compilarono queste schede non avessero ben chiara la nozione dell' appello incidentale, non potendosi accusare dell' inconveniente la dicitura usata nella scheda, perchè non potrebbe essere, per questa parte, più chiara e precisa.

Soltanto può osservarsi anche qui che vi sono dei casi nei quali una sentenza pronunciata in secondo grado non statuisce nè sull' appello principale nè sull' incidentale, cioè non giudica del merito; cosicchè i quesiti corrispondenti debbono forzatamente rimanere senza risposta. Ciò accade, ad esempio, quando nel giudizio di appello da una sentenza definitiva di prima istanza sia pronun-

ciata una sentenza non definitiva, risolutiva di un incidente sollevato nel corso dello stesso giudizio di appello; ovvero il magistrato (art. 492 C. p. c.) ordini alle parti di procedere ad ulteriori atti di istruzione, ritenendo la causa innanzi a sè, o rinviandola al primo giudice.

Nelle schede dei Tribunali giudicanti in seconda istanza, le risposte al quesito che riguarda il sunto del dispositivo sono anche più frequentemente difettose che nelle schede dei giudizi di prima istanza.

Le osservazioni speciali che son venuto esponendo circa le schede degli affari decisi dai Tribunali in 2ª istanza, si applicano fino a un certo punto anche alle schede per le Corti d'appello, essendo identici, quanto ai giudizi in secondo grado, i quesiti concernenti le due giurisdizioni. Dico fino a un certo punto, poichè presso le Corti d'appello, per quanto riguarda il modo con cui fu riempita la scheda, l'esperimento è riuscito più felicemente che non presso i tribunali.

Si è notato soltanto che le notizie circa l'appello per adesione e per incidente e circa l'intervento in causa vengono spesso trascurate, per non dire quasi sempre, come vengono trascurate ben di sovente le notizie circa gli incidenti.

Anche presso le Corti di cassazione l'esperimento della scheda ha lasciato a desiderare.

Scendendo a qualche particolare, si è notato che al quesito importantissimo riferentesi agli « effetti della decisione sull'azione giuridica spiegata nella domanda originaria principale » il più delle volte non si risponde affatto, o si risponde in modo non appropriato od incerto.

Che non si possa in taluni casi rispondere a questa domanda, ad esempio quando trattasi di annullamento con rinvio non pronunciato a sezioni riunite, s' intende di leggieri (benchè nella scheda non sia espressamente avvertito); ma la risposta manca anche in molti casi nei quali dal sunto del dispositivo risulta non esservi stato rinvio.

Inoltre, ben di rado trovasi nel sunto medesimo accennato, nel caso d'annullamento della sentenza impugnata, se vi fu rinvio o no: lacuna altrettanto deplorevole quanto inesplicabile.

II.

Dai risultati di questa seconda prova e dalle osservazioni che son venuto facendo, emerge, a mio avviso, che gli inconvenienti posti in luce dallo spoglio delle schede riempite ad esperimento non possono addebitarsi che in piccola parte alla forma delle schede medesime e debbono invece attribuirsi per la massima parte a coloro che le compilarono. Ciò che non deve far maraviglia, ove si consideri che molte non furono riempite dai magistrati, come dovevasi, ma, per incarico di questi, da funzionari di cancelleria. Non è men vero però che le diverse schede possono essere utilmente modificate in qualche parte; ma non già alterandone sostanzialmente il contenuto (il quale mi par buono, siccome quello che raffigura esattamente tutte le possibili vicissitudini del procedimento nelle diverse giurisdizioni, e porge quante notizie possono avere una reale importanza per l'amministrazione, per la legislazione e per le scienze sociali), bensì ordinandone meglio le singole parti, poichè una più logica disposizione gioverebbe a metterne maggiormente in evidenza la concatenazione e l' insieme, e chiarendo o precisando il senso di taluni quesiti, in guisa che qualsiasi magistrato possa afferrarne alla prima e senza fatica i limiti e la ragione.

Io credo infatti che mantenendo inalterato, nella disposizione delle notizie richieste, l'ordine cronologico del procedimento, molte delle omissioni lamentate questa volta si eviterebbero nell'avvenire. Ove si cominciasse dalla data dell'atto introduttivo della lite e dall'oggetto giuridico della domanda principale contenuta nell'atto stesso, invece che dal numero e dalla data dell'iscrizione a ruolo, facendovi succedere gli altri quesiti in maniera che seguissero, direi quasi passo passo, le vicende della lite, l'estensore della sentenza, incaricato della compilazione della scheda, vi risponderebbe forse più facilmente, ma di certo più appropriatamente.

Accennato così il concetto generale secondo cui dovrebbe modificarsi la scheda, mi resta a dire delle correzioni da recarsi ai singoli quesiti, per evitare gl' inconvenienti che son venuto indicando nella prima parte di questa Relazione.

Queste correzioni a mio giudizio, possono ridursi alle seguenti [illegible]ti

1° Sotto la rubrica « Causa tra . . . . » a ciascun[illegible] delle persone fisiche o morali in contestazione, aggiungere, se sia attore, convenuto, intervenuto in causa, ecc; la qual cosa darebbe modo di conoscere la veste giuridica delle parti vincitrici e delle soccombenti, e di quelle eventualmente ammesse al gratuito patrocinio, ciò che non risulta dalle schede attuali.

2° Al quesito « Data dell'atto di citazione », aggiungere « o altro atto che ne tenga il luogo » per comprendere i casi in cui il giudizio è iniziato con ricorso, con ordinanza di giudice delegato, ecc.

3° Anche nella scheda pei giudizi in 1ª istanza dei Tribunali distinguere le sentenze precedentemente pronunciate nella medesima lite, secondo che erano non definitive o definitive.

4° Nella scheda pei giudizi anzidetti alle parole « Se la domanda principale *dell' attore* è stata accolta, ecc. », sostituire queste altre « Se la domanda principale *proposta nell'atto introduttivo della lite* è stata accolta ecc. ».

5° In ogni scheda, fatta eccezione per quella dei giudizi di cassazione, al quesito « Se la domanda principale proposta nell'atto introduttivo della lite è stata accolta in tutto od in parte, oppure rigettata », apporre una nota per avvertire che a siffatto quesito si deve rispondere nel solo caso che la scheda si riferisca ad una sentenza definitiva, e che nel caso di rigetto della domanda anzidetta deve indicarsi, se per ragione di merito, o per altra ragione e quale (incompetenza, nullità degli atti ecc.).

6° Nelle schede pei giudizi in seconda istanza dei Tribunali e delle Corti apporre inoltre un'avvertenza uguale alla sovraccennata ai quesiti concernenti l'esito dell'appello principale e dell'incidentale.

7° Modificare la nota alle schede nella quale è spiegato quali sentenze debbano, agli scopi statistici, classificarsi tra le definitive, nel modo seguente: quelle che pronunciarono sul merito della domanda originaria principale, ecc., e quelle che assolsero il convenuto dall'osservanza del giudizio.

8° In luogo di chiedere soltanto se nel corso della causa vi furono *incidenti*, domandarne il numero.

9° Nella scheda per i giudizi di cassazione, avvertire che al quesito « Effetti della decisione sull' azione giuridica spiegata

nella domanda originaria principale » si deve rispondere soltanto quando la impugnata sia una sentenza definitiva e la decisione della Corte sia di cassazione senza rinvio, o presa a sezioni riunite.

10° Riunire in una sola le due domande della scheda medesima che si riferiscono alla presenza delle parti all'udienza, formulando così la prima parte del quesito « Se la causa fu riferita in presenza del ricorrente o del resistente ».

Un modello tracciato in conformità delle avvertenze suesposte, che ho qui a disposizione di chiunque voglia esaminarlo (1), permette di abbracciare con uno sguardo solo tutte le modificazioni che subirebbe la scheda per le cause decise in prima istanza dai Tribunali, e da questo schema ciascuno può farsi un concetto adeguato di ciò che sarebbero le schede per le altre magistrature.

Per altro è mia convinzione che nessun modello di scheda, per quanto perfetto, potrà mai dare risultati soddisfacenti appieno, se non si farà obbligo assoluto ai magistrati di rispondere essi personalmente a tutti i quesiti (senza di che non si avranno mai notizie chiare e sicure) e di curare in ispecial modo l'esattezza del sunto del dispositivo e l'enunciazione, sommaria sì ma completa, delle questioni di fatto e di diritto decise dalla sentenza, da queste soltanto potendosi rilevare l'oggetto vero del giudizio, ricerca che ha tanta importanza legislativa e sociale.

(1) Questo modello trovasi stampato in appendice alla presente Relazione (pag. 106), al seguito delle schede poste in esperimento.

ALLEGATO I. MODULO A.

Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dai Tribunali in seconda istanza.

Corte d' appello di ________ *Tribunale* (1) ________ *di* ________

Causa tra ____

____

Numero e data dell'iscrizione a ruolo ________________

Magistrato che ha pronunciato la sentenza impugnata ________

Se la causa è civile o commerciale ________________

Se è di opposizione a sentenza contumaciale, se di opposizione di terzo, se di rivocazione ________________

____

Oggetto cui si riferisce la domanda principale proposta nell' atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice (2) ________

____

Data dell'atto di appello (3). . { dell' attore ________ / del convenuto ________ }

Id. dell'appello per adesione ________________

Id. dell'appello per incidente ________________

Id. dell' intervento in causa in grado d' appello ________

Incidenti . . . .
(si risponda mettendo un *si* al rigo corrispondente) { risoluti per ordinanza ________ / rinviati all' udienza ________ / decisi all' udienza unitamente al merito ___ }

Data dell' atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice ____

Numero e data delle sentenze precedentemente pronunciate nella medesima lite. . . . .
- in 1ª istanza { non definitive (4) ________ / definitive (5) ________ }
- in appello. . { non definitive (4) ________ / definitive (6) ________ }
- in cassazione ________________

(1) Civile o di commercio.
(2) Nell' indicare quest' oggetto, il Relatore deve, possibilmente, uniformarsi alla classificazione adottata nella tavola III dei modelli per la statistica civile (Oggetto dei giudizi).
(3) Nel caso che la citazione sia stata rinnovata si indichi la data tanto della prima quanto della nuova.
(4) Sotto questa rubrica devono comprendersi tanto le sentenze emesse d'ufficio in via preparatoria e le interlocutorie, provvisionali ed incidentali, quanto quelle pronunciate in cause in grado d' appello contro sentenze non definitive in prima istanza.
(5) S' intendono quelle che pronunciarono sulla domanda originaria principale, cioè sulla domanda proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice.
(6) Nel caso in cui il giudizio è di rinvio dalla Cassazione.

Se nel presente giudizio vi è stata ammissione al gratuito patrocinio e di quale fra i contendenti ____________________

Se l'appello principale è stato accolto in tutto, in parte, oppure rigettato ____________________

Se l'appello incidentale è stato accolto in tutto, in parte, oppure rigettato ____________________

Se la domanda principale proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice (nel caso di appello da sentenza definitiva) è stata accolta in tutto, in parte, oppure rigettata _____

Se le domande riconvenzionali, di compensazione, o di garantia proposte dal convenuto sono state accolte in tutto, in parte, oppure rigettate ____________________

Se la causa è . . . . . . (*si risponda mettendo un si al rigo corrispondente*)
- in contradittorio ____________
- in contumacia (7)
  - dell'appellante ______
  - dell'appellato ______

Sunto del dispositivo ed enunciazione delle questioni decise dalla sentenza, coll'indicazione degli articoli di legge applicati o interpretati (8).

____

FIRMA DEL RELATORE ____________

Giorno in cui la causa è passata in istato di deliberazione ________

Id. della decisione ____________________

Id. della pubblicazione della sentenza ____________

FIRMA DEL CANCELLIERE ____________

(7) Nel caso di più appellanti o di più appellati, si indichi se la contumacia è di tutti o soltanto di alcuno tra essi.

(8) Sotto questa rubrica si devono indicare distintamente le questioni di fatto e quelle di diritto, ma le prime soltanto sommariamente; e devesi trascrivere anche quella parte del dispositivo che riguarda le spese.

ALLEGATO II. MODULO B.

Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dai Tribunali in prima istanza.

Corte d' appello di ____________ *Tribunale* (1) __________ *di* __________

Causa tra ____

____

Numero e data dell' iscrizione a ruolo ______________________

Se la causa è civile o commerciale _________________________

Se è di opposizione a sentenza contumaciale, se di opposizione di terzo, se di rivocazione ______________________________

____

Oggetto cui si riferisce la domanda principale proposta nell' atto introduttivo della lite (2) ___________________________

____

____

____

Natura del procedimento (si risponda mettendo un *si* al rigo corrispondente)
- formale .
  - per legge (Art. 155 Cod. proc. civ.) ___
  - per convers. altrimenti avvenuta ___
- sommario
  - per legge (Art. 155 e 389 Cod. p. civ.) ___
  - per convers. altrimenti avvenuta ___

Data dell' atto di citazione (3) _____________________________

Id. della domanda riconvenzionale ___________________________

Id. della domanda in garantia _______________________________

Id. dell' intervento in causa ________________________________

Incidenti. . . . . (si risponda mettendo un *si* al rigo corrispondente)
- risoluti per ordinanza ____________________
- rinviati all' udienza ____________________
- decisi all' udienza unitamente al merito ___

Data dell' atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice (se il presente non è il primo giudizio intervenuto nella lite) ______

____

Numero e data delle sentenze precedentemente pronunciate nella medesima lite .
- in 1ª istanza ____________________
- ____________________
- in appello ____________________
- ____________________
- in cassazione ____________________

(1) Civile o di commercio.
(2) Nell' indicare quest'oggetto, il Relatore deve, possibilmente, uniformarsi alla classificazione adottata nella tavola III dei modelli per la statistica civile (Oggetto dei giudizi).
(3) Nel caso che la citazione sia stata rinnovata, si indichi la data tanto della prima, quanto della nuova.

Se nel presente giudizio vi è stata ammissione al gratuito patrocinio e di quale fra i contendenti ______________________

____

____

Se la domanda principale dell' attore è stata accolta in tutto, in parte, oppure rigettata ______________________

____

____

Se le domande riconvenzionali, di compensazione, o di garantia proposte dal convenuto sono state accolte in tutto, in parte, oppure rigettate ______________________

____

Se la causa è. . . . . . . (si risponda mettendo un *si* al rigo corrispondente)
- in contraditторio ______________________
- in contumacia (4)
  - dell' attore ______________
  - del convenuto ______________

Sunto del dispositivo ed enunciazione delle questioni decise dalla sentenza, coll' indicazione degli articoli applicati o interpretati (5).

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

FIRMA DEL RELATORE ______________

Giorno in cui la causa è passata in istato di deliberazione ________

Id. della decisione ______________________

Id. della pubblicazione della sentenza ______________

FIRMA DEL CANCELLIERE ______________

(4) Nel caso di più attori, o di più convenuti, si indichi se la contumacia è di tutti o soltanto di alcuno tra essi.

(5) Sotto questa rubrica si devono indicare distintamente le questioni di fatto e quelle di diritto, ma le prime soltanto sommariamente, e devesi trascrivere anche quella parte del dispositivo che riguarda le spese.

ALLEGATO III. MODULO C.

Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dalle Corti d'appello.

Corte d'appello di ______________

Causa tra ______________

Numero e data dell'iscrizione a ruolo ______________

Magistrato che ha pronunciato la sentenza impugnata ______________

Se la causa è di cognizione diretta della Corte, oppure in grado di appello, ed in tal caso se è civile o commerciale ______________

Se è di opposizione a sentenza contumaciale, se di opposizione di terzo, se di rivocazione ______________

____

Oggetto cui si riferisce la domanda principale proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice (1) ______________

____

Natura del procedimento (si risponda mettendo un *si* al rigo corrispondente).	formale.	per legge (Art. 155 Cod. proc. civ.) ___
		per convers. altrimenti avvenuta ___
	sommario	per legge (Art. 155 e 389 Cod. p. civ.) ___
		per convers. altrimenti avvenuta ___

Data dell'atto di appello (2).	dell'attore ______________
	del convenuto ______________

Id. dell'appello per adesione ______________

Id. dell'appello per incidente ______________

Id. dell'intervento in causa in grado d'appello ______________

Incidenti. . . . . (si risponda mettendo un *si* al rigo corrispondente)	risoluti per ordinanza ______________
	rinviati all'udienza ______________
	decisi all'udienza unitamente al merito ___

Data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice, oppure del primo atto giudiziario negli affari di cognizione diretta della Corte ______________

Numero e data delle sentenze precedentemente pronunciate nella medesima lite.	in 1ª istanza	non definitive (3) ______
		definitive (4) ______
	in appello.	non definitive (3) ______
		definitive (5) ______
	in cassazione ______	

(1) Nell'indicare quest'oggetto, il Relatore deve, possibilmente, uniformarsi alla classificazione adottata nella tavola III dei modelli per la statistica civile (Oggetto dei giudizi).

(2) Nel caso che la citazione sia stata rinnovata si indichi la data tanto della prima quanto della nuova.

(3) Sotto questa rubrica devono comprendersi tanto le sentenze emesse d'ufficio in via preparatoria e le interlocutorie, provvisionali ed incidentali, quanto quelle pronunciate in cause in grado d'appello contro sentenze non definitive di prima istanza.

(4) S'intendono quelle che pronunciarono sulla domanda originaria principale, cioè sulla domanda proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice.

(5) Nel caso in cui il giudizio è di rinvio dalla Cassazione.

Se nel presente giudizio vi è stata ammissione al gratuito patrocinio e di quale fra i contendenti ____________

____

Se l'appello principale è stato accolto in tutto, in parte, oppure rigettato ____________

____

Se l'appello incidentale è stato accolto in tutto, in parte, oppure rigettato ____________

____

Se la domanda principale proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice (nel caso di appello da sentenza definitiva) o la domanda del ricorrente nelle cause di cognizione diretta, è stata accolta in tutto, in parte, oppure rigettata ____

____

Se le domande riconvenzionali, di compensazione, o di garantia proposte dal convenuto sono state accolte in tutto, in parte, oppure rigettate ____________

Se la causa è. . . . . . .
(si risponda mettendo un *si* al rigo cerrispondente)
- in contradittorio ____________
- in contumacia (6)
  - dell'appellante o del ricorrente ________
  - del citato ________

Sunto del dispositivo ed enunciazione delle questioni decise dalla sentenza, coll'indicazione degli articoli applicati o interpretati (7).

____

____

____

____

____

____

FIRMA DEL RELATORE ____________

Giorno in cui la causa è passata in istato di deliberazione ______
Id. della decisione ____________
Id. della pubblicazione della sentenza ____________

FIRMA DEL CANCELLIERE ____________

(6) Nel caso di più appellanti o ricorrenti, o di più citati, si indichi se la contumacia è di tutti o soltanto di alcuno tra essi.

(7) Sotto questa rubrica si devono indicare distintamente le questioni di fatto e quelle di diritto, ma le prime soltanto sommariamente; e devesi trascrivere anche quella parte del dispositivo che riguarda le spese.

ALLEGATO IV. MODELLO D.

Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dalle Corti di cassazione.

Corte di cassazione di ____________

Causa tra ____________

____

Numero e data dell'iscrizione a ruolo ____________

Magistrato che ha pronunciato la sentenza impugnata ____________

Se la causa è civile, commerciale, di conflitto o se di altra natura e quale ____________

____

Oggetto cui si riferisce la domanda principale proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice (1) ____________

____

Data del ricorso delle parti ____________

Id. del contro ricorso ____________

Id. del ricorso del P. M. ____________

Id. dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice ____________

Numero e data delle sentenze precedentemente pronunciate nella medesima lite.	in 1ª istanza	non definitive (2)	____
		definitive (3)	____
	in appello .	non definitive (2)	____
		definitive (3)	____
	in cassazione		____

Se nel presente giudizio vi è stata ammissione al gratuito patrocinio e di quale fra i contendenti ____________

____

Se il ricorso è stato dichiarato inammissibile, rigettato, accolto in parte, accolto in tutto ____________

____

(1) Nell'indicare quest'oggetto, il Relatore deve, possibilmente, uniformarsi alla classificazione adottata nella tavola III dei modelli per la statistica civile (Oggetto dei giudizi).

(2) Sotto questa rubrica devono comprendersi tanto le sentenze emesse d'ufficio in via preparatoria e le interlocutorie, provvisionali ed incidentali, quanto quelle pronunciate in cause in grado d'appello contro sentenze non definitive di 1ª istanza.

(3) S'intendono quelle che pronunciarono sulla domanda originaria principale, cioè sulla domanda proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice.

Effetti della decisione sull' azione giuridica spiegata nella domanda originaria principale ______

______

Se la causa fu riferita.. (si risponda mettendo un *si* al rigo corrispondente)	in presenza. .	del ricorrente	______
		del resistente	______
	in assenza (4)	del ricorrente	______
		del resistente	______

Conclusioni del P. M. — Se conformi in tutto o in parte alla decisione, oppure difformi da essa ______

______

______

Sunto del dispositivo ed enunciazione delle questioni decise dalla sentenza, coll' indicazione degli articoli applicati o interpretati (5).

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

Firma del Relatore ______

Giorno in cui la causa è passata in istato di deliberazione ______
Id. della decisione ______
Id. della pubblicazione della sentenza ______

Firma del Cancelliere ______

(4) Nel caso di più ricorrenti, o di più resistenti, si indichi se l'assenza è di tutti o soltanto di alcuno tra essi.

(5) Sotto questa rubrica devesi trascrivere anche quella parte del dispositivo che riguarda le spese.

ALLEGATO V.

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE

Schema di scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dai Tribunali in prima istanza.

Corte d' appello di ____________ *Tribunale* (1) ____________ *di* ____________

Indicazione delle Parti in causa e della rispettiva veste giuridica (2) ________________________

Se la causa è civile o commerciale ________________________

Data dell' atto introduttivo della causa innanzi al primo giudice (*se il presente non è il primo giudizio intervenuto nella lite*) ____________

Oggetto giuridico cui si riferiva la domanda principale proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice (3) ______

Numero e data (4) delle sentenze precedentemente pronunciate nella medesima lite (*se ve ne furono*).	in 1ª istanza	non definitive (5)	____________
		definitive (6)	____________
	in appello. .	non definitive (5)	____________
		definitive (6)	____________
	in cassazione		____________

Se il presente giudizio è di natura ordinaria, di opposizione a sentenza contumaciale, di opposizione di terzo, ovvero di rivocazione ________________________

Data dell' atto di citazione (7), o dell' atto equivalente (*ricorso ecc.*) ________________________

Data	della domanda riconvenzionale (*se vi fu*) ____________
	della domanda in garantia (*id.*) ____________
	dell' intervento in causa (*id*). ____________

Oggetto speciale del presente giudizio (*nel caso che esso sia incidentale o interlocutorio*) ________________________

(1) Civile, o di commercio.

(2) Per ciascuna Parte si indichi, se attore, convenuto, intervenuto in causa ecc.

(3) Nell' indicare quest' oggetto il Relatore deve, possibilmente, uniformarsi alla classificazione adottata nella Tavola VII dei modelli per la statistica civile (Oggetto dei giudizi).

(4) S' intende la data apposta alla sentenza, cioè quella della pronunciazione.

(5) Sotto questa rubrica devono comprendersi tanto le sentenze emesse di ufficio in via preparatoria e le interlocutorie, provvisionali ed incidentali, quanto quelle pronunciate in grado d' appello contro sentenze non definitive di prima istanza.

(6) S' intendono quelle che pronunciarono sulla domanda originaria principale (cioè nella domanda proposta nell' atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice), quelle che assolsero il convenuto dall' osservanza del giudizio, e quelle che statuirono definitivamente sull' opposizione o sulla rivocazione.

(7) Nel caso che la citazione sia stata rinnovata, s' indichi la data tanto della prima quanto della nuova.

Se nel presente giudizio vi fu ammissione al gratuito patrocinio e di quali fra i contendenti (*indicarli nominativamente*) ____

Natura del procedimento (si risponda mettendo un *sì* al rigo corrispondente).	formale	per legge ____
		per conversione successiva ____
	sommario	per legge ____
		per conversione successiva ____

Numero e data dell'iscrizione a ruolo (*per le cause che vi si devono inscrivere*) ____

Numerò e modo di risoluzione degli incidenti sorti nel corso del presente giudizio.	risoluti per ordinanza ____
	rinviati all' udienza ____
	decisi all'udienza unitamente al merito ____

Se la causa è . . .	in contraditorio ____	
	in contumacia (8)	dell' attore ____
		del convenuto ____

Sunto del dispositivo ed enunciazione delle questioni decise dalla sentenza, con la indicazione degli articoli applicati o interpretati (9) ____

Se la domanda principale proposta nell' atto introduttivo della lite è stata accolta in tutto, in parte, oppure rigettata, e, in quest' ultimo caso, se per ragione di merito o per altra ragione e quale (*a questo quesito non si risponde che quando la sentenza pronunciata nel presente giudizio sia definitiva nel senso spiegato nella nota 6ª*) ____

Se le domande riconvenzionali, di compensazione, o di garantia sono state accolte in tutto, in parte, o rigettate ____

FIRMA DEL RELATORE ____

Giorno in cui la causa è passata in istato di deliberazione ____

Id. della decisione ____

Id. della pubblicazione della sentenza ____

FIRMA DEL CANCELLIERE ____

(8) Nel caso di più attori o di più convenuti, si indichi se la contumacia è di tutti o soltanto di alcuno tra essi.

(9) Sotto questa rubrica si devono indicare distintamente le questioni di fatto e quelle di diritto, ma le prime soltanto sommariamente, e devesi trascrivere anche la parte del dispositivo che concerne le spese.

GIURIATI. Ho ascoltato con attenzione la Relazione del cav. De' Negri e mi permetto alcune osservazioni.

Presa sinteticamente, questa Relazione fa conoscere che nel sistema non vi sono inconvenienti; ma questi si riscontrano nell'applicazione, vale a dire nel modo con cui furono proposti i quesiti alla magistratura che doveva rispondere. Innanzi tutto un trimestre è assai poca cosa; osservo in secondo luogo che le schede sono 11 mila, e non si sono spogliate tutte: onde è difficile avere un criterio sicuro per stabilire che l' esperimento non sia riuscito. Ma le osservazioni acute, giuste, qualche volta energiche del cav. De' Negri che cosa provano? Provano che i magistrati hanno adempiuto poco volentieri a questo ufficio. Quando si interroga il giudice *intorno agli effetti della decisione sull'azione giuridica spiegata nella domanda originaria* e si fanno altrettali richieste se ne cimenta la pazienza. Non basta che il magistrato stenda la sentenza; esso deve farne un sunto che non oltrepassi lo spazio di 12 righe, e così dare un cattivo concetto della causa; perlocchè io sono disposto a compatire largamente i magistrati e i cancellieri. (Qui l' oratore legge alcune delle schede distribuite ai commissari, per dimostrare gli inconvenienti delle risposte).

Ciò premesso, havvi in primo luogo una ragione per sperimentare i giudici colla richiesta di dati statistici? Io credo di sì. Se c' è la statistica della giustizia civile, c' è anche l' interesse di avere degli apprezzamenti, delle dichiarazioni di fatto.

Io ho impiegato dodici giorni di lavoro per fare una tabella da presentare ai giudici, la quale salvava il loro amor proprio e gl' interessi della statistica. Oggi, invece, quando si dice « sunto del dispositivo » si sfida il criterio del giudice. Non bisogna fare domande indeterminate, o troppo complesse. Quando si fanno domande concrete, si hanno risposte precise per si o per no, onde lo spoglio può farsi quasi istantaneamente, e il legislatore conoscere subito quello che vuol sapere.

Quanto alla statistica degli affari trattati presso le corti di cassazione, il legislatore ha un solo interesse, quello cioè di conoscere quali sono gli articoli di legge che hanno dato luogo ad un maggior numero di contestazioni, e in qual modo codesti articoli furono interpretati. La statistica farà vedere quali furono gli articoli di legge sull'espropriazione forzata o sulle prove testimoniali ecc., che vennero dai giudici interpretati in un senso anzichè

a un altro e così il legislatore potrà correggerli, o chiarirli. Quando si dice « sunto dei motivi della sentenza e del dispositivo » non si dice niente; chi deve fare lo spoglio non sa che cosa segnare, che costrutto ricavarne.

Ora, per conchiudere, dirò che se l'esperimento fatto riuscì incompleto non è colpa dell'Ufficio di statistica, perchè esso non ha potuto approfondire l'esperimento. Perciò io propongo che si richiami il sistema al suo concetto originario, quale l'ho proposto io, e allora si vedrà che farà buona prova.

Presidente. La difficoltà immensa in questa materia nasce dal sistema della nostra procedura, e dalle forme adottate per la scheda civile, le quali potrebbero forse essere emendate. La statistica in materia civile ha due còmpiti principali: segnalare il movimento degli affari, e i fatti e le relazioni della vita civile che dànno maggiore alimento a contestazioni e giudizi; designare le più frequenti e più ardue questioni di diritto, e il modo onde la giurisprudenza le va man mano risolvendo. Il primo di questi còmpiti si attiene principalmente ai fatti delle liti; il secondo, alle questioni di diritto in esse trattate. Perchè si possa riuscire a soddisfare i propositi della statistica, bisogna distinguere essenzialmente nelle sentenze e nelle schede che vi si riferiscono le questioni di fatto da quelle di diritto. Fintanto che c'è commistione delle questioni di fatto con quelle di diritto, le schede riescono difficili a compilare, e pressochè inutili allo scopo di una esatta statistica.

Giuriati. Ripeto anch'io che le domande fatte nella scheda sono troppo generiche e indeterminate. « Sunto dei motivi della sentenza e del dispositivo »: tutto questo in alcuni casi riesce impossibile a darsi; in altri si risolve in nulla. Il sunto del dispositivo in Corte d'appello significa scrivere un volume e conviene aggiungere dieci fogli di carta ad una di queste schede; per la Corte di cassazione invece si riassume in una parola: annullamento o rigetto.

Io sono d'avviso che avendo tentato ci convenga proseguire nell'esperimento; ma studiamo un modello più semplice, più netto; e, quando ci sarà comunicata a stampa la Relazione De' Negri insieme coi modelli posti in prova, vediamo di proporre una nuova redazione che meglio risponda alle esigenze della pratica.

Casorati. Ho ascoltato con molta attenzione le considerazioni svolte dal nostro egregio presidente, dal relatore e da parecchi colleghi intorno alla scheda singolare in materia civile, ed io pure sono d'accordo, in tesi astratta, sulla grande utilità del sistema, quando questo potesse essere convenientemente attuato. Ma pur troppo i risultati degli esperimenti fatti mi hanno inspirato la convinzione che tale sistema non sia attuabile; ed ecco in breve le ragioni della mia sfiducia.

In primo luogo, è cosa molto ardua formulare un modello di scheda che risponda a tutte le esigenze. È inutile che io ricordi tutti i difetti dei modelli fin qui escogitati, poichè essi furono già esposti dal sig. presidente e dall'on. Giuriati. È pressochè impossibile evitare i due scogli, o delle enunciazioni soverchiamente vaghe che finiscono per dir nulla, o della molteplicità di domande specifiche, le quali complicano eccessivamente il lavoro della compilazione.

Ma, posto pure che si riesca dopo altri studi ed altri esperimenti a concordare un modello, avremo noi raggiunto lo scopo? Non ancora, perchè avremo sempre notizie incomplete.

La Commissione ha opinato fino a qui di escludere dall'applicazione del sistema delle schede le sentenze dei pretori, le quali sono in una proporzione che oscilla fra i due terzi ed i tre quarti del numero complessivo delle cause trattate dalle autorità giudiziarie, non tenendo conto dei conciliatori. Eppure non vi ha via di mezzo: o estendere la scheda anche alle cause pretoriali, ciò che per molte ragioni è quasi impossibile; o limitarla alle cause trattate dai giudici collegiali, cioè ad una frazione molto esigua delle liti, rinunciando in gran parte ai vantaggi che i propugnatori della scheda civile si ripromettono di ricavarne. Di più, per istituire indagini complete e concludenti, bisognerebbe applicare la scheda non solo alle cause ultimate con sentenza definitiva, ma anche a quelle terminate con sentenza preparatoria od interlocutoria, o per transazione.....

De' Negri. Perdoni. Ciò fu già preveduto; e le schede sperimentate si riferiscono appunto tanto alle sentenze definitive quanto alle non definitive. Quanto alle cause transatte prima del giudizio, la scheda non vi si potrebbe mai applicare e vi sopperiranno le notizie contenute nei prospetti statistici complementari alle schede.

Casorati. Sia pure: ma bisogna tener conto del maggior lavoro che la scheda civile imporrebbe ai magistrati, i quali non debbono essere distratti senza una reale necessità dalla loro naturale funzione del giudicare. Il tempo che si facesse perdere ad essi in funzioni accessorie, andrebbe tutto a scapito della bontà dei giudizi. Ciò spiega e giustifica la poco favorevole impressione che generalmente ha prodotto l'esperimento del sistema di cui trattasi; e la Commissione non può a meno di preoccuparsene, nell' interesse stesso della statistica; perchè l' esigere troppo si risolve in una vessazione alla quale si finisce coll'opporre la forza d'inerzia. Comprendo che certe enunciazioni della scheda possono essere fatte dai cancellieri. Ma quanto alle enunciazioni riguardanti il merito della causa, è indispensabile che se ne occupino i magistrati, i più scrupolosi dei quali, per altro, come dimostrò l' esperimento, riempiono la scheda con indicazioni prolisse, mentre altri dicono poco o nulla.

Non lievi difficoltà presentano pure lo spoglio e la conservazione delle schede. Lo spoglio, per unità d' indirizzo, deve farsi dall' Ufficio centrale di statistica, e quindi è d' uopo calcolare quale sarebbe approssimativamente il numero delle schede che ivi dovrebbero affluire, quale il numero degli impiegati che lo spoglio esigerebbe, e lo spazio che i cartellini occuperebbero accumulandosi per qualche anno. Per esser proficue, le schede dovrebbero infatti essere conservate per qualche anno, uno dei precipui vantaggi del sistema essendo quello che la scheda si presti a molte, svariate e speciali indagini, la cui utilità può manifestarsi anche improvvisamente. Ora, da calcoli fatti in proposito risulterebbe che le schede, limitate alle sole sentenze proferite dai tribunali e dalle corti, sarebbero all' incirca 90,000 ogni anno, e fra tre e quattro volte tanto, ove si estendesse il sistema anche alle sentenze dei pretori. Lo spoglio, secondo i calcoli predetti, esigerebbe l' opera almeno di cinque impiegati, quando la scheda non comprendesse le sentenze dei pretori, e almeno di venti, nel caso contrario.

Conserviamo ora le schede per lo spazio, pongasi, di dieci anni, ed alla fine di questo periodo avremo 900,000 schede, nella prima delle raffigurate ipotesi, e fra tre milioni e tre milioni e cinquecentomila nella seconda. Si faccia quindi il calcolo della quantità dei locali, e delle centinaia, forse, di metri lineari di scaffali all'uopo occorrenti, e si vedrà che, anche materialmente ed economicamente, il sistema della scheda è irto di difficoltà.

atti concernenti sponsali e convenzioni matrimoniali; la 2ª quelli riguardanti donazioni e successioni; la 3ª i diversi contratti; la 4ª tutti gli altri atti di varia natura che devono o possono eseguirsi per ministero di notaio; la 5ª le copie, gli estratti ed i certificati spediti; la 6ª gli onorari percepiti e le tasse pagate. Ciascuna parte andrebbe poi suddivisa in un numero più o meno grande di rubriche, a loro volta comprendenti parecchie colonne (1).

Le molteplici e svariate notizie contenute nella sovraccennata tavola, che non potrebbero in uguale numero trovar posto nei modelli da riempirsi negli Uffici del registro, riusciranno di utilissimo, per non dire necessario, complemento ai dati statistici forniti da quelli, ed insieme uniti varranno a darci una cognizione abbastanza sicura dell'entità e del carattere del movimento economico del paese, in quanto può essere rispecchiato dal numero e dalla qualità delle private contrattazioni.

(1) In seguito alla discussione avvenuta nella Commissione sul predisposto schema di statistica notarile ed in conformità al mandato ricevuto dalla Commissione, l'Ufficio di Statistica, oltre all'avere introdotto alcune lievi modificazioni nelle rubriche e suddivisioni delle prime quattro parti della tavola seconda, dopo un maturo studio dell'argomento riconobbe opportuno dare particolareggiata notizia anche degli atti solamente autenticati, distinguendo ogni specie di atti in due categorie: l'una degli atti ricevuti dal notaio; l'altra di quelli nei quali l'opera del notaio si restrinse all'autenticazione delle firme appostevi dai privati cittadini, sempre quando la natura dell'atto comporti la scrittura privata.

Le tavole riprodotte qui appresso contengono già le predette modificazioni, e quindi differiscono in qualche parte da quelle presentate manoscritte alla Commissione.

Queste disposizioni non sortirono fin qui alcun effetto, stante il lungo tempo richiesto dalla sistemazione degli archivi notarili. Ora però che di 137 archivi, fra distrettuali e sussidiari, dei quali venne decretata l'istituzione in conformità all'art. 3° della legge organica succitata, già 132 sono aperti al pubblico servizio e funzionano regolarmente secondo i nuovi ordinamenti, il Ministero di grazia e giustizia reputa giunto il momento di dare esecuzione alle disposizioni surriferite.

A quest'uopo esso si è rivolto alla Direzione generale della Statistica per invitarla ad assumere anche la compilazione della statistica notarile, come già assunse quella della giudiziaria, nell'intento eziandio di coordinarle, in quanto possa occorrere, fra di loro. E poichè si devono innanzi tutto predisporre appositi modelli statistici per raccogliere in modo uniforme da tutti gli archivi distrettuali e sussidiari le notizie elementari, così il Ministero medesimo ha richiesto l' Ufficio nostro di studiare la forma più opportuna dei modelli stessi.

L'Ufficio ha adempiuto a quest'incarico come meglio gli fu possibile, ma innanzi di presentare il suo lavoro al Guardasigilli, crede opportuno di sottoporlo al giudizio di questo autorevole consesso, affinchè esso vegga, se ed in quanto il divisato schema di statistica sia meritevole della sua approvazione, e possa, occorrendo, suggerire quelle modificazioni che valgano a renderlo sempre meglio rispondente allo scopo.

Le notizie verrebbero raccolte in tre distinte tavole, e cioè: una per il personale dei notai; una per i lavori di questi; una per il servizio degli archivi.

Sopra la prima e la terza credo superfluo intrattenermi; gli onorevoli commissari ne hanno sott'occhio parecchi esemplari tracciati a mano e possono vedere a primo aspetto come i dati in esse richiesti siano quelli appunto che sono tassativamente voluti dal regolamento sul notariato.

Stimo invece opportuno spendere qualche parola sulla seconda tavola (di cui ho fatto pure predisporre varie copie), nella quale devono principalmente registrarsi le notizie circa il numero e la qualità degli atti ricevuti dai notai e degli altri lavori da loro eseguiti, distintamente per ciascun distretto notarile.

Questa tavola, allo scopo anche di renderla facilmente maneggevole, sarebbe divisa in sei parti aventi per oggetto: la 1ª gli

STATIS

Stato e movimento

Modello 1.

Praticanti inscritti (art. 5 n. 5 legge e 2 regolamento notarili)	Candidati approvati (art. 24 regolamento)	Notari del collegio		Nomine (art. 10 e seg. legge)	entr… il distr… notari…
		fissati nella tabella (art. 4 legge)	esercenti		
1	2	3	4	5	6

:ARILE

DEL PERSONALE DEI NOTAI.

Anno 188..

cazioni		Cessazioni dall'esercizio							
		Definitive					Temporanee		
fuori distretto	scambi di residenza (art. 14 legge e 29 regolamento)	morte	decadenza	dispensa	rimozione	destituzione	sospensione	interdizione	ragioni di servizio militare
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

STATIS

segue STATO E MOVIM

RILE

RSONALE DEI NOTAI.

Anno 188

		Riabilitazioni (art. 132 e 133 legge)	OSSERVAZIONI
o-	di polizia		
	25	26	27

STATISTICA NOTARILE

LAVORI DEI NOTAI

Sponsali e convenzioni matrimoniali.

MODELLO II — *Parte 1ª* | **ANNO 188...**

Matrimoni		Contratti di matrimonio		Ammontare delle doti							Separazioni della dote	Mutazioni al contratto di matrimonio prima che questo sia eseguito	Ristabilimento della comunione degli utili fra i coniugi	Autorizzazioni del marito alla moglie per donare, alienare, ipotecare ecc.
Promesse	Consensi	con costituzione di dote	con patto di comunione degli utili	fino a L. 1000	da 1001 a 5000	da 5001 a 10.000	da 10.001 a 25.000	da 25.001 a 50.000	da 50.001 a 100.000	oltre 100.000 lire				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

STATISTICA NOTARILE

LAVORI DEI NOTAI.

Donazioni e successioni.

MODELLO II — *Parte 2ª* ... ANNO 188..

Donazioni																								
			Qualità													Valore								
			semplici						a contemplazione di matrimonio															
			universali fatte da			particolari fatte da			universali fatte da			particolari fatte da												
della nuda proprietà	dell' usufrutto	dell' intiero dominio	ascendenti	altri parenti	estranei	ascendenti	altri parenti	estranei	ascendenti	altri parenti	estranei	ascendenti	altri parenti	sposi	estranei	fino a L. 500	da 501 a 1000	da 1001 a 2000	da 2001 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 50000	da 50001 a 100000	oltre 100000	Accettazioni di donazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	7	18	19	20	21	22	23	24	25

STATISTICA NOTARILE

Lavori dei notai

Sponsali e convenzioni matrimoniali.

Modello II — *Parte 1ª* **Anno 188...**

Matrimoni		Contratti di matrimonio						Ammontare delle doti												...ti matrimonio prima che		... degli utili fra i		... alla moglie per donare,	
pubblici	Atti di dep... menti olog...	Atti di ricezione ... menti segreti	di muti o di sordi...	fatti durante ... secondo il di... l'art. 789 C. c.	Atti di rivocazione ... testamenti	Verbali di re... olografi o se...	Verbali di ap... testamenti ...	legittimi	naturali	adottivi	legittimi	naturali	adottivi	coniuge	germani	consanguinei	altri parenti o affini ... al decimo grado	altre persone	comuni e ...	istituti ... nari, ...	istituti di ... istruzione	ospedali	ospizi di ... donia	società di ...	altri ...
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Segue *Donazioni e successioni*

Segue Modello II. — Parte 2ª Anno 188....

<table>
<tr><th colspan="14">Successioni</th></tr>
<tr><th colspan="7">Testamenti</th><th colspan="7">Altri atti relativi alle successioni</th></tr>
<tr><th rowspan="3">per i quali gli eredi non ebbero che la sola porzione legittima</th><th colspan="6">uso della disponibile fatto dai testatori con prole</th><th rowspan="3">abilitazioni a succedere a favore di chi fosse incorso nell' indegnità</th><th rowspan="3">sostituzioni di erede</th><th colspan="2">verbali d' inventario dell' asse ereditario accettato</th><th rowspan="3">dichiarazione d'accettazioni d' eredità</th><th rowspan="3">atti di divisione dell'asse ereditario</th><th rowspan="3">divisione dei beni fatta dagli ascendenti ai discendenti</th></tr>
<tr><th rowspan="2">lasciata al primogenito in tutto o nella massima parte</th><th rowspan="2">distribuita tra i figli</th><th colspan="4">lasciata</th><th rowspan="2">col beneficio dell' inventario</th><th rowspan="2">senza il beneficio dell' inventario</th></tr>
<tr><th>ad altri congiunti in tutto</th><th>ad altri congiunti in parte</th><th>ad estranei in tutto</th><th>ad estranei in parte</th></tr>
<tr><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

STATISTICA NOTARILE

LAVORI DEI NOTAI

Contratti

MODELLO II — *Parte 3ª* ANNO 188....

Atti di																				
Comunione di beni				Costituzione di consorzi		Costituzione di servitù														
						personali			reali											
costituzioni e proroghe	scioglimenti (divisioni amichevoli o convenzionali)	rogati	autenticati	rogati	autenticati	usufrutto	uso	abitazione	pascolo, legnatico e simili	scolo	acquedotto	presa d'acqua	altre che si riferiscono alle acque	comunioni di muri, edifizi e fossi	distanze	luce e prospetto	passaggio	altre	rogati	autenticati
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

STATISTICA NOTARILE

LAVORI DEI NOTAI.

Segue *Contratti*

Segue Modello II — *Parte 3ª* | Anno 188..

Atti di																							
Vendita																						Permuta	
				di immobili																			
				natura			prezzo																
vendita con patto di riscatto	di mobili	di animali non pertinenti ad immobili	totali o parziali della proprietà o del godimento di navi	urbani	rustici	misti	fino a L. 500	da 501 a 1000	da 1001 a 2000	da 2001 a 5000	da 5001 a 10.000	da 10.001 a 50.000	da 50.001 a 100.000	da 100.001 a 500.000	da 500.001 a 1.000.000	oltre 1.000.000	della cosa data in pegno	di crediti	di altri diritti	rogati	autenticati	rogati	autenticati
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

STATISTICA NOTARILE

LAVORI DEI NOTAI.

Segue *Contratti*

Segue Modello II — *Parte 3ª* Anno 188..

Atti di																																			
Enfiteusi									Locazione																										
durata		ammontare del canone annuo							di case										di fondi rustici																
									per una pigione annua										per un tempo			per un fitto annuo													
a tempo	perpetua	fino a 100 lire	da 101 a 500	da 501 a 1000	da 1001 a 5000	oltre 5000 lire	rogati	autenticati	fino a 100 lire	da 101 a 300	da 301 a 600	da 601 a 1200	da 1201 a 3000	da 3001 a 6000	da 6001 a 12000	oltre 12000	rogati	autenticati	non eccedente 9 anni	da 9 anni a 30	oltre 30 anni	fino a 500 lire	da 501 a 1000	da 1001 a 2000	da 2001 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 20000	da 20001 a 50000	oltre 50000 lire	a colonia, mezzadria o masserizia	a soccida	d'opere ed appalti	costruzioni di navi	rogati	autenticati
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81

STATISTICA NOTARILE

LAVORI DEI NOTAI.

Segue *Contratti*

Segue Modello II — *Parte 3ª* | Anno 188..

Atti di																			
Società									Associazioni					Transazione				Comodato	
civili					commerciali				Costituzione										
Costituzione					in accomandita per azioni, anonime, cooperative	in nome collettivo e in accomandita semplice													
universali	particolari	atti diversi	rogati	autenticati		rogati	autenticati	atti diversi	in partecipazione	di mutua assicurazione	atti diversi	rogati	autenticati	di liti	di contestazioni stragiudiziali	rogati	autenticati	rogati	autenticati
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101

STATISTICA NOTARILE

LAVORI DEI NOTAI.

Segue *Contratti*

Segue Modello II — *Parte 3ª*

Anno 183. . .

Atti di																											
Mutuo															Costituzione di pegno					Anticresi		Fide-iussione		Ipoteca convenzionale			
Natura					Valore											Commerciale											
con interesse																											
non superiore al 5 %	tra il 5 e il 6 %	tra il 6 e il 10 %	oltre il 10 %	senza interesse	fino a 500 lire	da 501 a 1000	da 1001 a 2000	da 2001 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 50000	da 50001 a 100000	oltre 100000 lire	rogati	autenticati	civile	delle navi	altri	rogati	autenticati	rogati	autenticati	rogati	autenticati	costituzioni	cancellazione	rogati	autenticati
102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129

N.	Gruppo	Sottogruppo	Voce
130	contro cessione di		un mobile
131	contro cessione di		un capitale
132		perpetua	fino a 500 lire
133		perpetua	da 501 a 1000
134		perpetua	da 1001 a 2000
135		perpetua	da 2001 a 5000
136		perpetua	da 5001 a 10000
137		perpetua	da 10001 a 50000
138		perpetua	oltre 50000 lire
139		vitalizia	a titolo oneroso
140		vitalizia	a titolo gratuito
141		vitalizia	fino a 500 lire
142		vitalizia	da 501 a 1000
143		vitalizia	da 1001 a 2000
144		vitalizia	da 2001 a 5000
145		vitalizia	da 5001 a 10000
146		vitalizia	da 10001 a 50000
147		vitalizia	oltre 50000 lire
148			rogati
149			autenticati
150	Affrancazione canoni, censi, velli, rendit simili prestazi		rogati
151	Affrancazione canoni, censi, velli, rendit simili prestazi		autenticati
152	Mandato		generale
153	Mandato		speciale per un determinato numero di affari
154	Mandato		alle liti
155	Mandato		rogati
156	Mandato		autenticati
157	Offerta rea di pagamen e di deposi		rogati
158	Offerta rea di pagamen e di deposi		autenticati
159	Deposito		rogati
160	Deposito		autenticati
161	Sequestro convenzion		rogati
162	Sequestro convenzion		autenticati
163	Atti riferenti contrattazi non specific precedentem		rogati
164	Atti riferenti contrattazi non specific precedentem		autenticati

STATISTICA NOTARILE.

LAVORI DEI NOTAI.

Altri atti di varia natura

Modello 11. - Parte 4ª.

Anno 188....

Riconoscimento di figli naturali	Adozione	Nomina di tutore	Inventari	Processi verbali di vendite giudiziarie, di divisioni d'eredità, di conti, di immissione in possesso, di verificazione ecc.	Incanti	Vendite giudiziarie di beni di assenti, di minori, d'interdetti, di falliti ecc.	Atti di offerta reale	Protesti cambiarii	Operazioni di Debito pubblico	Delegazioni di censo per l'esercizio dell'elettorato	Atti di notorietà	Atti di complemento, di rettificazione o di interpretazione	Atti non specificati precedentemente	
													rogati	utenticati
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

STATISTICA NOTARILE.

LAVORI DEI NOTAI

Copie, estratti, certificati.

Modello II — *Parte 5ª*. **Anno 188....**

Distretto notarile	Copie		Estratti	Certificati	Ispezione e lettura di atti	Osservazioni
	per il gratuito patrocinio	altre				
1	2	3	4	5	6	7

STATISTICA NOTARILE.

LAVORI DEI NOTAI

Onorari percepiti, tasse e multe pagate.

Modello II. — *Parte 6ª.*

Anno 188....

Distretto notarile	Onorari percepiti	Tasse pagate				Multe pagate			Osservazioni
		allo Stato	agli Archivi	al Consiglio	Totale	allo Stato	al Consiglio notarile	Totale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

STATISTICA NOTARILE

Servizio degli archivi notarili.

Modello III. **Anno 188**

Concentramento di atti in Archivio								Rilascio di (Art. 116 Regolamento)						Lettura od ostensione di atti (Art. 116 Regol.).		Apertura e pubblicazione di testamenti olografi e segreti. (Art. 97 legge)	Registrazioni (Art. 116 Regolamento)	Altre incombenze relative al servizio dell'archivio (Art. 116 Regolamento)
per cessazione di esercizio notarile o per traslocazione in altro distretto				dagli Uffici del Registro (Art. 91 legge)				Copie		Estratti		Certificati						
Notaro Cognome o Nome	Atti	Repertori	Sigilli	Uffici del Registro	Atti pubblici	Atti privati	Atti autenticati	a pagamento	gratuite	a pagamento	gratuiti	a pagamento	gratuiti	a pagamento	gratuita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

STATISTICA NOTARILE

Segue *Servizio degli archivi notarili.*

Segue Modello III. Anno 188

Entrate						Spese						Tasse d'Archivio dovute ai partecipanti (Art. 98 leg.)						Tasse prescritte a favore dello Archivio		Sopravanzi				Osservazioni
ordinarie		straordinarie		Totale		ordinarie		straordinarie		Totale		pagate ai partecipanti		giacenti in Archivio a favore di partecipanti		Totale				esistenti nella cassa dei depositi e prestiti o in quella dell'Archivio.		devoluti allo Stato (Art. 90 legge)		
20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32
L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C	L.	C.	

Giuriati. Vorrei fare un' osservazione a proposito delle tavole statistiche presentate. Veggo che in una rubrica si parla di *comunione di beni tra coniugi.* Ora tutti sappiamo che la *comunione di beni* dal nostro codice non è ammessa; si dovrebbe dire *comunione di utili.*

De' Negri. Il capo IV del titolo del codice civile che concerne il contratto di matrimonio è precisamente intitolato: *Della comunione di beni tra coniugi*, come ciascuno può riscontrare. Laonde non può farsi carico all' Ufficio di statistica se ha usato le parole stesse del legislatore. Tuttavia io non avrei alcuna difficoltà ad accettare la proposta Giuriati, la comunione degli utili essendo realmente la sola forma di comunione di beni tra coniugi consentita dalla nostra legislazione.

Tondi. La statistica deve attenersi, per riescire uniforme e certa, alle denominazioni e partizioni osservate dalle leggi e dai codici.

Presidente. Quando la Relazione De' Negri sarà stampata, la studieremo; allo stato delle cose conviene rimettere ogni deliberazione ad un'altra riunione. Domani ci riuniremo ancora per leggere le conclusioni prese nei giorni precedenti e deliberare sul modo di portarle a conoscenza del Ministro.

Ferri. Anche questa Relazione dovrebbe essere mandata prima ad ogni membro della Commissione. Conoscendola, si potrebbe meglio discutere.

Curcio. A me pare che, tenuto presente quanto ha riferito il cav. De' Negri, non possiamo decidere in questo momento, ma nemmeno rinviare la grave questione, senza fare qualche altro studio sulla medesima. Quindi io pregherei il relatore di fornirci alcuni schiarimenti.

Per quale oggetto speciale deve servire questa statistica? Quale scopo si prefigge il Ministero nel fare questo lavoro? Se il signor Ministro non ha una veduta determinata, l'Ufficio può presentare un progetto che serva per prendere le notizie dai registri e per metterle in armonia con le esigenze statistiche. Dopo ciò, mi permetto di fare un' osservazione: per alcuni atti i notai non serbano l'ori-

ginale e tengono soltanto una memoria in repertorio, ed anche dei protesti di cambiali essi prendono soltanto annotazione.

GIURIATI. Dalla Relazione del cav. De' Negri non risulta che l'Ufficio di statistica intenda tener conto delle autenticazioni di firma. Ora a me parrebbe opportuno che si tenesse conto anche di queste.

PRESIDENTE. Io credo che i notai non ne prendano nota.

GIURIATI. Abbiamo le trascrizioni che si reggono sulle autenticazioni dei notai; e non sarebbe bene trascurare questi atti importantissimi.

PRESIDENTE. Ne convengo; ma resta a vedere se i notai tengano registro di tutti i loro atti.

TONDI. Bisogna vedere il regolamento, per determinare ciò che i notai devono riportare sui propri registri; ed a questo modo si conoscerà quali notizie si potranno da essi richiedere per la compilazione di una statistica notarile.

DE' NEGRI. Lo scopo della statistica mi par chiaro: ottemperare al disposto della legge notarile che vuole una statistica del lavoro dei notai in servigio dell' Amministrazione; completare le notizie sul movimento delle contrattazioni fornite dagli Uffici del registro, in modo che la nuova statistica possa anche servire agli studi legislativi e sociali.

Venendo in particolare all' argomento dei protesti di cambiali, debbo far presente all' on. Curcio che questa notizia è esplicitamente richiesta nei prospetti preparati dall' Ufficio, sebbene ciò costituisca quasi una duplicazione. Difatti, in uno dei modelli già in uso per la statistica giudiziaria civile, e precisamente in quello delle Preture, si domanda notizia di tutti i protesti cambiarii eseguiti nell' anno, siano essi stati fatti dagli uscieri o dai notai del mandamento. Non pertanto, anche nella nuova statistica si richiederebbe la notizia dei protesti eseguiti dai notai, per avere intiera la rappresentazione del lavoro fatto da essi.

Quanto agli atti che non sono rogati, ma soltanto autenticati dai

notai, l'Ufficio non intende affatto di escluderli dalla statistica, ma dubita di potere in tutti i casi accertarne la qualità o specie che dir si voglia.

PRESIDENTE. Tutte le difficoltà si compendiano in questi due concetti, i quali sarebbe mestieri venissero nettamente definiti, perchè si potesse eliminarle: determinare, cioè, che cosa si vuol ottenere dalla statistica notarile; mettere d'accordo questa statistica con tutte le altre per non aver discordanze, nè superfluità.

CURCIO. Il cav. De' Negri ha osservato che ci sarebbe una duplicazione di notizie per i protesti canbiarii. A mio avviso sarebbe meglio toglierla, raccogliendo direttamente dai notai le notizie sui protesti fatti da loro e completando il dato con l'altro che possono mandare i pretori intorno a' protesti fatti dagli uscieri.

DE' NEGRI. La Direzione della Statistica non ha creduto di richiedere direttamente ai notai queste notizie, perchè tanto la legge quanto il regolamento notarile dicono che non è ai notari che ci si deve rivolgere per attingerle, ma agli archivi notarili.

PRESIDENTE. Quali archivi? Io non ho presente il regolamento notarile e non so quali notizie vengono in essi raccolte.

DE' NEGRI. L'art. 114 del regolamento notarile dice che « il conservatore dell'archivio, oltre al curare che vengano in tempo e diligentemente raccolte nell'archivio stesso, dagli impiegati addetti all'ufficio di statistica, tutti i dati che concernono l'esercizio del notariato, estraendoli dai libri, indici e registri ivi esistenti, potrà richiedere dai notai e dal Consiglio notarile del distretto tutte le notizie che si riferiscono all'esercizio del notariato ».

PRESIDENTE. Quest'articolo non mi pare risolva la questione sollevata dall'on. Giuriati. Agli archivi si possono richiedere tutte le notizie che si vogliono; ma, affinchè questi siano in grado di fornirle, occorre innanzi tutto che possano averle dai notai. Ora, il notaio ha l'obbligo di tenere il registro delle autenticazioni delle firme? Ecco quello che occorrerebbe innanzi tutto sapere. Per esempio, a me pare che delle autenticazioni di firme, sopra-

tutto nelle fedi di credito, non si tenga registro e non rimanga alcun documento.

DE' NEGRI. Che, genericamente almeno, il notaio debba tener nota delle autenticazioni, non può revocarsi in dubbio, secondo me. Infatti, l'art. 115 del regolamento già citato dice esplicitamente che la statistica del notariato comprende principalmente « quanto riguarda il numero e la qualità degli atti da essi ricevuti, le copie, gli estratti, i certificati e *le autenticazioni di firme...* »

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda e l'argomento richiedendo ulteriore svolgimento, mi pare che si possa rimandare la continuazione di questa discussione a domani.

GUALA. Pregherei la Commissione di esprimere il voto che vengano pubblicate le notizie intorno ai lavori delle singole preture e tribunali, che so la Direzione di statistica avere già elaborate.

BODIO. Questo lavoro, che comprende il 1883 e i quattro anni precedenti, fu fatto per ordine del Ministro Guardasigilli ed a lui presentato or sarà una ventina di giorni; per renderlo di pubblica ragione, occorrerebbe quindi di averne prima licenza da lui.

GUALA. Desidererei allora che la Commissione, per mezzo del suo Presidente, pregasse il Ministro di pubblicare questa statistica particolareggiata, che può tornare molto utile, specialmente in tutte le questioni attinenti alla circoscrizione giudiziaria.

PRESIDENTE. Nessuno facendo opposizione, accetto volentieri di rivolgere al Ministro codesta domanda.

Seduta del 27 Febbraio 1885

Presidenza di S. E. il Senatore DE FALCO.

Presenti i commissari: BELTRANI-SCALIA, BODIO, CASORATI, CURCIO, FERRI, GIURIATI, GUALA, LOMBROSO, LUCCHINI, NOCITO, OLIVA, TONDI; ed i segretari DE'NEGRI, BRUSCHETTI e PERSICO.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione del programma di una statistica notarile al punto in cui fu ieri interrotta, debbo innanzi tutto pregare il Relatore a dirci quali registri realmente tengano i notai.

DE' NEGRI. I notai sono obbligati a tenere due repertorii: uno *speciale* per gli atti di ultima volontà e l'altro *generale* per tutti gli atti da loro ricevuti od autenticati, nel quale devono poi essere iscritti anche i primi (i testamenti pubblici, dopo la morte del testatore; gli olografi depositati presso il notaio ed i segreti, dopo la loro pubblicazione od apertura). Entrambi i repertorii devono contenere, oltre al numero progressivo di ciascun atto ed al nome, cognome e residenza delle Parti, la data dell' atto, con l' indicazione del luogo dove fu ricevuto e della sua natura.

In quello *generale*, per di più, si devono sommariamente indicare le cose che formarono oggetto dell'atto, come pure il loro prezzo o valore e (quando si tratti di beni immobili) anche la loro situazione, e vi si ha da notare eziandio la seguita registrazione.

Oltre questi due repertorii, tutti i notai devono tenere:

un registro per i protesti cambiarii, a norma dell'art. 306 del codice di commercio;

uno speciale repertorio, agli scopi della legge sulle tas registro, di tutti gli atti *tra vivi* da loro ricevuti od autenticati,

anche se esenti da registrazione, e delle copie, certificazioni od estratti degli atti medesimi.

Ed i notai accreditati presso l'Amministrazione del Debito pubblico e le Prefetture per le operazioni sul Debito stesso, sono inoltre obbligati a tenere un libretto apposito per le operazioni da loro eseguite.

Come accennai nella seduta di ieri, non vi ha luogo a dubitare che dai repertorii notarili possa desumersi anche la notizia degli atti meramente autenticati. Invece è dubbio se da quelli possa sempre aversi la specie dell'atto autenticato. Infatti, la legge notarile prescrive bensì che nei repertorii debba indicarsi la *natura* di ciascun atto che vi s'iscrive: ma quella parola è diversamente intesa dai notai: ritenendo alcuni che *natura* voglia dire la *forma* dell'atto, cioè se è pubblico o privato; ed altri (a mio credere più giustamente) che significhi la *specie* o essenza dell'atto. Ora è ovvio che, così essendo, non potrebbero aversi complete le notizie particolareggiate che si desiderano.

E vi ha di più. Molti notai, che pure indicano la *specie* di ogni atto privato da loro autenticato, lo fanno spesso in termini vaghi e generici, dicendo ad esempio: *Procura*, senza dire se *generale*, speciale, o alle liti: d'onde un'altra causa d'indeterminatezza.

Presidente. Veniamo dunque a una conclusione. La Commissione [illegible] che si faccia l'esperimento di una statistica particolareggiata degli atti notarili, ma affinchè questo riesca a bene, a me parrebbe necessario, e credo che tale sarà pure l'opinione degli egregi colleghi, che il Ministero con apposita Circolare eccitasse [illegible] repertorii [illegible] privati da loro [illegible] Commissione [illegible] un [illegible]

[illegible] abbiamo [illegible] riunirsi [illegible]

[illegible] che [illegible] particolareggiate [illegible] grado di ap-

prezzare le condizioni dei notai, l'opera dei quali è oggi quasi ridotta a nulla; poichè, pochissimi essendo gli atti pei quali è richiesta la forma pubblica, la maggior parte delle contrattazioni si compie all'infuori del loro ministero.

Le autenticazioni di firme sono dunque una parte principalissima dei loro lavori; come lo sono le testimonianze a futura memoria per i procedimenti penali in seconda istanza; testimonianze che gli avvocati fanno assumere dai notai per ovviare al pericolo che, in attesa del giudizio d'appello, qualche testimone abbia a mancare.

PRESIDENTE. Non mi consta che la nostra legislazione penale consideri questa maniera di prova.

GIURIATI. Il codice, è vero, non ne fa cenno; ma la giurisprudenza invalsa, almeno nelle antiche provincie del Regno, in Lombardia e nel Veneto, la ammette, e siffatti esami di testimoni vi avvengono frequentissimamente.

PRESIDENTE. Se si potessero avere notizie minute ed esatte di tutti gli atti notarili, sarebbe cosa utilissima: nessuno ne dubita. Ma tutto sta nel potere. Da quanto ci ha esposto il Relatore, non pare che allo stato delle cose queste notizie così particolareggiate; almeno per gli atti non rogati dai notai, sia possibile ottenerle. Perciò ripeto quanto dissi poco fa. Una statistica notarile, sotto il doppio aspetto del movimento degli affari e delle condizioni dei notai, non può che riuscire grandemente vantaggiosa al legislatore ed all'amministrazione, quando sia esatta e completa. Per ottenerla tale sembra però che occorra completare, o, quanto meno, chiarire in qualche parte le disposizioni vigenti sulla tenuta dei repertorii notarili.

Sarebbe quindi opportuno che, innanzi di prendere una risoluzione, il Relatore, d'accordo col Comitato, studiasse a fondo la questione in tutti i suoi particolari e ne riferisse nella prossima sessione. Allora la Commissione potrà prendere una definitiva risoluzione con piena cognizione di cose e sottoporre al Ministro proposte concrete.

Curcio. Pure associandomi alla proposta del nostro illustre Presidente, non crederei inutile fare sino da ora alcune avvertenze e promuovere dal Relatore una spiegazione a taluni miei dubbi circa qualche rubrica delle tavole da lui predisposte.

De' Negri. Io sono interamente a disposizione dell'on. Curcio e di qualsiasi altro commissario abbia da chiedere schiarimenti o muovere appunti ai modelli statistici presentati.

A questo punto s'intavola una lunga e minuziosa discussione su diversi punti dei modelli anzidetti, alla quale prendono parte specialmente l'on. Curcio ed il Relatore.

Dopo di che il Presidente mette ai voti la proposta sospensiva da lui fatta, che risulta unanimamente approvata.

Passa quindi a dar lettura delle diverse proposte approvate nel corso della presente sessione, che la Commissione delibera siano dal Presidente medesimo rassegnate a S. E. il Ministro di grazia e giustizia, con apposita Relazione ed unitamente ai Verbali delle adunanze.

Il Presidente, ringraziando dell' incarico, dichiara chiusa la sessione.

APPENDICE.

SULLA SCHEDA SINGOLARE

PER LE

CAUSE CIVILI DECISE DAI COLLEGI GIUDIZIARI.

Lettera del comm. G. G. Costa

Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna al comm. CASORATI, membro e segretario permanente della Commissione di statistica giudiziaria.

Per aderire al desiderio che Ella mi ha espresso, mi accingo ad esporle alla buona, come vien viene, il mio pensiero intorno alla « Scheda singolare degli affari civili decisi dai collegi giudiziari in prima o seconda istanza o in cassazione » avvertendola ad ogni buon fine, sul bel principio, che se mi avverrà di discordare in ciò che fu detto e deliberato da uomini egregi ai quali per ogni rispetto io deferisco, un solo intendimento inspirerà la mia parola, del resto franca e chiara, quello di cooperare, per quanto sta in me, ad uno studio che reputo utile ed opportuno, senza alcuno spirito di emulazione dal quale rifugge l'animo mio, e senza alcun proposito di critica, per la quale mi riconosco volentieri privo di autorità.

Una prima e preliminare indagine deve farsi intorno alla tesi di massima. « Se sia utile e possa ritenersi necessaria l'istituzione di una scheda singolare degli affari civili contenziosi.

In tesi astratta la risposta affermativa non può essere dubbia. Le statistiche numeriche, per quanto esatte e ben classificate, pos-

sono fornire soltanto notizie molto complesse, descrivere a larghi tratti e per sommi capi lo svolgimento dell'azione giudiziaria civile, servire di base a criteri che, per quanto plausibili, non possono riuscire che a conclusioni molto generali ed approssimative. Arroge che le cifre dei sommari, se descrivono un fatto aritmetico certo, sono ben lunge dal rappresentare nel loro vero significato i diversi fatti morali cui si riferiscono, i quali, per una specie di transazione virtuale, sono per così dire, mercè una compensazione reciproca, ridotti e classificati alla stregua di un denominatore unico e comune.

Dal che deriva che una lite di somma importanza economica e probabilmente di mediocre interesse dal punto di vista scientifico e giuridico, dalla statistica numerica è ridotta alla condizione di perfetta parità con quella nella quale, per opposto, un punto controverso importantissimo si svolge intorno ad un oggetto litigioso di pochissimo interesse: deriva pure la impossibilità in cui essa si trova di corrispondere a tutte le esigenze dell'amministrazione, della scienza, della legislazione, perchè costretta a classificazioni necessariamente limitate ed immutabili, che hanno unicamente quel significato e quel valore che *a priori* si è inteso di ricercare.

La scheda ovvia a tutti questi difetti. Fonte sicura di tutte le notizie desiderabili relative a ciascun affare, oltre a permettere la compilazione di una statistica, che chiamerò *normale*, dei fatti processuali e giudiziari che, secondo le ordinarie esigenze degli studi e del governo, si ritiene utile constatare e classificare, può servire ad ogni altra verificazione assoluta o relativa dei fatti statistici che vi sono raccolti e che in qualunque tempo si chiarisse necessaria, mediante nuove ed infinitamente diverse combinazioni e classificazioni, e costituire in questa guisa una fonte perenne di osservazioni, di studi, di confronti che *a priori* non si saprebbero immaginare o prevedere.

L'utilità della scheda singolare è quindi incontrastabile.

Ma è dessa attuabile coi mezzi ordinari dei quali può disporre l'amministrazione giudiziaria?

Questa è la difficoltà; e per esaminare se sia superabile è d'uopo determinare:

a) a quali indagini la scheda deve essere coordinata;

b) a quali affari deve essere estesa.

Le indagini cui deve essere coordinata e i fatti statistici che deve constatare sono determinati dallo scopo cui la scheda è diretta.

Poco importa identificare le parti litiganti: intorno ad esse basta sapere quel tanto che serva a contraddistinguere la causa allo scopo di seguirne il corso e lo svolgimento nei diversi gradi di giurisdizione.

Importa invece accertare in modo esatto e completo tutti quei fatti processuali che possono servire a mettere in chiaro la durata, la forma, l'istruzione, gli incidenti più caratteristici del procedimento: il che interessa l'amministrazione come criterio per apprezzare l'azione del magistrato: interessa la scienza e la legislazione, come sintomo del modo onde funzionano gli ordini processuali e giudiziari.

Importa di accertare l'entità della lite nei rapporti economici e l'indole dell'oggetto litigioso: il che interessa sopratutto lo statista, il legislatore, come criterio che, insieme ad altri, può concorrere a fornire il mezzo di apprezzare la condizione economica del paese, e di conoscere intorno a quali argomenti della pubblica ricchezza specialmente si svolge la sua attività.

Importa di accertare l'indole della controversia nei rapporti giuridici, ed i termini nei quali la lite viene contestata: fonte codesta di studi e di osservazioni importantissime non solo pel giurista e pel legislatore, ma ben anco pel sociologo che può dedurre con sicurezza di criterio a quali cause debba ascriversi la frequenza delle liti, e quale significato essa abbia nei rapporti economici e sociali.

Importa finalmente di accertare il risultato della lite nei rapporti economici — nei rapporti giuridici — e, in quanto è possibile, nei rapporti scientifici. Complemento codesto indispensabile delle indagini precedenti e meta ultima dell'intento che, col mezzo della scheda, si vorrebbe raggiungere.

Ove la scheda non potesse essere ordinata in modo da conseguire questo risultato sarebbe opera sproporzionata alle grandi cure che richiede, giacchè a più limitate investigazioni statistiche potrebbero bastare le tavole numeriche.

Lo studio degli affari a cui la scheda singolare deve estendersi vuol essere considerato riguardo:

sono fornire soltanto notizie molto complesse, descrivere a larghi tratti e per sommi capi lo svolgimento dell'azione giudiziaria civile, servire di base a criteri che, per quanto plausibili, non possono riuscire che a conclusioni molto generali ed approssimative. Arroge che le cifre dei sommari, se descrivono un fatto aritmetico certo, sono ben lungo dal rappresentare nel loro vero significato i diversi fatti morali cui si riferiscono, i quali, per una specie di transazione virtuale, sono per così dire, mercè una compensazione reciproca, ridotti e classificati alla stregua di un denominatore unico e comune.

Dal che deriva che una lite di somma importanza economica e probabilmente di mediocre interesse dal punto di vista scientifico e giuridico, dalla statistica numerica è ridotta alla condizione di perfetta parità con quella nella quale, per opposto, un punto controverso importantissimo si svolge intorno ad un oggetto litigioso di pochissimo interesse: deriva pure la impossibilità in cui essa si trova di corrispondere a tutte le esigenze dell'amministrazione, della scienza, della legislazione, perchè costretta a classificazioni necessariamente limitate ed immutabili, che hanno unicamente quel significato e quel valore che a *priori* si è inteso di ricercare.

La scheda ovvia a tutti questi difetti. Fonte sicura di tutte le notizie desiderabili relative a ciascun affare, oltre a permettere la compilazione di una statistica, che chiamerò *normale*, dei fatti processuali e giudiziari che, secondo le ordinarie esigenze degli studi e del governo, si ritiene utile constatare e classificare, può servire ad ogni altra verificazione assoluta o relativa dei fatti statistici che vi sono raccolti e che in qualunque tempo si chiarisse necessaria, mediante nuove ed infinitamente diverse combinazioni e classificazioni, e costituire in questa guisa una fonte perenne di osservazioni, di studi, di confronti che *a priori* non si saprebbero immaginare e prevedere.

L'utilità della scheda singolare è quindi incontrastabile.

Ma è dessa attuabile coi mezzi ordinari dei quali può disporre l'amministrazione giudiziaria?

Questa è la difficoltà; e per esaminare se sia superabile è d'uopo determinare:

a) a quali indagini la scheda deve essere coordinata;

b) a quali affari deve essere estesa.

Le indagini cui deve essere coordinata e i fatti statistici che deve constatare sono determinati dallo scopo cui la scheda è diretta.

Poco importa identificare le parti litiganti: intorno ad esse basta sapere quel tanto che serva a contraddistinguere la causa allo scopo di seguirne il corso e lo svolgimento nei diversi gradi di giurisdizione.

Importa invece accertare in modo esatto e completo tutti quei fatti processuali che possono servire a mettere in chiaro la durata, la forma, l'istruzione, gli incidenti più caratteristici del procedimento: il che interessa l'amministrazione come criterio per apprezzare l'azione del magistrato: interessa la scienza e la legislazione, come sintomo del modo onde funzionano gli ordini processuali e giudiziari.

Importa di accertare l'entità della lite nei rapporti economici e l'indole dell'oggetto litigioso: il che interessa sopratutto lo statista, il legislatore, come criterio che, insieme ad altri, può concorrere a fornire il mezzo di apprezzare la condizione economica del paese, e di conoscere intorno a quali argomenti della pubblica ricchezza specialmente si svolge la sua attività.

Importa di accertare l'indole della controversia nei rapporti giuridici, ed i termini nei quali la lite viene contestata: fonte codesta di studi e di osservazioni importantissime non solo pel giurista e pel legislatore, ma ben anco pel sociologo che può dedurre con sicurezza di criterio a quali cause debba ascriversi la frequenza delle liti, e quale significato essa abbia nei rapporti economici e sociali.

Importa finalmente di accertare il risultato della lite nei rapporti economici — nei rapporti giuridici — e, in quanto è possibile, nei rapporti scientifici. Complemento codesto indispensabile delle indagini precedenti e meta ultima dell'intento che, col mezzo della scheda, si vorrebbe raggiungere.

Ove la scheda non potesse essere ordinata in modo da conseguire questo risultato sarebbe opera sproporzionata alle grandi cure che richiede, giacchè a più limitate investigazioni statistiche potrebbero bastare le tavole numeriche.

Lo studio degli affari a cui la scheda singolare deve estendersi vuol essere considerato riguardo:

a) alle diverse competenze;

b) ai diversi ordini di giurisdizione;

c) allo stadio del procedimento nel quale l'indagine statistica deve essere tradotta nella scheda.

Quando si pensa che le cause deferite alla competenza dei pretori raggiungono quasi la misura proporzionale dei quattro quinti del totale delle cause di prima istanza, credo si debba rinunciare a malincuore alla compilazione della scheda singolare che le riguarda. Ammetto che quelle deferite ai collegi possano avere maggiore importanza dal punto di vista giuridico e scientifico: ma credo che quelle di competenza dei pretori presentino un interesse di gran lunga maggiore nei rapporti economici e sociali.

Pel loro numero, per l'indole e pel valore dell'oggetto litigioso, pel modo onde la lite viene contestata esse possono, assai più delle liti di competenza maggiore, fornire argomento per conoscere se debbano essere poste nel bilancio attivo o nel passivo della economia sociale; se rappresentino la necessità o la voluttà del litigio; se rivelino esuberanza di attività economica o attaccamento tenace alla proprietà del suolo o cupidigia del denaro, o, in una parola, se siano la manifestazione di una condizione normale ovvero rivelino l'esistenza di una crisi morbosa dell'animo o dei costumi.

Tutte le cause deferite in ogni ordine di competenza ai magistrati singolari e collegiali, esclusi i conciliatori, meritano quindi la scheda singolare; nè saprebbesi comprendere in forza di quale criterio scientifico si potrebbe richiederla soltanto per le cause deferite al giudizio dei collegi. Se é la necessitá di mantenerla in limiti modesti per rendere l'istituzione attuabile, ed evitare che sia soffocata dalla sua stessa ampiezza, parmi si esagerino le difficoltà. Le quali, per quanto riguarda *la compilazione* della scheda, non sono maggiori nelle preture che nei collegi: e per quanto si riferisce *allo spoglio*, sono facilmente superabili, aumentando i funzionari che debbono essere incaricati di eseguirlo.

Ove però prevalesse il partito della limitazione, parmi dovrebbe essere abbandonata l'idea di istituire la scheda pei giudizi di appello dalle sentenze dei pretori: sarebbe errore il credere che esse siano le più importanti per questioni giuridiche o per entità economica; e d'altronde sono in numero così esiguo (il 5 o il 6 per 100) in rapporto al loro numero totale, che non potrebbero servire di base ad un apprezzamento qualsiasi, senza correre il pericolo di cadere

in gravi errori. Parmi ancora che a coonestare la limitazione medesima si dovrebbe aver cura di mantenere all' istituzione così ristretta della scheda il carattere di provvisorio esperimento, nello scopo di mantenersi aperta la via per completarla, senza dar pretesto all'accusa di apparente contraddizione.

Ho esclusi i conciliatori, non già perchè, sopratutto dal lato economico e sociale, le 500 mila sentenze circa da essi pronunziate, siano affatto prive di importanza; ma perchè è evidente l'impossibilità di far redigere la scheda, anche per mancanza degli atti dai quali possono essere desunte le nozioni statistiche relative e poscia di farne lo spoglio. Credo d'altronde che con qualche aggiunta alla tavola statistica in uso si possano ottenere tutte le notizie relative agli affari di giurisdizione volontaria o contenziosa definiti dai conciliatori che possono interessare, anche dal punto di vista economico e sociale finora trascurato.

Se vuolsi che l'indagine statistica mercè la scheda riesca veramente proficua agli intenti pei quali è ordinata, deve estendersi a tutti i gradi di giurisdizione dall' inizio del giudizio all' irrevocabile pronunciato che ha reso definitiva la soluzione della controversia. Nè ciò basta; ma le schede debbono essere coordinate per modo da permettere di ricostituire, ne' suoi vari gradi e ne' suoi diversi incidenti, tutte le fasi della causa. Il che non riuscirà difficile; ove si stabilisca nelle schede relative ai giudizi di appello e di cassazione un opportuno ordine di richiami e di segni caratteristici della causa che valgano a contraddistinguerla ed identificarla per modo che colla scorta dell'ultima scheda si possa trovare la prima, e si faciliti l'indagine con un prontuario di nomi e numeri, che si può facilmente immaginare e che non credo debba esigere grande lavoro di compilazione. Nè questa concatenazione progressiva, la quale potrà anche avere una durata di parecchi anni, dovrà ritardare lo spoglio delle schede per la compilazione della statistica normale, giacchè questa, come si vedrà più innanzi, dovrà avvenire sulle schede relative alle cause definite nei diversi ordini di giurisdizione in ciascun anno. Richiederà invece la conservazione delle schede per un discreto numero di anni: ma credo che per molti altri rispetti questa conservazione sia necessaria, ove si vogliano trarre da esse tutti quei vantaggi che la statistica, l'am-

ministrazione e gli studi legislativi e sociali se ne possono ripromettere.

Le difficoltà più gravi si riferiscono allo stadio del procedimento nel quale la compilazione della scheda deve ritenersi necessaria.

Due punti sopratutto sono controvertibili.

La scheda deve estendersi a tutte le cause iniziate, o almeno contestate, o almeno ancora iscritte a ruolo, ovvero deve limitarsi a quelle definite con sentenza?

Ritenuto che nel vigente sistema processuale le cause incidentali sono vere e proprie cause, e, quando non vengano unite al merito, hanno una esistenza indipendente ed autonoma, è conveniente ordinare anche la compilazione della scheda per le cause o sentenze incidentali, preparatorie o d'istruzione?

Intorno al primo punto il desiderato scientifico non è conciliabile colle necessità pratiche. Non sarebbe di grande importanza scientifica ma riuscirebbe molto utile dal punto di vista amministrativo, economico e legislativo avere una nozione precisa, non dirò di tutte le cause iniziate, ma di quelle contestate, specialmente se chiuse mediante conciliazione o transazione. Ma rimanendo, in questo stadio delle cause, gli atti in mano delle parti, e non essendo possibile nè obbligarle a produrli, nè a fare esse stesse la scheda devesi rinunciare all'indagine statistica intorno a questa enorme quantità di affari che si avvicina al 50 per 100 del totale.

Meno difficile sarebbe la compilazione della scheda per tutte le cause iscritte e rimaste ferme a ruolo. Ma da un lato l'esperienza dimostra che la maggior parte delle cause iscritte a ruolo, ora o poi, vengono discusse; e dall'altro è d'uopo riconoscere che l'iscrizione a ruolo non basta per investire il magistrato del giudizio, potendo le parti omettere la produzione degli atti nelle cause formali e non presentarsi a discutere nelle sommarie, rendendo in questa guisa frustranea l'iscrizione a ruolo. Dal primo punto di vista può quindi tornare inutile ordinare l'istituzione della scheda in questo stadio del procedimento; mentre nella seconda ipotesi, per mancanze degli elementi necessari, la compilazione della scheda diventerebbe impossibile.

È necessario quindi limitare la compilazione della scheda singolare alle cause giunte all'ultimo stadio del giudizio colla pub-

blicazione della sentenza; rimanendo solo a studiarsi se, quanto alle cause di competenza dei pretori, convenga estenderla a quelle transatte formalmente con verbale davanti al giudice: la transazione e il verbale che la constata hanno il carattere e gli effetti giuridici di una sentenza vera e propria; e dal punto di vista statistico rappresenta altresì un fatto di una importanza così evidente che non ha d'uopo di essere dimostrata.

Intorno al secondo punto — io debbo cominciare dal riconoscere che, a rigore dei principi, l'incidente, come lo dice la parola, non è che un episodio della causa, e come tale può figurare, con maggiori o minori particolari, nella scheda relativa alla sentenza definitiva. Ma sia difetto del sistema processuale o abuso della pratica forense, non di rado l'omissione della scheda relativa alla sentenza preparatoria o incidentale renderebbe monche ed imperfette le notizie relative alla sentenza definitiva.

Più volte, infatti, esaurito l'incidente con una sentenza riuscita non influente nella istruzione o definizione del merito, gli atti relativi non vengono riprodotti, e lo stesso fatto dell'incidente non viene neppur menzionato nella trattazione e riassunzione finale della causa: e quando ciò avvenga di necessità rimarrebbe trascurato nella scheda. Suppongasi ad esempio un incidente per nullità di citazione, per irregolare costituzione di procuratore od altro di simil genere: una volta respinto niuno ha più interesse di parlarne; il giudice non può essere costretto a fare delle indagini fuori degli atti della causa per raccogliere gli elementi necessari alla compilazione della scheda; e il fatto statistico, che pure importa rilevare, cadrebbe dimenticato.

Più volte l'incidente, quantunque *non unito al merito*, porta a tali conseguenze nel merito della causa, da indurre l'attore ad abbandonarla come chè sia rimasto privo dei mezzi indispensabili a sostenere l'azione. In questo caso la scheda non verrebbe redatta ogni qualvolta la causa principale rimanesse abbandonata: eppure in realtà essa fu virtualmente decisa, non essendovi alcuno che abbia interesse a proseguirla.

La prima eventualità può avere poca importanza dove il processo formale è in disuso; ma è d'uopo ricordare che in buona parte d'Italia l'abitudine del processo sommario, per quanto vada estendendosi, si riduce a poco più della metà delle cause. La

seconda eventualitá si applica all' uno ed all' altro procedimento, nel primo colle sentenze incidentali, nel secondo colle sentenze di istruzione o interlocutorie.

Il criterio d'altronde per distinguere le sentenze *non definitive* dalle *definitive*, per limitare a queste ultime la compilazione delle schede, è incerto, fallace, imperfetto. Sentenze che pur decidono il merito, o per una purgazione di contumacia, o per giudizio di opposizione o per altri motivi legali, non impediscono che la causa sia ripresa in nuovo esame ed anche diversamente decisa.

Ed è per tutte queste ragioni che io reputo necessario estendere la scheda a tutte le sentenze, siano desse preparatorie, interlocutorie, d'istruzione o decisive del merito, curando soltanto che quelle relative alla stessa causa possano essere facilmente rintracciate, raggruppate, mediante indicazioni correlative che valgano a contraddistinguerle ed identificarle, coll'aiuto del prontuario di cui ho fatto cenno di sopra.

Terza indagine influente nella questione è quella diretta a vedere da chi e quando debba essere fatta la scheda.

E fuori di dubbio che, salve alcune nozioni che dirò burocratiche, il magistrato che stende la sentenza è più d'ogni altro indicato per redigere, con esatto criterio legale e con precisa nozione dei fatti, la scheda singolare.

Ma è pure fuori di dubbio che la maggioranza dei magistrati vuol essere annoverata fra gli *scettici della statistica*, ed é in generale insofferente di un lavoro che, io credo a torto, considera quasi manuale ed inferiore alle gravi sue cure ed agli studi importanti nei quali si ritiene assorbita. Non pongo in dubbio la deferenza dei magistrati agli ordini del governo: ma sono convinto che la forza delle cose trarrebbe, a breve andare, le schede nei dominii della cancelleria, lasciandovele abbandonate, senza sorveglianza, senza controllo.

Io penso che sia consigliato dalla prudenza più elementare tener conto di questa tendenza irrefrenabile, e fare al lavoro del magistrato quella parte che per necessità, per dignità, per amore della missione sua può essergli affidata, lasciando alla cancelleria il resto.

Nel mio concetto la scheda singolare deve constare di due parti. La prima deve servire ad *identificare la causa — a riassumere*

le fasi, gli incidenti, i particolari del procedimento, dall' inizio alla pubblicazione della sentenza, che si vogliono constatare.

La seconda deve contenere le nozioni che riguardano il merito della contestazione e della decisione.

Ora pare a me che compilare la prima sia opera direi quasi materiale, che si compie trascrivendo nozioni in gran parte notate sulla copertina e nell'indice degli atti, e che ad ogni modo si può facilmente esaurire con un superficiale esame degli atti della causa colle cognizioni che ha qualsiasi cancelliere. Ove poi si accolga l'idea di non trascurare quelle nozioni e quei richiami che valgano a ravvicinare le diverse fasi della stessa causa e le diverse sentenze pronunciate nei diversi ordini di giurisdizione pei quali è passata, è chiaro che il cancelliere meglio del giudice, e direi anzi esclusivamente, sará in grado di procurarle. Nè è a temersi che accadano errori. Essi non saranno facili anche per un cancelliere di mediocre intelligenza: ad ogni modo la scheda così preparata deve poi passare sotto gli occhi del magistrato estensore della sentenza, il quale può rilevarli e farli emendare.

La seconda deve necessariamente essere opera del magistrato estensore della sentenza, il quale con facilità, con precisione, e colla brevità che è consentita soltanto a chi conosce perfettamente l'affare, può riassumere la materia della contestazione e il concetto finale della decisione. Il che è di tale evidenza che non ha d'uopo di essere dimostrato.

Il tempo nel quale la scheda deve essere fatta e trasmessa non lascia luogo a dubbio. Passata la causa in deliberazione, e consegnati gli atti al cancelliere, questi deve unirvi la scheda — riempirla delle nozioni richieste nella prima parte, — e consegnarla cogli atti al magistrato incaricato di stendere la sentenza. Questi, restituendo alla cancelleria la minuta della sentenza, vi unisce la scheda completata nella parte che lo riguarda. Nel giorno in cui la sentenza viene pubblicata, il cancelliere aggiunge alla scheda quest'ultima indicazione, la registra nel relativo prontuario, facendo menzione sulla sentenza originale del numero col quale è nel prontuario medesimo contraddistinta, e la serba per spedirla a periodi, che potrebbero essere di 10 o 15 giorni, all'ufficio centrale di statistica. Le schede sono accompagnate da un elenco del formato e con indicazioni eguali a quelle del prontuario: i diversi elenchi

raccolti e alla fine d'ogni anno legati in volume per ciascuna autorità giudiziaria, rappresentano un duplicato del prontuario pel servizio dell'ufficio centrale di spoglio e dell'archivio relativo.

Il prontuario è un registro annuale nel quale si notano le schede per ordine cronologico di pubblicazione di sentenza. Esso contiene:

a) numero d'ordine della scheda;

b) numero di ruolo della causa;

c) nome dell'attore nell'inizio del giudizio, e nome del convenuto;

d) numero ed anno delle schede relative alle sentenze anteriormente pronunziate dalla stessa autorità giudiziaria nella stessa causa;

e) e per le cause pronunziate in grado di appello o in sede di cassazione, indicazione dell'autorità che ha pronunciata la sentenza impugnata e del numero della relativa scheda desunto dalla copia della sentenza medesima.

L'ultima tesi di massima si riferisce al modo di raccogliere e di conservare le schede, e di farne lo spoglio per la pubblicazione delle statistiche annuali.

È fuori di discussione che le schede debbono essere inviate e raccolte in un ufficio centrale, che ha l'incarico di classificarle, conservarle e farne lo spoglio per le pubblicazioni statistiche e le altre eventuali indagini che venissero ordinate.

Credo sia egualmente fuori di discussione che le schede così raccolte debbano essere classificate per annate e per circoscrizione di corte d'appello, colle correlative divisioni fra le autorità in essa comprese, e per ciascun autorità in ordine cronologico di scheda corrispondente al numero progressivo di esse.

Si avverta che se le schede fossero limitate alle sentenze dei collegi, sarebbero circa 90 mila all'anno: ove comprendessero anche quelle delle Preture aumenterebbero a circa 320 mila; e se a queste si aggiungessero le schede delle cause formalmente transatte davanti al Pretore si eleverebbero a circa 340 mila.

Reputandosi necessaria la conservazione delle schede per un decennio, periodo questo in cui ogni causa deve reputarsi, di regola, esaurita, dovrebbe essere disposto lo spazio necessario per collocare nella prima ipotesi 900 mila schede, nella seconda 3,400 mila schede, e quindi rispettivamente 350 metri lineari e 1400

metri lineari di scaffale. Ove si ritenesse sufficiente un periodo quinquennale, il numero delle schede e lo spazio sarebbero ridotti alla metà.

Per il lavoro annuale di spoglio potrebbero ritenersi necessari cinque impiegati nella prima ipotesi e venti circa nella seconda; avvertendo però che non cesserebbe per ciò il lavoro degli impiegati per la compilazione ordinaria della statistica sui dati numerici, la quale può essere ristretta, ma in parte è tuttora indispensabile.

E per vero — se si vuol dare il movimento delle cause iniziate — se si vuol conoscere d' un tratto come siasi svolta l' azione della magistratura negli affari contenziosi — se si credono necessarie le nozioni che ora si richiedono intorno a tutti gli affari che non si risolvono in una sentenza, la statistica numerica deve essere mantenuta, eliminando le nozioni particolari relative alle sentenze, che servirebbero di base alla compilazione di una statistica a parte, o di tavole speciali compilate da un punto di vista diverso di tempo, di correlazione, e di nozioni.

Chiaro è infatti che diverso deve essere il tempo al quale le due statistiche dovranno riferirsi. Quella numerica degli affari sarà lo specchio dei fatti giudiziari avvenuti nell' anno: quella delle sentenze dovrà coordinare le nozioni statistiche che ad esse si riferiscono al periodo annuale nel quale le sentenze medesime furono pronunciate, qualunque sia il tempo in cui sono avvenuti. Chiara è pure la diversità di correlazione fra i fatti statistici che ciascuna di esse è destinata a riassumere; giacchè la numerica raggruppa le nozioni statistiche relative ad affari disparati e molteplici, coll' unico criterio del tempo in cui si sono compiuti i fatti da cui sorgono; mentre la statistica delle schede riassume soltanto fatti statistici aventi fra loro una relazione obbiettiva di causa e di effetto o in altri termini non è l'esposizione di fatti statistici in genere, ma di quelli che rappresentano le fasi dei procedimenti definiti colle sentenze cui le schede medesime e il relativo specchio numerico si riferiscono. La prima quindi rappresenta soltanto delle cifre aventi un valore di semplice approssimazione: mentre l'altra, avvicinandosi alla realtà, fornisce nozioni che, essendo dirette, riescono assai più precise e positive.

Queste due statistiche hanno quindi caratteri ed intenti propri; ma perchè quella numerica possa riuscire allo scopo non potrebbe essere limitata ad una sommaria indicazione del movimento degli

affari, ma dovrebbe fornire qualche nozione intorno alle cause ch
non sono portate a decisione, e rappresentare in modo abbastan
completo e preciso il modo onde, nel periodo annuale, si è svol
l'azione della magistratura, la quale non può apparire dallo spogl
delle schede, che, se si toglie la nozione relativa alla durata d
periodo di decisione, possono rivelare soltanto le diverse fasi del
causa quali furono create dal beneplacito dei patrocinatori.

La coesistenza di due forme diverse, per quanto analoghe, del a
stessa statistica, non é, del resto un concetto nuovo dopo l'istituzio e
della scheda individuale per la compilazione della statistica penal .
Quella, prendendo per base le sentenze pronunciate in un determina o
periodo, avrà, a confronto di questa, il vantaggio di poter forni ,
fin dal suo inizio, materia a pubblicazioni statistiche, ment e
la penale, ordinata intorno ai fatti denunziati come reati nel p e-
riodo medesimo, dovrà attendere un tempo determinabile soltan o
in via di semplice presunzione, prima di reputare completa la m a-
teria che deve raccogliere: ma ambedue riuscirebbero imperfe e
ove non venissero completate colle rispettive statistiche numeric .
Questa uniformità però si limita a questo solo punto affatto e-
condario; giacchè ciascuna ha caratteri propri e punti di parte a
diversi e talora opposti: quella che trae origine dalla scheda e-
nale, classifica i fatti processuali riportandoli virtualmente al o-
mento in cui è avvenuto il fatto criminoso: — quella invece e
raccoglie le nozioni della scheda civile classifica i fatti process li
riportandoli virtualmente al momento in cui viene pronunciata la
sentenza: — l'una e l'altra statistica numerica, desunte dai re i-
stri giornalieri o dai prospetti annuali, classificano i fatti proc s-
suali secondo il tempo in cui sono effettivamente avvenuti il qu e
può essere diverso sia dell'epoca del fatto, sia di quella de la
decisione.

Il che non può conferire certamente al loro coordinamento e-
ciproco nè giovare a quegli studi che traggono dalle statistic e
efficace concorso di autorevole esperienza: ma allo stato attu e
degli studi e degli ordinamenti statistici non credo si possa fa e
di meglio.

Queste sono, a mio credere, i concetti generali che debbon
prevalere nel risolvere l'importante quesito che Ella mi ha pro-
posto: concetti che riassumo nei termini seguenti:

I. Credo di indiscutibile utilità la scheda singolare degli affari civili contenziosi.

II. Essa deve estendersi a tutte le sentenze preparatorie, incidentali, d'istruzione o che decisero il merito emanate dai pretori e dai collegi, in ogni ordine di giurisdizione: possibilmente deve estendersi alle cause definite con formale transazione davanti ai pretori. Ove fosse limitata alle sentenze emanate dai collegi, dovrebbe esserlo a titolo di semplice esperimento: ma in questo caso dovrebbero essere escluse dalla compilazione della scheda anche le sentenze pronunciate in grado di appello dai tribunali contro le sentenze dei pretori.

III. La scheda deve contenere due serie di richieste: la prima, riferibile all'identificazione della causa ed all'enunciazione delle fasi del procedimento, deve essere compilata dal cancelliere; la seconda, che riassume le nozioni relative alla specie, all'indole della contestazione e della decisione, deve essere compilata dall'estensore della sentenza.

IV. Il cancelliere ha cura di raccogliere e spedire le schede all'ufficio centrale di statistica, tenendone nota in apposito registro o prontuario nominale e numerico.

V. Lo spoglio deve essere fatto nell'ufficio centrale nell'intento di compilare una statistica annuale di sentenze, la quale deve essere completata con una limitata ma sufficiente statistica numerica annuale degli affari. L'una e l'altra non possono andar confuse fra loro per diversità di indole e di scopo; ma debbono essere in quanto è possibile, fra loro coordinate.

VI. Le schede raccolte negli uffici centrali debbono essere conservate per un decennio; o almeno per un quinquennio.

Quelli che ho finora esposti sono i concetti generali. Ora brevi parole intorno al modo di attuarli.

Come ho già accennato, a mio credere, la scheda deve constare di due parti distinte.

La prima, contenuta nella prima facciata, deve essere destinata a riassumere i dati diretti ad identificare la causa, a descriverne i caratteri, ad esporre le fasi del procedimento, dall'inizio alla decisione.

La seconda, scritta nella controfacciata, deve contenere le no-

zioni relative alla materia della lite ed alle questioni giuridiche contestate e decise.

Circa la prima parte poco ho da dire. Le schede predisposte dalla Commissione corrispondono in buona parte allo scopo. Credo però che qualche modificazione occorra,

I. per meglio identificare la causa;

II. per dare più ampio sviluppo e svolgere con maggiori particolari le fasi del procedimento, specialmente per ciò che si riferisce all'istruzione negli incidenti contestati o non contestati, nella produzione e nell'ammissione delle prove;

III. per stabilire una specie di rapporto fra le diverse schede relative alla stessa causa nelle diverse sue fasi e nelle diverse giurisdizioni, mediante un opportuno richiamo del numero delle schede precedenti.

Il che si otterrà facilmente senza rendere necessario un ampliamento della scheda, mediante qualche economia di spazio, ed il mutamento di qualche rubrica, che potrebbe essere resa più semplice e ad un tempo più perspicua.

Quanto alla seconda parte, il mio concetto risulta da quanto ho esposto sommariamente nella prima parte di questa lettera.

La scheda deve essere innanzi tutto diretta ad un importante indagine economica, mediante la indicazione dell'*oggetto litigioso nella specie e nel valore*, quando di valore è suscettibile ed è determinato. Con riserva di studiare la frase, che merita diligente ponderazione la prima rubrica deve quindi riguardare:

— *L'oggetto dell'azione nella specie e nel valore.* —

Ma questo oggetto non è sempre o interamente contestato; ed i limiti del giudizio, l'oggetto veramente litigioso non sono determinati soltanto dalla domanda dell'attore ma ben anco dalla contestazione del convenuto, la quale può essere talora parziale, e talora mancare affatto; il che ha un significato non indifferente, non solo nei rapporti economici, ma ben anco nei sociali e giudiziari.

In questa rubrica vorrei quindi trovar modo di indicare non solo ciò che l'attore ha chiesto ma ben anco ciò che il convenuto ha contestato. E siccome non si può dimenticare la facoltà che le parti hanno di modificare, nel corso della causa, le loro domande,

vorrei tale indicazione fosse desunta dalle conclusioni finali, anzichè dall'atto introduttivo del giudizio.

La seconda rubrica dovrebbe quindi essere diretta ad indicare: — *L' oggetto della contestazione nella specie e nel valore.* —

Ma non basta sapere ciò che si *domanda e si contesta*: d' uopo è conoscere altresì su *qual titolo giuridico* si fonda la domanda e la contestazione. Il che deve formare oggetto di una terza rubrica che ha una particolare importanza nei rapporti giudiziari legislativi, sociali e scientifici, e che potrebbe essere formulata come segue:

Titolo giuridico sul quale, nella causa principale, si fonda
a) la domanda,
b) la contestazione.

Esempio. Dalle rubriche precedenti si rileva che l' oggetto litigioso è *un immobile*; — nella presente — si dichiara — che ne vien chiesta la riconsegna *per finita locazione*, la quale viene contestata dal convenuto che se ne asserisce *proprietario o enfiteuta o usufruttuario.*

Altro esempio. Si è chiesta la restituzione di una somma di L. 100,000. Si aggiunge qui che la domanda si fonda su rapporto di credito in dipendenza di mutuo; e si oppone la compensazonie per L. 50 mila.

Terzo esempio. Si è chiesta una somma di L. 1000. Si dichiara ora che la domanda è fondata su un titolo di locazione d' opera, e che è contestata dal convenuto per titolo di prescrizione.

Altri esempi si potrebbero fare per oggetti litigiosi relativi a diritti personali, i quali però presentano maggiori difficoltà, potendo la richiesta della prima e seconda rubrica identificarsi quasi con quella della terza. Ma l'ovviare alle difficoltà relative è compito della formola delle rubriche, piuttosto che del concetto che le informa; il quale a me pare ineccepibile.

Altrettanto deve dirsi quando il punto controverso deciso nella sentenza, anzichè al merito, si riferisce ad una contestazione incidentale, preparatoria o d'istruzione: in questo caso però le rubriche dovrebbero essere formulate in modo da permettere l' indicazione dell' oggetto controverso nella causa principale, e insieme quella della speciale contestazione preparatoria cui si riferisce la sentenza.

Devesi finalmente sapere ciò che si è deciso nella sentenza sotto il duplice aspetto dell' esito finale della domanda e della contestazione, e della ragione giuridica di essa. La prima indicazione risponde all'intento economico e sociale; l'altra all'intento giuridico, legislativo e scientifico.

In questo modo parmi si soddisfino tutte le esigenze delle quali si è largamente discusso nel seno della Commissione per la statistica, e si faccia la debita parte a tutto ciò che deve veramente interessare.

Richiedere puramente e semplicemente il sunto dei motivi e del dispositivo è, a mio credere, soverchio e ad un tempo troppo indeterminato. Soverchio perchè potrebbe indurre la necessità di riassumere il fatto della causa, e tutte le questioni che, talvolta senza necessità, occasionalmente e per lusso di dottrina, sono toccate nella parte razionale della sentenza, e che a rigore dei principi non formano parte sostanziale del giudicato. Indeterminato perchè niuno potrebbe fissare i limiti di un riassunto di motivi, e lascierebbe un campo sconfinato all' umore dei compilatori della scheda, e, per quanto specialmente riguarda il sunto del dispositivo, potrebbe riuscir tale da essere incomprensibile o privo di significato.

Per me l'esito finale della causa *è ciò che si è aggiudicato o negato* all' attore: la ragione giuridica del giudicato, è *il concetto giuridico fondamentale sul quale il giudizio è fondato*, o in altri termini la risoluzione delle controversie di fatto, e dei principii di diritto dai quali il magistrato ha desunta la ragione di decidere.

Certo, ridotta a questi termini, la compilazione di questa parte della scheda non è facile: ma essendo essa affidata all' estensore della sentenza, non è a temersi una indicazione incompleta ed inesatta. Il magistrato potrà essere riluttante a fare la scheda; ma ove la faccia tenderà piuttosto ad estendere che a limitare il significato di questa rubrica; e l' eccesso, frenato d' altronde dalle necessità dello spazio, sarà ad ogni modo meno dannoso del difetto.

Un' ultima parola circa le spese di causa. Sarebbe certo desiderabile, ed importantissimo poterle indicare nella scheda: ma siccome raramente sono tassate nella sentenza, sarebbe necessario attendere questa liquidazione, abbandonata al beneplacito delle parti e talora trascurata od omessa, ritardando, in questa guisa, in-

definitamente la spedizione della scheda per la mancanza di questa indicazione accessoria. Il danno sarebbe certo e grave in confronto di un risultato di importanza secondaria. D'uopo è quindi, per quanto io credo, rinunciare a questa indicazione.

Compilare, colla scorta di queste norme, un progetto di scheda, non è cosa di breve momento, giacchè alla chiarezza ed alla precisione dei concetti debbono corrispondere la chiarezza e la precisione della forma, la misura dello spazio, la perspicuità della distribuzione delle parti. Ma ove queste mie idee trovino favore, io mi accingerò volentieri ad abbozzare un progetto di scheda atto a dare alle idee medesime conveniente esplicazione.

Bologna, 25 febbraio 1885.

Circolare concernente la scheda individuale per gli imputati di crimini e delitti.

(N. 1120 del reg. circ.)

Roma 23 dicembre 1884

La Commissione per il riordinamento della statistica giudiziaria istituita col regio decreto del 20 aprile 1882, ha proposto d'introdurre, per la raccolta dei dati elementari riguardanti la statistica penale, il sistema delle schede o dei bollettini individuali per ogni accusato o imputato di crimini o delitti; sistema che già vige in Germania e che, per altre statistiche, fu pure adottato con buon esito nel nostro paese.

I registri giornalieri presentemente in uso sono imperfetti non solo, ma incompleti. I dati poi vi sono necessariamente disposti a serie, a gruppi, e coordinati all'economia delle pubblicazioni periodiche, le quali sono fatte con criteri frequentemente mutabili, secondo le esigenze del momento. Ora, se i dati elementari non sono raccolti nella loro più semplice espressione ed in forma descrittiva, ma cumulativamente e soltanto in forma numerica, per quanto siano razionali i criterii del loro aggruppamento, non possono somministrare che scarsissimo aiuto agli studiosi nella varietà imprevedibile delle ricerche scientifiche, amministrative e legislative.

Infatti, non é possibile determinare in prevenzione quali problemi sorgeranno per l'evoluzione della scienza e per la successiva riforma delle leggi; ma è indubitato che alla soluzione loro non potrebbe apprestar lume sufficiente l'esperienza del passato, che pure è necessario interrogare quando si voglia far opera veramente proficua e durevole, se le ricerche statistiche, e per la estensione e pel metodo, continuassero ad essere condotte nel modo stesso in cui lo furono sino a qui.

Donde il bisogno, sempre più sentito, di allargare la cerchia di queste indagini, sia dal punto di vista della statistica obbiettiva ossia degli affari, per lo studio pratico e positivo degli istituti processuali e dell'operosità delle autorità giudiziarie, stante la

necessità di ampie riforme nell' amministrazione della giustizia: sia, e più ancora dal punto di vista della statistica subiettiva, tanto per un più accurato studio giuridico dei reati, quanto per l'analisi più concreta dell' indole, della qualità e degli altri caratteri dei delinquenti, al fine di ottenere la più esatta e sperimentale cognizione della criminalità e delle sue leggi individuali e sociali.

La scheda è compilata in modo da contenere in forma semplice e descrittiva i dati personali di ciascun imputato e le notizie sulle varie fasi del procedimento. Essa è in doppio esemplare e colore (a fine di agevolare la registrazione e lo spoglio separatamente per maschi e per femmine), e deve accompagnare *tutti gli imputati noti di crimini o di delitti innanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria.*

La compilazione delle schede è affidata ai rappresentanti del pubblico ministero presso i tribunali e presso le corti d' appello, secondo la rispettiva competenza, ed eccezionalmente ai pretori pei delitti di propria immediata competenza e pel giudizio orale di quelli loro rinviati.

Questo lavoro non riescirà loro di sensibile peso, tanto più quando ne avranno preso pratica; poichè ciascuno di essi non avrà a mettere sulla scheda che una parte delle indicazioni domandate, e a non brevi intervalli di tempo. In ogni modo sono convinto che lo adempiranno con zelo, fatti persuasi del rilevante servigio recato alla statistica, poichè siffatto ufficio, sebbene in parte meccanico e materiale, ha mestieri d' essere affidato a persone intelligenti ed esperte.

Le schede individuali, però, non possono costituire l' unica fonte delle pubblicazioni periodiche. Non riferendosi che ai reati di cui sono *noti* gli imputati e non riguardando punto quelli i cui autori sono rimasti *ignoti*, non possono fornire tutti gli elementi indispensabili per le suindicate pubblicazioni; le quali riuscirebbero radicalmente manchevoli, ove trascurassero le notizie relative ai molti reati di cui la giustizia non potè conoscere i colpevoli. Inoltre, le schede accompagnano gli imputati per tutto il procedimento fino al giudizio definitivo, e quindi molte non possono essere inviate al Ministero ed utilizzate, che tre o quattro anni dopo quello nel quale i reati furono commessi. Anche per ciò esse non possono servire di fonte statistica esclusiva per le pubblicazioni periodiche da farsi ogni anno.

In conseguenza si è riconosciuta la necessità di combinare il sistema dei registri con quello delle schede, le quali ultime costituiranno un complemento dei primi. Per tal modo si conseguiranno non lievi vantaggi.

Coi registri giornalieri, i quali danno contezza di tutti i processi penali e dei loro risultati più salienti, quantunque riprodotti in forma complessa e con limitato riguardo alle persone degli imputati, diventa possibile soddisfare al bisogno più urgente, che è di pubblicare regolarmente le statistiche giudiziarie entro l'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Nel nuovo sistema, però, i registri devono essese limitati a raccogliere i soli dati che interessano il movimento degli affari e degli atti, e riformati quindi nel senso di eliminarne tutte quelle rubriche che riguardano notizie già comprese nella scheda. Così ridotti, i registri riesciranno di facile compilazione e di più facile spoglio per gli stessi funzionari che ora vi attendono e per l' ufficio centrale; ed inoltre, coi loro dati trascritti per cause, con una numerazione progressiva richiamata in capo alla scheda, scambieranno pure con questa un ufficio di riscontro, di cui è manifesta l' utilità.

A prima giunta può sembrare difficile conciliare la scheda, che seguendo i singoli procedimenti dal principio alla fine, può comprendere un periodo anche di più anni, col registro giornaliero che dà conto separato e distinto di una od altra fra le singole fasi del processo, e quindi ogni anno naturalmente si chiude, completandosi tutt' al più col bilancio d'entrata e d' uscita. Ma è pregio appunto di tale separazione netta delle due statistiche, quello di rendere l' una dall' altra indipendente nella sintesi e nello spoglio per modo che, mentre quella degli affari darà conto di tutti gli atti compiuti nell' anno, distribuiti fra i singoli Uffici e le diverse competenze, quella degli imputati alla sua volta darà conto di tutti gli individui definitivamente giudicati nello stesso anno coi dati dell' ultima sentenza e degli atti intermedi più importanti che li riguardano. E quando si vorranno conoscere le notizie personali dei delinquenti di un determinato periodo, sulla base legale delle condanne (ciò che non è possibile oggidì coi registri giornalieri, i quali non seguono le vicende giudiziali della denuncia e della querela), basterà raccogliere ed ordinare le schede che si riferiscono agli imputati di reati commessi in quel periodo, se-

condo la notizia richiesta nella scheda stessa, prescindendo dalla data della condanna, e farne lo spoglio.

Del nuovo sistema fu già fatto un esperimento trimestrale in parecchi distretti di corte d'appello; esperimento che riuscì soddisfacente e permise di apportare alla scheda primitiva alcune modificazioni intese a renderla sempre più chiara e precisa.

Dovendo essa seguire ogni procedimento in tutte le possibili sue fasi, non appena un individuo risulti imputato di un reato, si unirà agli atti processuali una scheda a lui intestata, e se più sono gli individui *noti* che figurano imputati, si uniranno al processo tante schede quanti sono gli imputati medesimi.

Il tempo in cui si deve iniziare la compilazione della scheda è, per *il pubblico ministero*, quando richiede la citazione diretta o direttissima dell'imputato, quando presenta le sue requisitorie nel caso di procedimenti speciali, o quando richiede al giudice istruttore che proceda ai termini di legge; pel *pretore*, quando prefigge il giorno del dibattimento, eccettochè si tratti di causa rinviata, nel qual caso egli prosegue la compilazione della scheda già avviata.

La scheda si ritiene ultimata soltanto allora che la ordinanza o sentenza, di rinvio, di proscioglimento o di condanna sia *passata in giudicato*.

Se contro la sentenza del pretore, del tribunale o di una corte di appello o d'assise fu interposto ricorso in cassazione, e in seguito al medesimo la sentenza venne annullata, sarà unito alla scheda un *foglio complementare* pei giudizi di rinvio e saranno riferite nel medesimo le notizie ivi richieste.

Compiuta la scheda, essa sarà levata dal fascicolo della causa e tenuta pronta per la spedizione periodica all'ufficio centrale, osservando che rimangono unite le schede degli individui coinvolti in una stessa causa.

Le schede ultimate in ciascun mese saranno trasmesse alla Direzione generale della Statistica nella prima quindicina del mese susseguente.

La trasmissione sarà fatta a cura dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale o la corte, secondo che l'ordinanza o la sentenza passata in giudicato è di un tribunale o di una corte. In caso di rigetto del ricorso in cassazione, la scheda sarà trasmessa dall'ufficio del pubblico ministero presso il magistrato che pronunciò la sentenza impugnata.

L' ufficio del procuratore del Re provvederà anche alla trasmissione delle schede compilate dai pretori, i quali gliele spediranno entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui furono ultimate.

Il numero del procedimento dovrà concordare col numero d'ordine dei procedimenti segnati nel registro generale giornaliero, rispettivamente del pretore e del pubblico ministero, e verrá apposto nella prima compilazione della scheda.

Se più sono i procedimenti iniziati contro uno stesso individuo, e poi uniti in una sola causa, si riporteranno tutti i numeri corrispondenti del registro o dei registri sopra un'unica scheda.

Il numero progressivo delle schede, apposto all' atto della spedizione alla Direzione generale della Statistica, dovrà essere continuo e senza interruzione.

Il segretario del pubblico ministero ed il cancelliere della pretura terranno nota del numero delle schede successivamente spedite, e della data della spedizione.

Le generalità dell' imputato dovranno desumersi preferibilmente, fin dove è possibile, dai documenti uniti agli atti processuali non dovendosi fare principale assegnamento sulle risposte date dagli imputati nel loro interrogatorio. Così si desumeranno sopratutto dagli atti di rito corrispondenti, i dati relativi alle rubriche comprese sotto i numeri I a VII, e dai certificati penali quelli relativi alle rubriche segnate coi numeri IX a XI. Le notizie indicate al numero VIII e le altre che non risultassero intieramente o con precisione dagli atti di rito, si attingeranno dalle risposte date nell' interrogatorio, e corroborate, se possibile da altre informazioni processuali. Se nel periodo istruttorio non si ottenessero notizie complete, le medesime si completeranno nel dibattimento. Sarà bene tuttavia rivolgere ai giudicabili opportune domande sino dai primi interrogatorii.

Le singole rubriche della scheda non hanno, in complesso bisogno di essere particolarmente chiarite. Solamente credo utile di fare alcune avvertenze circa le rubriche IX, XI e XIII-3.

Rispetto all' ammonizione (numero IX) deve essere indicato non solo il titolo pel quale essa fu inflitta, ma anche la causa per la quale fosse cessata.

Circa le condanne che l' imputato avesse precedentemente subite (numero IX), la scheda mira principalmente ad accertare il nu-

mero e la qualità delle pene inflitte, il numero delle recidive e la qualità loro, specialmente dell' ultima, e l' intervallo approssimativo di tempo interceduto fra l' espiazione dell' ultima pena carceraria e il momento del nuovo reato di cui si tratta.

Quanto alla causale apparente dei reati (numero XIII-3), la rubrica si limita a chiedere l' enunciazione dello *scopo* che il colpevole si prefiggeva.

Per siffatto *scopo* deve intendersi il *motivo determinante del reato* o, in altre parole, il fine che il reo voleva conseguire, espresso con la indicazione succinta della circostanza essenziale del fatto. Così trattandosi di un *incendio* commesso per *cupidigia di lucro*, non si dovrà enunciare la causale in modo generico adoperando l' espressione *cupidigia di lucro*, ma si dovrà specializzare lo scopo schiarito dalla indicazione della circostanza essenziale del fatto, dicendo per esempio: « *incendio commesso per conseguire il prezzo della casa incendiata, che era assicurata per un importo superiore al suo valore* ». Trattandosi di *omicidio*, commesso *per vendetta*, non basterà di enunciare la causale con le parole *per vendetta* ma, sarà mestieri per esempio, dire: « *per vendicarsi del padrone che aveva licenziato l' imputato dal servizio* ».

In tal modo le causali dei reati non saranno enunciate con varietà di criteri secondo i diversi uffici incaricati di compilare le schede, ma, emergendo esse dalle circostanze di fatto dei singoli procedimenti, saranno in base alle circostanze medesime, formulate a riassunte con unità di indirizzo dall' ufficio centrale della Statistica, cui è affidato lo spoglio delle schede individuali.

L' ultima rubrica della scheda riguarda il ricorso in cassazione proposto da una o più delle parti in causa. Ma qualora abbia luogo un giudizio di rinvio, la straordinarietà di questo e l'economia della scheda, indussero a richiedere separatamente i dati che vi si riferiscono, con il foglio complementare alla scheda medesima accennato più sopra. Questo foglio staccato, che deve accompagnare la scheda, si presta pure al più facile spoglio delle notizie riguardanti i pochi giudizi di rinvio.

Se, come fu già osservato, il sistema della scheda permetterà di semplificare notevolmente i registri, ciò per altro non potrà aver luogo immediatamente. Infatti le schede non comincieranno a fornire una notizia completa della criminalità, se non dopo qualche tempo dall' attuazione del sistema stesso e non prima che

tutti i procedimenti iniziati nel 1885 siano stati chiusi con ordinanza o sentenza definitiva passata in giudicato. Quindi per qualche anno ancora, e cioè fino a quando tale sistema non avrà raggiunto il suo completo svolgimento, certe notizie personali intorno agli imputati, necessarie per non impoverire le prossime pubblicazioni periodiche in confronto delle precedenti, dovranno per necessità essere ancora desunte dai registri.

Questi registri pertanto rimangono transitoriamente quali sono ora, salvo poche modificazioni, lievi la più parte, ed intese a chiarir meglio, in base all' esperienza che se ne è fatta dal 1879 ad oggi, alcune rubriche che avevano dato luogo a qualche dubbio. La più importante, per non dir la sola, è quella che si riferisce al registro giornaliero dei tribunali (antico modulo *C*) il quale da ora innanzi, viene diviso in due (nuovi moduli *C* e *C bis*) : uno pei giudizi in primo grado e l' altro pei giudizi in grado d' appello dalle sentenze dei pretori.

I procuratori generali presso le corti di appello ed i procuratori del Re riceveranno, contemporaneamente alla presente, un numero di schede bastevole pel servizio del 1° trimestre 1885. Più tardi ne saranno loro spedite quante potranno abbisognare pel rimanente dell' anno, insieme ad un sufficiente numero di fogli complementari. I procuratori del Re ne cureranno la pronta distribuzione alle preture loro dipendenti, in misura proporzionata al lavoro presumibile di ciascuna.

Io fo assegnamento sull' opera illuminata e indefessa delle SS. LL. Ill.me. per vedere efficacemente assicurato il buon esito di questo nuovo metodo d' indagine statistica, e in questa fiducia anticipo loro fin da ora i miei vivi ringraziamenti.

Il Ministro
E. PESSINA.

Agli Illmi signori procuratori generali, procuratori del Re e pretori.

Circolare colla quale si domandano notizie sul modo con cui funziona il sistema della scheda individuale per la raccolta dei dati statistici penali.

(N. 1141 del reg. circ.)

Roma, 14 luglio 1885.

Decorso ormai un semestre da che fu introdotto il sistema delle schede individuali per la raccolta dei dati elementari riguardanti la statistica penale, il Ministero desidera conoscere come procede questo servizio, se i dati, in generale, sono raccolti con cura, e se l'esperienza ha posto in luce qualche inconveniente o suggerita qualche utile modificazione.

Mi rivolgo perciò ai signori Procuratori generali presso le corti d'appello, pregandoli di inviarmi, entro il mese di settembre, una relazione sommaria nella quale esporranno quelle osservazioni che avessero avuto occasione di fare nell'esame delle schede compilate nell'ufficio della procura generale o per dubbi che fossero loro stati proposti dai procuratori del Re.

Specialmente importa conoscere se le schede sono compilate puntualmente per ogni processo e complete, cioè con tutte le notizie personali e processuali che si domandano e senza lacune, se i funzionari ai quali ne è commessa la compilazione se ne occupano personalmente e con diligenza, se le indicazioni sono esposte sinceramente e fedelmente, e se per avventura si riscontra qualche difficoltà per raccogliere taluna delle notizie richieste.

Infine le SS. LL. non ommetteranno di indicare se a loro avviso fosse necessaria qualche norma ulteriore, oltre quelle date colla circolare 23 dicembre 1884, n. 1120, affinchè questo servizio proceda regolarmente.

Ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello del Regno.

Il Ministro
TAJANI.

Circolare concernente il servizio della scheda individuale per la raccolta dei dati elementari riguardanti la statistica penale.

(N. 1144 del reg. circ.)

Roma, 1 agosto 1885.

Mentre sto attendendo le relazioni chieste ai signori Procuratori generali colla circolare 14 luglio n. 1141 sul modo con cui funziona il sistema della scheda individuale per la raccolta dei dati statistici penali, stimo opportuno portare a notizia delle autorità giudiziarie alcune osservazioni fatte intorno a questo argomento dal Comitato per la statistica giudiziaria.

Il Comitato è informato che in alcuni distretti è stato introdotto, senza che speciali istruzioni lo rendano obbligatorio, l' uso di un foglio di notizie diretto a raccogliere i dati da iscriversi nelle schede. Riconoscendo che l' uso di questo foglio può giovare grandemente per l' esatta compilazione delle schede stesse, il Comitato ne suggerisce l' attuazione ed io, accogliendo la proposta fattami, approvo il modello conforme a quello stampato qui di seguito, e prescrivo che in tutti gli uffici sia posto in uso, avvertendo che anche questo diventa uno di que' stampati la di cui provvista deve essere fatta coi fondi assegnati per le spese di ufficio.

Ma alla completa ed esatta compilazione della scheda non sempre possono bastare le notizie che si possono avere dai Municipi: spesso occorre che alcune siano date direttamente dagli imputati, e se è facil cosa domandarle negli interrogatorii fatti durante l' istruttoria del processo, spesso sfuggono nei procedimenti per citazione diretta, specialmente negli uffici di maggior lavoro, dove il grande numero dei processi portati all' udienza incalza e spinge ad affrettare. Tuttavia io spero che basti far presente ai presidenti, ai giudici istruttori ed ai pretori la necessità di avere nelle schede dati completi per persuaderli della opportunità di chiedere agli imputati, colle generalità, anche le altre notizie richieste dalla scheda stessa, sicuro che essi vorranno prestarvisi, come ne faccio loro viva raccomandazione.

E per la retta applicazione delle norme relative a questo servizio credo opportuno avvertire che in alcuni uffici si è dubitato

se la scheda debba esser fatta soltanto per gli imputati di crimini o delitti previsti dal codice penale, od anche nei processi per reati preveduti da leggi speciali e passibili di pena correzionale. Il dubbio è nato da che l'intestazione della scheda dice: « per gli imputati di crimini e delitti »; la quale dicitura, avuto riguardo alle incertezze della giurisprudenza, potrebbe far credere che ne siano escluse quelle violazioni di leggi per le quali è comminata una pena pecuniaria corrispondente alla multa correzionale e prescritta la competenza del tribunale correzionale, come sono le contravvenzioni alle leggi doganali e le violazioni delle disposizioni organiche in materia di stampa ecc., le quali, considerate secondo l'indole loro, qualunque sia la specie e la misura della pena, conservano il carattere di contravvenzioni. Avuto però riguardo allo scopo a cui mira il sistema delle schede, che tende a raccogliere determinate notizie statistiche per tutti i reati di cognizione delle corti e dei tribunali e dei delitti di cognizione delle preture, avverto che si deve compilare la scheda anche per le contravvenzioni previste da leggi speciali ogni qualvolta la pena minacciata dalla legge supera lire 50 di ammenda.

È stato finalmente elevato il dubbio se la scheda già incominciata nell'istruttoria di un processo iniziato per crimine o delitto debba essere completata ed inviata al Ministero anche quando il processo termina coll'applicazione di pene di polizia, ritenendosi da alcuni che in questi casi non sia necessario completare la scheda. Questo concetto non è esatto. La scheda è richiesta in base all'imputazione non in relazione al reato provato o punito nel giudizio di cognizione, essendo di somma importanza conoscere il risultato finale dell'imputazione medesima; e però dichiaro che il completamento e l'invio della scheda deve aver luogo ogni qual volta siavi stata legale imputazione di crimine o di delitto qualunque sia il titolo del reato ritenuto e la pena applicata nella sentenza.

Il Ministro
TAJANI.

Alle Autorità giudiziarie.

R. PRETURA

di ______________________

N. Reg. P.
N. Reg. G.

OGGETTO

Richiesta di notizie a nome di

Modulo prescritto dalla Circ. 1 agosto 1885
N. 1144 del Ministero di G. e G.

, li 188

Il sottoscritto prega il Sig. Sindaco del Comune di perchè si compiaccia far annotare nel presente foglio tutte le notizie come richieste nello stesso, al nome della persona indicata al margine.

IL PRETORE

1		Cognome, Nome e Sopranome...............	
2		Nome del padre, se vivente o morto........	
3		Cognome e nome della madre, se vivente o morta....................................	
4	Data, luogo di nascita e di abituale residenza.	Giorno, mese ed anno........................	
		Comune, Circondario e Provincia...........	
5		Residenza abituale (Comune e Provincia)...	
6	Stato civile	Se figlio legittimo, illegittimo o legittimato..	
		Se celibe o nubile, coniugato, con o senza prole: N. dei figli.....................	
		Se conviva col coniuge, o ne è separato giudizialmente o di fatto..................	
		Se vedovo, con o senza prole: N. dei figli..	
7	Pel minorenne	Se ha genitori e quali, ovvero tutore: con chi convive...........................	
		Se viva in un Istituto, indicarlo col tempo da cui vi si trova.....................	
8	Professione od occupazione	Indicare la professione od occupazione.....	
		Se è padrone o principale, ovvero impiegato, o commesso, operaio, giornaliero......	
9	Servizio di leva	Se fu militare e dove (esercito: marina militare, volontario).	
		Per la durata di: compiuti il......	
		Se è in congedo (illimitato, assoluto).......	
10	Condizione economica.	Benestante (con piccolo o mediocre censo), o nullatenente..	
11	Grado d'istruzione	Se è analfabeta, ovvero ha fatto studi e quali (elementari, secondari, superiori)......	
12	Informazioni	Fama, condotta in genere, carattere e proclività..................................	

Completato si ritorna il presente foglio.
Addì 188 IL SINDACO

PER LUIGI CASORATI

CENNO NECROLOGICO.

Prima che queste pagine fossero licenziate per le stampe, uno dei più strenui e benemeriti cultori della statistica giudiziaria, il comm. Luigi Casorati, consigliere della Corte di cassazione di Roma, ebbe da repentino malore, mentre procedeva pieno di vigore e di speranze a gloriosa meta, troncata l' esistenza.

Ed è su queste stesse pagine, dove ha segnate così profonde tracce del fraterno amore con cui coltivò e crebbe la nascente istituzione, che gli è dovuta una parola di mesto rimpianto ed un ricordo perenne della stima affettuosa che gli rese lieta la vita e dell' ineffabile cordoglio con cui gli amici, la magistratura, il paese lo piangono estinto.

Trasse il Casorati i natali a Pavia nell' anno 1834; e nell'ambiente di una famiglia onorata per distinta coltura e severità di costumi e di una città negli studi famosa, contrasse quell' abitudine a vita corretta e decorosa, tutta consacrata alla meditazione, allo studio, al lavoro che era diventata ormai la naturale e direi quasi necessaria manifestazione della sua esistenza.

Nell' anno 1856, compiuti gli studi legali, si iniziò, dai primi gradi, nella carriera giudiziaria; e nell' anno 1862, ordinati i tribunali di Lombardia a regime italico, fu aggregato al pubblico ministero e ne percorse tutti i gradi fino a sostituto procuratore generale. Bozzolo, Lodi, Cosenza, Forlì, Roma, Palmi e Lucera lo ricordano magistrato operoso e di null' altro studioso che della giustizia, della quale, come l' indole sua gli imponeva, coll' equità dell' animo e colla cortesia dei modi, egli sapeva temperare il rigore.

Ma come egli, pur adempiendo il dover suo, aveva perdurato nello studio delle discipline giuridiche e specialmente delle giudiziarie nostrane è straniere, che la conoscenza delle lingue gli

aveva rese famigliari, acquistò ben presto anche fama di magistrato colto e di scrittore autorevole per sobrietà di forma, per sicurezza di criterio e per serietà di concetti, nei quali si scorgevano mirabilmente associate le vedute larghe e talora ardite del pensatore e la ponderata temperanza dell' uomo di governo.

Fu per queste sue doti, a me ben note sebbene non lo conoscessi di persona, che il Guardasigilli Vigliani, nell' anno 1873, chiamò il CASORATI al delicato ufficio di segretario o, come or si direbbe, capo del Gabinetto, nell' intento di valersi dell' opera sua nello studio e nel lavoro legislativo al quale, colla nota sapienza, personalmente attendeva e in ogni altro argomento a cui, nel governo della giustizia, direttamente provvedeva.

E fu questo un periodo fecondo quant' altri mai di opere molteplici e poderose, quali ad esempio, le leggi sulla *libertà provvisoria* e sull'*ordinamento dei giurati*, — quelle che regolarono *l' esercizio delle professioni di avvocato, procuratore e notaio* da lunga serie d' anni rimaneggiate e desiderate, — il *codice penale* per la prima volta, dopo tre lustri di studi e di preparazioni, completato e discusso al Senato, - la *magistratura suprema* istituita in Roma, - e la difesa delle ragioni dello stato ordinata nelle *avvocature erariali*, per non parlare degli studi per l' ordinamento giudiziario, per l' istituzione della Suprema Corte di giustizia ed altre non poche cui il tempo, che a nulla perdona, non ha recato ancora e forse non recherà in avvenire ingiuria ed oblio.

Caduto nell' anno 1876 il ministero, sorse vivo nel CASORATI il desiderio di ritornare al tranquillo seggio di magistrato nel ramo giudicante ed a suoi prediletti studi. Nè si sarebbe arreso alle insistenze adoperate per distoglierlo da questo suo proposito se da amici autorevoli coi quali aveva consuetudine di deferenza, e da me stesso, convinto della necessità che non fossero troncate d' un tratto e sciupate le tradizioni di tanti anni di studi legislativi, non fosse stato persuaso a sacrificare le sue aspirazioni al suo dovere.

E da quell' epoca, con esempio unico nella nostra amministrazione, in mezzo alle lotte, non sempre temperate, della politica, nove personaggi che si succedettero nel governo della magistratura gli mantennero illimitata fiducia; e non cessarono dall' apprezzarlo come prezioso collaboratore in ogni maniera di affari che alla scienza giuridica, alla legislazione, all' ordinamento dei

pubblici servizi si riferivano, anche quando le convenienze burocratiche consigliarono di affidargli la Direzione generale del servizio dei culti nel Ministero.

Ma, è pur d'uopo il dirlo, egli trovavasi a disagio in questa nuova posizione che stancava la sua mente abituata a tranquilla e serena meditazione e fiaccava il suo carattere usato ad ispirarsi al consiglio della scienza piuttosto che agli avvedimenti dell' amministrazione. E non tacque cogli intimi il desiderio di vita meno agitata; non dissumulò la soddisfazione di averla conseguita con un seggio nella Corte di cassazione di Roma: ma la navicella della sua fortuna naufragò toccando il lido; e prima che egli giungesse a scrivere il suo nome sulle sentenze della magistratura suprema, gli amici e colleghi suoi furono costretti a segnarlo, nel pianto, sulla sua tomba.

Fu in questo periodo della sua vita pubblica che il CASORATI si iniziò agli studi ed ai lavori della statistica giudiziaria, i quali, per la loro attinenza colle istituzioni giudiziarie, argomento prediletto delle sue meditazioni, avevano per lui particolare attrattiva.

Già prima dell' anno 1876, come relatore di speciale commissione, egli aveva studiato un riordinamento della statistica giudiziaria civile e penale. Ma i tempi non correvano favorevoli per emancipare questa istituzione dalle pastoie burocratiche; e gli sforzi di pochi e solitari, per quanto valorosi ingegni, diretti a rivendicare il posto che le spetta nell' Amministrazione dello Stato, erano rimasti soffocati dall' incredulità e dall' indifferenza (1).

Fu soltanto parecchi anni più tardi che si comprese potersi, da un serio ordinamento della statistica giudiziaria, trarre prezioso sussidio di notizie, di consigli, di esperienze nel governo dello Stato: e il concentramento dei servigi statistici sparsi fra le varie amministrazioni sotto un' unica direzione tecnica, la creazione di una commissione permanente diretta ad ordinare le funzioni della statistica giudiziaria ed a sopraintendere ad ogni maniera di manifestazione dell'azione sua, la pubblicazione infine di discussioni dottissime intorno all' ordinamento e di studi autorevolissimi sulle risultanze di essa, trasfusero in questa istituzio-

(1) Ricordo a cagione d'onore le pubblicazioni di statistica giudiziaria penale del comm. Giorgio Curcio.

ne sussidiaria dell'amministrazione della giustizia inatteso vigore che permette ormai di presagirle vita duratura e rigogliosa.

È in questo lavorio lungo, paziente, irto di difficoltà che il CASORATI si rivelò, qual'era, fermo nei convincimenti, tenace nei propositi e dotato in grado eminente del senso dell'opportunità. Prefissa la meta, egli attese, per raggiungerla, il favore degli eventi: studiata l'idea, l'affidò ad uomini degni di comprenderla, capaci di attuarla: segretario, relatore, membro attivissimo del comitato statistico, divenne per così dire la mente direttiva dell'istituzione di cui, pur troppo, non giunse a vedere i frutti. Nondimeno egli ha associato il suo nome all'ordinamento dei registri giornalieri per la statistica penale, alla scheda individuale pei crimini e delitti, ai tentativi per l'attuazione della scheda singolare per le sentenze civili: opere codeste che possono forse richiedere dei miglioramenti, ma che rimarranno certamente la base della nostra statistica giudiziaria civile e penale.

Eccederei i limiti nei quali questo cenno deve rimanere circoscritto, se volessi dire delle opere che il CASORATI lascia a perenne memoria de' suoi studi. La monografia « *Il processo penale e le riforme* », il commento alla « *legge sui giurati* », e l'opera più poderosa, pubblicata in collaborazione col senatore Borsani, « *Commentario al codice di procedura penale* », non sarebbero che una parte dei suoi lavori. Collaboratore antico e costante del « *Monitore dei tribunali* di Milano » nel quale seguì le tracce luminose del compianto Filippo Ambrosoli, arricchì pure di pregevoli scritti la « *Rivista Penale* » del Lucchini, « l'*Archivio giuridico* » del Serafini, « *La legge* e il *Digesto Italiano* » del Saredo, « l'*Enciclopedia Giuridica* », il « *Consulente commerciale* », il « *Foro italiano* », trattando di preferenza argomenti di rito e di ordinamento giudiziario, dei quali la sua mente ordinata ed il suo ingegno analitico specialmente si compiacevano.

Modesto e riguardoso, tutto intento a' suoi doveri, non fu visto mai nella folla, pur troppo numerosa, di coloro che cercano nello spirito di clientela quella forza che loro manca per soddisfare alle loro ambizioni; e visse quasi solo, talvolta ignorato, dove hanno, non di rado, effimera notorietà uomini cui certo tornerebbe arduo meritarla col valore dell'ingegno, coll'autorità degli studi, colla dignità del carattere. Nondimeno egli fu intimo dei più illustri magistrati e dei più celebrati giureconsulti italiani; e il

suo nome, passate le Alpi, fu carissimo, fra i tedeschi, al Meyer, al Glasez, all' Holtzendorff; al Martinez Campos ed a Romero y Giron in Ispagna; al Molinier in Francia; al Thonissen nel Belgio; coi quali tutti ebbe amichevole consuetudine di corrispondenza e di studi.

Povero CASORATI! Io sento ancora nel fondo dell' anima l' eco della sua parola, prodiga di affetto, con cui, meco testè conversando, formava propositi, maturava consigli atti a rendere fecondi ed efficaci per la giustizia, pel paese i nostri geniali studi. L' ultima stretta di mano era una promessa di comuni lavori; nè mai io avrei pensato di doverla sciogliere versando in queste pagine il cordoglio che trabocca per l' amico perduto.

Povera donna, povero giovanetto che siete sopravvissuti per piangere l' amato estinto! Certo niuno può rendervi l' affetto vivo e palpitante del marito e del padre: ma niuno potrà toglervi neppure il sacro deposito di onorate memorie che egli ha raccolto nel corso di una vita integra e laboriosa di magistrato e di cittadino. E nel lutto ineffabile che vi ha colpito, vi conforti il pensiero che, attraversando tempi e coprendo uffici nei quali le reputazioni sono, non di rado, create e distrutte per umor di partito, egli non ebbe nemici, e quanti lo conobbero associano alla cara e rispettata memoria del suo nome un sentimento perenne di amaro rimpianto.

Bologna, agosto 1885.

G. COSTA.

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Linea	Corte d' Appello	Errore	Correzione
69	11	Messina........................	16.	16.3
71	18	Napoli	207.4	207.5
74	anno 1876 del prospetto delle Ribellioni	Roma	254.	257.

Pag. 68 linea 4, *invece di* induzione *leggasi* riduzione.

» » » 12, *invece di* dovesse *leggasi* dovotto.

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

Sessione del febbraio 1885.

Composizione della Commissione . . . . Pag. 3
Elenco dei temi posti all'ordine del giorno . . . . » 4
Relazione del Presidente della Commissione al Ministro Guardasigilli sui lavori e sulle proposte formulate dalla medesima nella sessione del febbraio 1885 . . . . » 5

SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO.

Relazione Bodio. — Comunicazioni sullo stato dei lavori presso l'Ufficio della statistica giudiziaria . . . . » 9
Discussione sulla frequenza delle liti e sulle attribuzioni della Commissione . . . . » 15
Tavola della frequenza delle liti nell'anno 1881. . . . . » 32
Id. id. 1882. . . . . » 34
Id. id. 1883. . . . . » 36

SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO.

Seguito della discussione sulle attribuzioni della Commissione . . . . » 38
Relazione Bodio. — Studio retrospettivo della delinquenza secondo le statistiche degli undici anni 1873-1883 . . . . » 45
Allegato *A.* — Nota esplicativa del numero dei reati denunciati nei vari anni. . . . . » 78
Allegato *B.* — Modello adottato per riunire gli elementi di confronto del movimento della criminalità nell' undicennio 1873-1883. . . . . » 80
Discussione sul movimento della criminalità . . . . » 82

SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO.

Relazione De' Negri. — Sul secondo esperimento fatto della Scheda singolare di affari per la statistica giudiziaria civile . . . . Pag. 88
Allegato I. — Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dai Tribunali in seconda istanza. . . . . » 98
Allegato II. — Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dai Tribunali in prima istanza . . . . » 100
Allegato III. — Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dalle Corti di appello . . . . » 102
Allegato IV. — Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dalle Corti di cassazione . . . . » 104
Allegato V. — Schema di scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dai Tribunali in prima istanza . . . . » 106
Discussione sulla scheda singolare d'affari per la statistica civile. . . » 108

SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO.

Continuazione della discussione sulla scheda singolare d'affari per la statistica civile . . . . » 115
Relazione De' Negri. — Programma di una statistica degli Atti notarili » 126
Allegati alla relazione sul programma di una statistica degli Atti notarili. . . . . » 131
Discussione sul programma di una statistica notarile . . . . » 151

SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO.

Seguito della discussione sul programma di una statistica notarile. . » 155
Chiusura della sessione . . . . » 158

APPENDICE.

Sulla scheda singolare per le cause civili decise dai Collegi giudiziarii. — Lettera del comm. G. G. Costa al comm. L. Casorati . . . . . . » 159
Circolare concernente la scheda individuale per gl'imputati di crimini e delitti (23 dicembre 1881) . . . . » 176
Modello della scheda penale. . . . . »
Circolare con la quale si domandano notizie sul modo in cui funziona il sistema della scheda individuale per la raccolta dei dati statistici penali (14 luglio 1885). » 183
Circolare concernente il servizio della scheda individuale per la raccolta dei dati riguardanti la statistica penale (1° agosto 1885). . . . . . » 184
Cenno necrologico (dettato dal comm. Costa) di Luigi Casorati . . . . » 187
Errata-corrige. . . . . » 192

